Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale n. 36 del 10 febbraio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 febbraio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-261
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1809.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1809.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con la assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti: l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla gratifica natalizia e 13ª mensilità; la misura della percentuale di gratifica natalizia da computare nella indennità di licenziamento; gli articoli 31 - titolo II e 78 - titolo IV del contratto nazionale collettivo di lavoro 13 ottobre 1946, sugli indumenti di lavoro e relativo concordato 10 maggio 1947, per l'applicazione delle norme di detti articoli: allegati al predetto contratto;

Visto il concordato nazionale salariale 28 luglio 1959, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, da valere per le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto predetto;

Vista la tabella integrativa del concordato nazionale 28 luglio 1959, al medesimo allegata;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 4 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositat presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959 ed il concordato nazionale salariale 28 luglio 1959, relativi alle aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed ai lavoratori da esse dipendenti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e del concordato anzidetti, annessi al presente decreto, nonche alle clausole, agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che effettuano le seconde lavorazioni del vetro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 104. — VILLA

CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO DEL 28 LUGLIO 1959 PER LE AZIENDE CHE EFFETTUANO LE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO ED I LAVORATORI DA ESSE DIPENDENTI

Addì 28 *luglio* 1959

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata, per delega del suo presidente Cav. del Lav. Principe Dott. *Giovanni Ginori Conti*, dal segretario generale Dott. *Enrico Porru*, assistito dal Dottor *Franco di Francia* e dai Sigg.: Cav. Uff. Ing. *Edoardo Ferlito*, Dott. *Roberto Locci*, Per. Ind. *Aldo Mesina*; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone del Dott. *Torquato Bardoscia* e Avv. *Enzo Bajocco*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile Sig. *Orazio Marchi*, assistito dal segretario nazionale Sig. *Libero Lemmi*, con la partecipazione dei Sigg.: *Enrico Traiani, Gino Fontanelli, Carlo Carangelo, Mario Salvadori, Giuseppe Pagnin*; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del Sig. *Eugenio Guidi*;

Il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo Segretario Generale Cav. Uff. *Alberto Abbiati* e dai Vice Segretari Nazionali Sigg.: *Lazzeri Giovanni* e *Bortolin Lino*, con la partecipazione dei Sigg.: Cav. *Enzo Daniele, Vincenzo Lettera*, assistito dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del Sig. *Mario Pinna*;

L'UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO, CERAMICA ED ABRASIVI, rappresentata dal suo Segretario responsabile Sig. *Sommi Giuliano* e dai Segretari Nazionali Signori: *Cireno Bucciarelli* e *Gennaro Lanza*, assistita dalla UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del Sig. *Sergio Cesare*.

Addì 28 *luglio* 1959

tra

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata per delega del suo Presidente Principe Cav. del Lav. Dott. *Giovanni Ginori Conti*, dal Segretario generale Dott. *Enrico Porru*, assistito dal Dottor *Franco di Francia*; con la partecipazione dei Signori: Cav. Uff. Ing. *Edoardo Ferlito*, Per. Ind. *Aldo Mesina*, Dott. *Roberto Locci*; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei Sigg.: Dott. *Torquato Bardoscia* e Avv. *Enzo Bajocco*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI VETRO E CERAMICA « C.I.S.N.A.L. », rappresentata dal suo Segretario Sig. *Giulio Giocondi*, e con la partecipazione dei Signori: *Alfredo Signorini* e *Antonio Pernecchele*; con la assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Confederale *Verledo Guidi* e dal Capo Ufficio Sindacale *Tomaso Sanesi*;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le aziende e per tutti i lavoratori da esse dipendenti di cui all'art. 1 del Titolo I.

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE CATEGORIE

Art. 1.

SFERA DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica a tutte le aziende ed ai lavoratori dipendenti che effettuano le cosidette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili.

Art. 2.

COMMISSIONI INTERNE

I compiti delle Commissioni Interne sono quelli stabiliti dagli accordi interconfederali.

Art. 3.

MENSE AZIENDALI

Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto, che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno continuate le mense aziendali e interaziendali esistenti.

Resta peraltro la possibilità di accordi in materia.

Art. 4.

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE

Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche sindacali nazionali o provinciali della categoria o cariche pubbliche, è concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni.

Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità ad alcun effetto contrattuale, tranne che per la indennità di anzianità per la quale detti periodi di anzianità saranno computati sino ad un massimo di un anno.

Art. 5.

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

A coloro che siano membri di Organi Direttivi di organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Le cariche sindacali e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

Art. 6.

ACCONTI

Agli operai retribuiti a quattordicina, quindicina o mensilmente potranno, a richiesta, essere concessi acconti settimanali fino ad un massimo dell'80 % della retribuzione maturata al momento della corresponsione dell'acconto.

Agli impiegati che ne facciano richiesta potranno essere concessi degli acconti sullo stipendio.

Art. 7.

INDENNITÀ DI ZONA MALARICA

Le associazioni sindacali territoriali dei lavoratori e degli industriali potranno stabilire una indennità per i lavoratori che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al lavoratore che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento, in zona non malarica.

Le località da considerarsi zona malarica e i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti autorità sanitarie a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

INDUMENTI DI LAVORO E SOMMINISTRAZIONI SPECIALI

Agli operai di ambo i sessi delle aziende disciplinat dal presente contratto, che in virtù di quanto convenut con gli Accordi integrativi al Contratto Nazionale 13 ottobre 1946 sia nazionali che provinciali o aziendali hanno diritto agli indumenti di lavoro, tale diritto sar mantenuto.

Ove sussista l'impossibilità di fornire gratuitament tali indumenti sarà corrisposta una indennità sostitutiva da contenersi nei seguenti limiti:

minimo L. 2; massimo L. 2,50 per ogni ora di effettiva prestazione.

Ove gli Accordi integrativi di cui sopra non avessero trovato pratica applicazione, in sede aziendale, sarà determinato l'incasellamento e la indennità sostitutiv nei suindicati limiti.

Naturalmente non beneficiano della indennità sostitutiva quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle aziende.

Per gli impiegati che svolgono la propria attività nel reparti di lavorazione qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, troveranno applicazione le norme di cui ai precedenti comma.

Resta comunque ferma l'obbligatorietà della fornitura gratuita degli indumenti di lavoro stabilita a norma legge, nonchè di quelli dei quali l'azienda prescrive l'uso.

Per le eventuali somministrazioni speciali si fa riferimento alle norme di legge, ferme restando le eventuali consuetudini in atto.

Art. 9.

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione de rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati di cui il lavoratore rilascerà ricevuta.

Art. 10.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA

Il trasferimento di proprietà o la trasformazione del l'azienda, salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione, non risolvono il rapporto di lavoro e il lavoratore conserverà i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

In caso di fallimento, seguito da licenziamento de lavoratore ed in caso di cessazione dell'azienda, il lavoratore avrà diritto, oltrechè alla normale indennità sostitutiva di preavviso, alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto ed al suo contratto individuale.

Art. 11.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la sua composizione, fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo o la controversia sarà sottoposto all'esame delle competenti Associazioni Sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 12.

NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI

Le organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 e durerà fino al 31 dicembre 1961. Il Contratto si considererà tacitamente prorogato di anno in anno se non disdettato da una delle due parti con lettera raccomandata con R. R. almeno due mesi prima della scadenza del Contratto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OPERAI

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai avverrà in base alle vigenti norme e disposizioni di legge sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, a mezzo dell'Ufficio di Collocamento regolarmente costituito.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti personali;

a) libretto di lavoro;
b) documenti assicurativi;
c) stato di famiglia (per i capo famiglia);
d) carta di identità o documento equipollente;
e) certificato di lavoro, ove l'operaio ne sia in possesso.

E' facoltà del datore di lavoro di sottoporre l'operaio a visita medica.

Il prestatore d'opera è tenuto a comunicare all'atto dell'assunzione la propria residenza e domicilio e a notificarne poi i successivi eventuali mutamenti.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione definitiva dell'operaio è subordinata ad un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative che potrà essere prorogato di altre sei giornate di comune accordo fra le parti risultante da documento scritto.

Durante detto periodo è di reciproca facoltà risolvere il rapporto di lavoro, senza preavviso nè indennità.

Il lavoratore, che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore compiute in base alla paga corrispondente al minimo della qualifica nella quale ha prestato la propria opera.

Il lavoratore che venga trattenuto al lavoro oltre il periodo di prova si intende tacitamente confermato in servizio e la sua anzianità decorre dall'inizio del periodo di prova. Al medesimo sarà corrisposta la paga minima contrattuale della qualifica cui il lavoratore stesso verrà assegnato.

Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda e con le stesse mansioni.

Chiarimento a verbale all'art. 3 (Periodo di Prova).

I giorni lavorativi del periodo di prova si intendono consecutivi secondo l'orario di lavoro di fatto prestato dagli altri operai del medesimo reparto.

Art. 4.

APPRENDISTATO

E' considerato apprendista l'operaio che venga assunto dall'azienda tra i 14 ed i 20 anni di età allo scopo di conseguire la capacità necessaria per diventare lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico.

A sensi dell'art. 9 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la disciplina dell'apprendistato, il periodo di prova avrà la durata massima di due mesi. Scaduto detto periodo, senza che sia intervenuta disdetta, l'anzianità di servizio dell'apprendista decorrerà dal giorno dell'assunzione.

La durata dell'apprendistato viene fissata in:

— 4 anni per il conseguimento delle seguenti qualifiche:

molatori di IV categoria, decoratori di II categoria e curvatori di II categoria del settore degli specchi e cristalli;

— 3 anni per il conseguimento delle rimanenti qualifiche del predetto settore;

— 3 anni per gli uomini e le donne dei settori termometri ed apparecchi scientifici;

— 2 anni per gli uomini e le donne dei settori fiale e siringhe;

— 3 anni per gli ausiliari di tutti i settori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dettate dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dal relativo Regolamento.

Art. 5.

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

L'entrata nello stabilimento degli operai sarà regolata come segue:

a) il primo segnale sarà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto il cancello;

b) il secondo segnale sarà dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;

c) il terzo segnale sarà dato all'ora fissata per l'inizio del lavoro. A questo segnale sarà chiuso il cancello ed ogni operaio dovrà iniziare il lavoro.

Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari.

La cessazione del lavoro è indicata dal segnale dato all'ora della cessazione stessa.

Art. 6.

PASSAGGIO DI MANSIONI E DI CATEGORIA E CUMULO DI MANSIONI

L'operaio, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione della retribuzione globale.

All'operaio che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla propria dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione globale di fatto, la differenza tra i minimi tabellari delle due categorie.

Decorsi due mesi consecutivi nel disimpegno di mansioni inerenti alla categoria superiore, l'operaio avrà diritto al passaggio definitivo alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, aspettativa per cariche pubbliche e sindacali, chiamata alle armi, richiamo alle armi di durata non superiore a sette mesi, ecc., nel qual caso il compenso di cui al comma precedente spetterà per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.

Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprechè quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo.

In caso di passaggio definitivo a mansioni inferiori, sia per richiesta dell'operaio, sia per cessazione di attività di un reparto che comporti eventualmente l'impiego degli operai addetti a tale reparto in mansioni di categoria inferiore, la retribuzione sarà ragguagliata a tale inferiore categoria.

Se accetta le nuove mansioni inferiori, l'operaio conserva l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di mansione.

Art. 7.

REGOLAMENTO INTERNO

L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi prescritti dai vigenti accordi interconfederali sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile a tutti i lavoratori.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella fissata per legge, con un massimo di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni di legge e quelle per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Art. 9.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o mansioni di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle leggi in vigore.

I suddetti lavoratori che non siano già disciplinati dalle tabelle salariali nazionali, saranno retribuiti per le prime otto ore con la paga oraria della corrispondente categoria degli operai ausiliari; per la nona e la decima ora, con l'anzidetta paga oraria ridotta al 45 %.

Per i settori di lavorazione per i quali esistano specifiche tabelle di incasellamento per lavoratori discontinui, ferma restando la paga tabellare di riferimento, la nona e la decima ora saranno retribuite riducendo la paga oraria al 45 %.

Art. 10.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero di cui all'art. 8 e deve avere carattere eccezionale.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle 6.

E' lavoro festivo, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui appresso, quello effettuato in giornata di riposo compensativo di lavoro domenicale, di domenica senza riposo compensativo e nelle giornate di festività nazionale di cui agli articoli 11 e 12.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

lavoro straordinario diurno feriale (1ª e 2ª ora)	21 %
lavoro straordinario diurno feriale (ore successive)	30 %
lavoro straordinario notturno	50 %
lavoro in giorni festivi	52 %
lavoro notturno compreso in turni avvicendati	9 %
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	30 %
lavoro straordinario festivo (oltre l'orario contrattuale)	55 %
lavoro svolto normalmente di notte	20 %

Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Le percentuali suddette verranno calcolate sulla paga unificata di fatto più contingenza e, per i cottimisti, sulla paga unificata di fatto maggiorata della percentuale minima contrattuale di cottimo più contingenza.

Per quanto riguarda il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, si fa riferimento alle norme di legge.

Compatibilmente con le esigenze aziendali, sono esonerati dal lavoro straordinario festivo e notturno i lavoratori che frequentano scuole serali o festive.

Chiarimento a verbale all'art. 10 (*Lavoro straordinario, notturno e festivo*).

In relazione alla percentuale di maggiorazione del 9 % per il lavoro notturno compreso in turni avvicendati si conviene che verrà conservato l'eventuale maggiore ammontare in cifra attualmente corrisposto per lo stesso titolo.

Art. 11.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile);
la Festa del Lavoro (1° maggio);
la Fondazione della Repubblica (2 giugno);
il giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre);

c) Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì di Pasqua (mobile);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);

d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Qualora la ricorrenza del S. Patrono venisse a cadere in giornata di festività nazionale o infrasettimanale le organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori interessate stabiliranno di comune accordo la sostituzione della festa del Santo Patrono con altra giornata.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti *b)* e *c)* si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per le festività del Santo Patrono di cui al punto *d)*.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica e non potrà avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle aziende od ai lavoratori regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato e si chiamerà riposo compensativo.

Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissata, al lavoratore non preavvertito almeno 48 ore prima sarà dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 13.

SOSPENSIONI DI LAVORO

Le sospensioni del lavoro disposte dall'azienda non interrompono l'anzianità agli effetti del presente contratto.

Trascorsi quindici giorni dall'inizio della sospensione, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni sindacali per il prolungamento di tale periodo, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro, con diritto all'intera indennità di anzianità, ai ratei delle ferie e della gratifica natalizia maturati, nonchè al preavviso.

Art. 14.

RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI

In caso di riduzione di lavoro, la ditta procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro od alla formazione di turni prima di ridurre il personale.

Art. 15.

INTERRUZIONI DI LAVORO

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.

In caso di interruzione di lavoro che nella giornata superi i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

Art. 16.

RECUPERI

E' ammesso il recupero a salario normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate dalle parti, nel limite massimo di 12 ore complessive e purchè il recupero non superi l'ora giornaliera e sia effettuato in un periodo di tempo non superiore a quattro settimane immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 17.

FERIE

L'operaio che ha una anzianità di dodici mesi presso l'Azienda ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a:

— 12 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 8 anni;

— 14 giorni lavorativi per anzianità oltre 8 anni e fino a 15 anni;

— 16 giorni lavorativi per anzianità oltre i 15 anni e fino a 21 anni;

— 18 giorni lavorativi per anzianità oltre i 21 anni.

Durante il periodo feriale dovrà essere corrisposta la retribuzione unificata di fatto computata secondo il completo orario contrattuale di cui all'art. 8 del presente Contratto.

Il periodo feriale non può iniziare di domenica o in giornata di festività.

Qualora nel corso del periodo feriale venissero a cadere festività nazionali o infrasettimanali che, a termine dell'art. 11 diano luogo al relativo trattamento economico di festività, questo sarà corrisposto all'operaio in ferie, senza che si dia luogo al prolungamento del periodo feriale.

La scelta dell'epoca per il godimento delle ferie sarà fatta di comune accordo fra le parti, compatibilmente con le esigenze di lavoro, contemporaneamente per reparto, per scaglioni o individualmente. Comunque, nei limiti del possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro, l'azienda terrà conto degli eventuali desideri dei lavoratori.

Non è ammessa la rinuncia al godimento delle ferie.

Allorquando per giustificate esigenze aziendali un operaio non possa fruire del periodo di riposo annuale, dovrà allo stesso corrispondersi la indennità sostitutiva per ferie non godute pari alla intera retribuzione di fatto.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro comunque avvenuta, anche nel corso del primo anno di servizio, all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di anzianità.

Nel caso che l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie. l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede come per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse, secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio.

Il pagamento delle ferie deve essere effettuato anticipatamente.

Art. 18.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale si fa riferimento alle norme dell'accordo interconfederale vigente. Per altro il periodo di congedo viene elevato a 10 giorni consecutivi.

In relazione a quanto sopra spetta agli operai di ambo i sessi un assegno di importo pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza Sociale a tale titolo.

Le disposizioni di cui sopra si intenderanno integrate o sostituite fino a concorrenza da quelle derivanti da norme di legge o da accordi interconfederali che dovessero intervenire in materia.

Art. 19.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate.

Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

In caso di malattia, l'operaio è obbligato, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, ad avvertire l'azienda non oltre le 24 ore.

Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 32.

Art. 20.

CONTEGGIO PAGA

La paga sarà effettuata secondo le consuetudini locali, settimanalmente, quindicinalmente, o per altro periodo, mediante buste sulle quali saranno specificati, oltre i singoli elementi di competenza che la compongono, le eventuali trattenute che su essa gravano, il nome del lavoratore, la categoria di appartenenza ed il periodo di paga cui si riferiscono le mercedi.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; per gli errori di pura contabilità, contestati dall'operaio entro 5 giorni da quello della paga, l'ufficio mano d'opera provvederà all'immediato regolamento delle differenze allo stesso spettanti. Trascorso tale periodo le differenze segnalate successivamente saranno comprese nella busta del periodo paga immediatamente seguente.

Gli errori derivanti da incompleta o errata applicazione contrattuale possono essere contestati dall'operaio entro un anno.

Art. 21.

TRATTAMENTO PERSONALE FEMMINILE

Alle operaie che fossero adibite a lavori compiuti tradizionalmente da personale maschile, sarà corrisposto il trattamento salariale previsto per il personale maschile a parità di lavoro ed a parità di capacità e di rendimento.

Art. 22.

FORME DI PRESTAZIONE DI LAVORO - RETRIBUZIONE

La retribuzione dei lavoratori considerata nel presente contratto può essere stabilita ad economia o cottimo (individuale o collettivo) secondo gli accordi intervenuti o che possono intervenire direttamente tra le parti.

Ove particolari caratteristiche di lavorazione lo consiglino potranno essere adottati premi di produzione, previo accordo tra le parti.

Il guadagno minimo dell'operaio lavorante a cottimo non potrà risultare inferiore al 9%, oltre i minimi di paga *contrattuale e per il periodo normalmente considerato.*

Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa, nei periodi sopraindicati, abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 9%.

Agli operai ammessi alla lavorazione a cottimo dovranno essere comunicati per iscritto l'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario corrispondente.

Stabilizzate che saranno le tariffe di cottimo, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate, a meno che si verifichino modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro; in tale caso si procederà alla variazione delle tariffe di cottimo, in proporzione della variazione di tempo che le modifiche stesse potranno determinare.

Il periodo di assestamento di cui sopra potrà avere la durata massima di tre quindicine.

Per i cottimi di breve durata, dovrà intendersi per periodo di assestamento il lasso di tempo strettamente necessario perchè il cottimo si normalizzi.

Nel caso in cui l'operaio lavorando a cottimo non riesca a conseguire il guadagno minimo previsto di cui al secondo comma, per ragioni indipendenti dalla sua volontà o capacità, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo di cottimo.

Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia, nella medesima lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesta all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, oppure in conseguenza della organizzazione del lavoro l'operaio sia vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo ed in entrambi i casi sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, dovrà essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima contrattuale di cottimo.

Chiarimento a verbale all'art. 22 (Forme di prestazione lavoro - Retribuzione).

I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, potranno, con accordi locali, partecipare ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intenderà in tal caso riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda.

Art. 23.

PREMIO DI ANZIANITÀ

Agli operai, all'atto del compimento del dodicesimo anno, del ventiduesimo anno e del trentesimo anno di anzianità continuativa presso la stessa azienda, calcolata a partire dal 1° gennaio 1948, verrà corrisposto una volta tanto un premio di anzianità nelle seguenti rispettive misure:

— al compimento del 12° anno: 100 ore di retribuzione globale;

— al compimento del 22° anno: 165 ore di retribuzione globale;

— al compimento del 30° anno: 225 ore di retribuzione globale.

L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione percepita dall'operaio al momento del godimento del premio.

Per gli operai in servizio antecedentemente al 1° gennaio 1948 l'anzianità dagli stessi maturata fino a tale data sarà riconosciuta, ai fini del computo dell'anzianità stessa per la liquidazione del premio, nella misura del 50 %.

L'anzianità valida agli effetti del diritto al premio di anzianità non deve essere stata interrotta da risoluzione del rapporto di lavoro, salvo naturalmente il caso che tale risoluzione sia stata revocata dall'azienda, con riconoscimento di anzianità pregressa.

Nel caso che nel passato sia stato già corrisposto un premio o indennità allo stesso fine, l'importo di tale eventuale premio o indennità già corrisposto sarà ragguagliato ad ore in relazione alla retribuzione vigente al momento della concessione del premio o indennità ed il numero delle ore così ricavato sarà detratto dalle ore di retribuzione che in base al presente articolo dovranno essere corrisposte all'operaio.

Art. 24.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle feste di Natale verrà corrisposta agli operai una gratifica natalizia nella misura prevista dall'Accordo Interconfederale vigente, allegato al presente contratto (v. allegato n. 1) o da successivi eventuali accordi interconfederali. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante *il corso* dell'anno, all'operaio saranno concessi tanti dodicesimi di gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa, e ciò a termini del citato accordo interconfederale.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questo effetto, come mese intero.

Non saranno detratti i ratei di gratifica natalizia afferenti a periodi di assenza per malattia ed infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto e per gravidanza nei limiti di astensione obbligatoria previsti dalla legge.

Art. 25.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI

L'operaio che riceva in consegna dal suo capo reparto gli utensili od il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni, ne rilascerà regolare ricevuta.

L'uso degli attrezzi di proprietà dell'operaio dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro, e detti attrezzi verranno regolarmente elencati. In tale caso l'impresa corrisponderà all'operaio un

compenso o indennità per l'uso degli attrezzi di proprietà di quest'ultimo da concordarsi tra le parti interessate.

Il datore di lavoro potrà, in qualunque momento, sostituire con attrezzi propri quelli di proprietà dell'operaio.

Il lavoratore che sia stato messo nelle condizioni di poterlo fare è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventuali, che non derivino da uso e logorio e sempre che siano, dopo regolare accertamento, a lui imputabili.

L'operaio non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del capo reparto. In caso di inosservanza la Direzione potrà rivalersi sul salario per i danni arrecati al materiale.

Art. 26.

TRASFERTE

All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori Comune, oltre alla normale retribuzione di fatto per le ore di lavoro prestate, dovrà essere corrisposto:

a) il pagamento delle ore trascorse in viaggio, fino ad un massimo di 8 ore nella giornata;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;

c) il rimborso per eventuali altre spese sostenute per il necessario espletamento della missione;

d) il rimborso per spese di vitto e alloggio da concordarsi preventivamente fra le parti;

e) una indennità dal 12 al 20 % della retribuzione giornaliera da concordarsi tra le organizzazioni locali o provinciali comprensiva della contingenza, se la missione dura oltre le 24 ore.

L'indennità di cui alla lettera *e*) è corrisposta nella misura del 12 % dopo il primo mese e nei casi in cui la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle missioni che l'operaio disimpegna normalmente (esempio: autista non adibito ad altre mansioni).

Art. 27.

TRASFERIMENTI

All'operaio dipendente, che sia trasferito da uno stabilimento ad altro nella stessa azienda, situato in diversa località, che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio dell'operaio, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonchè delle masserizie.

Oltre a quanto sopra previsto gli verrà corrisposta una indennità di trasferimento pari a 100 ore di retribuzione globale, se non ammogliato, e a 200 ore di retribuzione globale, se ammogliato.

L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di affitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

L'operaio trasferito non potrà avere nella nuova sede un trattamento economico inferiore a quello che percepiva prima del trasferimento, salvo quanto riguarda la indennità di contingenza.

L'operaio che non accetti il trasferimento e sia conseguentemente licenziato, avrà diritto al trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 33.

Art. 28.

SERVIZIO MILITARE

Al lavoratore chiamato alle armi per adempiere al servizio di leva, o per richiamo, l'azienda dovrà conservare il posto, ed il periodo prestato sotto le armi verrà computato agli effetti della maturazione delle indennità di cui all'art. 36.

Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi all'azienda nel termine di trenta giorni; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Per ogni altro effetto, sia per quanto riguarda la chiamata alle armi per obblighi di leva, che per richiamo, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29.

TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o di infortunio l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) mesi 7 per anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti;

b) mesi 8 per anzianità di servizio da 8 a 15 anni compiuti;

c) mesi 10 per anzianità di servizio oltre i 15 anni.

Qualora l'assenza per malattia si protragga oltre il terzo giorno, l'operaio, entro le 24 ore successive, è tenuto a far pervenire alla Direzione dello stabilimento il certificato medico.

L'azienda ha la facoltà in qualsiasi momento di far controllare dal proprio medico di fiducia lo stato di malattia dell'operaio.

L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennità di anzianità, ecc.).

Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Uguale trattamento, esclusa la indennità sostitutiva del preavviso, competerà all'operaio che risolve il rapporto di lavoro allorchè la prosecuzione della malattia oltre i termini di conservazione del posto non gli consenta di riprendere servizio.

Ove, superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, nè ad iniziativa dell'azienda nè ad iniziativa del lavoratore, il rapporto di lavoro stesso rimarrà sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Per quanto concerne il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale.

Art. 30

PREVENZIONE MALATTIE PROFESSIONALI

Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici, aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 31.

MATERNITÀ

Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all'art. 29 del presente Contratto, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreché dette norme risultino più favorevoli per l'operaia.

Art. 32.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni alle norme disciplinari del presente contratto o ai regolamenti interni potranno essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con i provvedimenti seguenti:

1) richiamo verbale;

2) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;

3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

4) licenziamento in tronco ai sensi dell'art. 33.

Ricade sotto i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2 l'operaio che:

a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso e senza giustificati motivi;

c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;

d) arrechi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;

e) sia trovato addormentato;

f) introduca abusivamente bevande alcooliche;

g) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;

h) si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;

i) trasgredisca alle disposizioni del presente contratto ed ai regolamenti interni o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione prevista dal punto 3.

L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali aziendali o in mancanza di queste alla Cassa Mutua.

Art. 33.

LICENZIAMENTO PER PUNIZIONE

Potranno essere licenziati, senza preavviso nè indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:

a) furto o danneggiamento volontario o commesso con colpa grave al materiale dello Stabilimento o al materiale di lavorazione;

b) trafugamento di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi;

c) rissa grave nell'interno del reparto di lavorazione;

d) lavorazione, costruzione o commercio per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*) e *d*) l'operaio è tenuto a risarcire il danno eventuale all'azienda.

Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con la corresponsione dell'indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) rissa nello stabilimento;

c) lavorazione o costruzione, nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio conto o per conto di terzi;

d) recidiva nelle medesime mancanze di cui allo art. 32 che abbiano dato luogo a tre sospensioni entro l'anno;

e) trasgressioni previste al punto *i*) dell'art. 32 relative alla morale ed alla sicurezza, che comportino una gravità tale da non risultare adeguata nel caso concreto, l'applicazione della sospensione.

Art. 34.

PREAVVISO

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 33 o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

6 giorni fino a 5 anni di anzianità;

8 giorni oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità;

10 giorni oltre 10 anni di anzianità.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Il preavviso decorre dal giorno immediatamente successivo a quello della notifica.

A tutti gli effetti del presente contratto il preavviso si computa nell'anzianità.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 35.

DIMISSIONI

All'operaio dimissionario competono le seguenti percentuali della indennità di anzianità:

1) 50% per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino a 4 anni compiuti;

2) 75% per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 10 anni compiuti;

3) 100% per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche nel caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne o per malattia od infortunio o postumi consecutivi determinanti invalidità dopo trascorso il periodo di conservazione del posto previsto dall'art. 29 del presente contratto, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Per gli apprendisti il compimento del secondo anno di servizio agli effetti del trattamento di cui al punto 1) deve essere computato dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.

Art. 36.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 33, la Azienda dovrà corrispondere le seguenti indennità:

per indennità maturata fino al 31 dicembre 1941 il calcolo della indennità di licenziamento sarà effettuato sulla base delle seguenti misure:

3 giorni per ogni anno compiuto di anzianità;

per anzianità maturata dal 1° gennaio 1942 fino al 31 dicembre 1948 il calcolo dell'indennità di licenziamento sarà effettuato sulla base delle seguenti misure:

4 giorni per ogni anno compiuto di anzianità fino a 19 anni compiuti;

5 giorni per ogni anno oltre i 19 anni compiuti;

per anzianità maturata dal 1° gennaio 1949 il calcolo della indennità di licenziamento sarà effettuato sulla base delle seguenti misure:

5 giorni per ogni anno, per anzianità da 1 a 2 anni compiuti;

6 giorni, per ogni anno, per anzianità oltre i 2 anni e fino a 6 anni compiuti;

9 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 6 anni e fino a 10 anni compiuti;

11 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 10 anni e fino ai 17 anni compiuti;

15 giorni per ogni anno, per anzianità oltre i 17 anni compiuti.

Le maggiori indennità previste dal precedente comma non verranno corrisposte per l'anzianità già maturata alla data del 31 dicembre 1948; però tale anzianità sarà computata agli effetti del diritto della maggiore indennità maturata a partire dal 1° gennaio 1949.

Le suddette indennità, da computarsi ai sensi dello art. 2121 C.C., saranno calcolate sulla base della retribuzione giornaliera di cui all'art. 8 del presente contratto.

Agli effetti della liquidazione della indennità di licenziamento, le frazioni di anno si computano in dodicesimi.

Ove l'operaio alla risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato un anno di anzianità gli verrà liquidata la frazione di indennità in proporzione ai mesi di servizio.

La gratifica natalizia e la indennità di mensa sono computate nella retribuzione ai fini del calcolo della indennità di licenziamento.

La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati nei commi 1, 2, 3, attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.

Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si è inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 C.C., mediamente favorendo le anzianità più elevate.

Art. 37.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 C.C.

Resta fermo che verranno liquidati agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la gratifica natalizia o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato all'operaio defunto in caso di normale licenziamento.

Art. 38.

CALCOLO INDENNITÀ

La liquidazione delle ferie, dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di licenziamento, sarà calcolata come segue:

a) se l'operaio lavora ad economia sulla base della ultima retribuzione globale percepita;

b) se l'operaio lavora a cottimo o ad altra forma di incentivo sulla media della retribuzione globale afferente alle ultime due quindicine o alle ultime quattro settimane di prestazione d'opera.

Art. 39.

CERTIFICATO DI LAVORO

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che l'abbia determinata, l'azienda rilascerà all'operaio, nel caso che questi non sia in possesso del libretto di lavoro, un certificato con la indicazione del tempo durante il quale l'operaio stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate.

Art. 40.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

I danni che importino trattenute per risarcimento debbono essere contestati all'operaio non appena venuti a conoscenza della azienda.

Le relative ritenute dovranno essere rateizzate in modo che l'importo di ogni singola ritenuta non superi il 10% della retribuzione netta globale di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual caso l'azienda potrà trattenere la somma residua dovuta dall'operaio sulle competenze al medesimo spettanti.

Art. 41.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli all'operaio attualmente in servizio, non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute « ad personam ».

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CATEGORIE SPECIALI (GIÀ EQUIPARATI)

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai lavoratori intermedi definiti e ripartiti in base alle norme dei concordati interconfederali — art. 31 e art. 32, I e II comma del concordato 23 maggio 1946 per l'Italia Centro-Meridionale e art. 33 del concordato 27 ottobre 1946 per l'estensione alle provincie dell'Italia settentrionale dei criteri per la identificazione e classificazione degli appartenenti alle categorie intermedie — già chiamati equiparati — previsti dal citato accordo 23 maggio 1946 — si applicano le disposizioni della presente regolamentazione.

Tali disposizioni saranno mantenute semprechè non intervengano nuovi eventuali accordi di carattere generale al riguardo.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione dei lavoratori ai quali si riferisce la presente regolamentazione avverrà a norma delle disposizioni di legge vigenti e verrà comunicata all'interessato con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato e del relativo trattamento economico.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in 15 giorni, prorogabili a 30 di comune accordo. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova, senza preavviso nè indennità.

Il lavoratore, che nel corso o al termine del periodo di prova, non venga trattenuto o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore compiute in base alla paga corrispondente al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

Il lavoro prestato nel periodo di prova, qualora sia seguito da conferma anche tacita, va computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità.

Art. 4.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA ALLA CATEGORIA SPECIALE

In caso di passaggio dell'operaio alla categoria speciale (già equiparati) nella stessa Azienda, il lavoratore avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto « ex novo » con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale pari a 6 mesi di anzianità per ogni due anni compiuti di anzianità con la qualifica di operaio.

Tale maggiore anzianità convenzionale sarà considerata esclusivamente agli effetti dei seguenti istituti contrattuali:

a) malattia;

b) dimissioni, nel caso che l'abbandono del servizio avvenga almeno 3 anni dopo il passaggio alla categoria speciale;

c) indennità di licenziamento.

Per le ferie e il preavviso valgono le norme stabilite dai rispettivi articoli.

All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegue il passaggio alla categoria speciale e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso dei singoli periodi di continuato servizio necessario per la concessione, rispettivamente, del primo, secondo e terzo scaglione del premio di anzianità di cui all'art. 23 del Titolo II (operai), deve essere concesso il relativo premio con le modalità sottoindicate, al compimento dei singoli periodi interrotti indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.

La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio, vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti dodicesimi nel caso del primo scaglione, a tanti decimi nel caso del secondo scaglione e a tanti ottavi nel caso del terzo scaglione del corrispondente premio per gli operai quanti sono gli anni di intero servizio che, nel periodo interrotto, il lavoratore ha prestato nella categoria operaia.

La corresponsione di cui sopra, assorbe fino alla concorrenza il relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.

Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianità di servizio, ai fini della concessione del premio di anzianità, l'anzianità di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 9 della presente regolamentazione.

Art. 5.

MUTAMENTO DI MANSIONI

Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica.

Al lavoratore che sia destinato per incarico della Direzione o di chi per essa a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita (esclusi gli aumenti periodici di anzianità) e quella minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni, il lavoratore sarà senz'altro passato alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'orario normale giornaliero di cui allo art. 8 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

E' lavoro festivo quello effettuato in giornata di riposo compensativo, di domenica e durante le festività di cui all'art. 7 seguente.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

lavoro straordinario diurno feriale (prima ora	21%
lavoro straordinario diurno feriale (ore successive	30%
lavoro straordinario notturno	50%
lavoro in giorni festivi	52%
lavoro notturno compreso in turni avvicendati	9%
lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	35%
lavoro straordinario festivo (oltre l'orario contrattuale)	55%
lavoro svolto normalmente di notte . . .	20%
lavoro domenicale con riposo compensativo	10%

Le maggiorazioni in percentuale sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Le percentuali suddette vanno calcolate sulla quota oraria di paga di fatto in essa compresa l'indennità di contingenza.

Art. 7.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile);
la Festa del Lavoro (1° maggio);
la Fondazione della Repubblica (2 giugno);
il giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre);

c) Capodanno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì di Pasqua (mobile);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
Santo Stefano (26 dicembre);

d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di cui alle lettere *b*) e *c*), le Organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori interessate stabiliranno, di comune accordo, la sostituzione della festa del S. Patrono con altra giornata.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti *b*) e *c*) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia, uguali norme e trattamento economico saranno osservati per le festività del S. Patrono di cui al punto *d*).

Art. 8.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Sono elementi retributivi mensili i seguenti:

1) paga mensile (minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);

2) quote aggiuntive di contingenza ed indennità corrisposte con carattere continuativo e di ammontare determinato.

Sono elementi aggiunti della retribuzione i seguenti:

a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turno;

b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennità di cassa);

c) provvigioni, interessenze, ecc.;

d) gratifica natalizia ed altre eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Gli elementi retributivi ed aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli del presente contratto.

Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria della paga mensile di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo si divide la paga stessa per 26 e per 180.

Art. 9.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione per ogni biennio di anzianità di servizio maturata dopo il compimento del ventesimo anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) e nella medesima categoria di appartenenza, avrà diritto, indipendentemente da qualsiasi

aumento, ad una maggiorazione del 5 % calcolata sul minimo contrattuale mensile proprio della categoria cui appartiene il lavoratore.

Tale aliquota, per l'anzianità maturata sino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale mensile della categoria di appartenenza del lavoratore e dell'indennità straordinaria; per l'anzianità maturata dopo tale data, invece, l'aliquota stessa è calcolata oltre che sul minimo contrattuale mensile e della indennità straordinaria della categoria di appartenenza del lavoratore, anche sull'indennità di contingenza liquidata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini del computo degli aumenti periodici si considera un massimo di 11 (undici) bienni per ogni categoria.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi in atto alle singole scadenze mensili.

Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità — per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza — si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Resta acquisito per i lavoratori attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1939, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età e di quella maturata antecedentemente al passaggio di categoria.

In caso di passaggio del lavoratore dalla II alla I categoria, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 55 % in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici, nonchè il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla I categoria.

Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale della nuova categoria, maggiorata del riporto del 55 % degli scatti di cui al comma precedente.

Restano ferme, come segue, le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 aumentati ai sensi dell'Accordo Interconfederale 12 giugno 1954.

Uomini (superiori ai 20 anni):

I Categoria L. 385; II Categoria L. 333.

Donne (superiori ai 20 anni):

I Categoria L. 338; II Categoria L. 291.

Chiarimento a verbale all'art. 9.

Si chiarisce che le cifre forfettarie di cui all'ultimo comma dell'art. 9 saranno corrisposte in aggiunta agli scatti maturati antecedentemente al 14 giugno 1952.

Art. 10.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui agli articoli 13, 14, 15 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, disposti dall'azienda o dalle competenti autorità, la paga globale mensile, la contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia, di cui ai vigenti accordi interconfederali, verrà corrisposta nella misura di una mensilità di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.

Non saranno detratti i ratei di gratifica natalizia afferenti a periodi di assenza per malattia ed infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto e per gravidanza nei limiti di astensione obbligatoria previsti dalla legge.

La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.

Art. 12.

FERIE

Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini qui sotto elencati.

15 giorni per anzianità sino a 5 anni;

20 giorni per anzianità da oltre 5 anni e sino a 10 compiuti;

23 giorni per anzianità da oltre 10 anni e sino a 18 compiuti;

26 giorni per anzianità oltre 18 anni e sino a 22 anni compiuti;

27 giorni per anzianità oltre i 22 anni.

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud) è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50 % della sua entità.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche cadenti nel periodo di ferie assegnate al dipendente, domeniche le quali daranno luogo al prolungamento del periodo feriale.

Le altre festività che cadono durante il periodo feriale daranno luogo alla corresponsione di una quota giornaliera della retribuzione di fatto o al prolungamento del periodo feriale, secondo le esigenze aziendali.

La scelta dell'epoca delle ferie sarà fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.

Non è ammessa la rinuncia e la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.

In caso di licenziamento, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso.

Sempre in caso di licenziamento il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale non compiuto sempre che non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati.

Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda è tenuta ad usargli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella località ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26 del Titolo II (Operai) del presente Contratto.

Art. 13.

MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio, il lavoratore, non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianità ininterrotta di servizio fino a 5 anni compiuti; di 8 mesi oltre i 5 anni e di 10 mesi oltre i 12 anni, e percepirà nel primo caso l'intera retribuzione per i primi due mesi e metà di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e metà per i successivi cinque mesi nel secondo caso e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e metà per i successivi cinque mesi per il terzo caso.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo oltre quelli previsti al precedente comma, pari alla metà dei periodi stessi.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:

a) per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti mesi 3 più 6 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;

b) per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 12 anni compiuti mesi 4,5 + 7 5 = 12 di cui 4 ½ ad intera retribuzione globale e 7 ½ a metà retribuzione globale;

c) per anzianità di servizio oltre i 12 anni, mesi 6 + 9 = 15 di cui 6 ad intera retribuzione globale e mesi 7 ½ a metà retribuzione globale.

L'anzidetto trattamento economico verrà corrisposto dall'azienda in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali ed assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda.

L'azienda ha la facoltà di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia.

Qualora la malattia perduri oltre il termine sopra indicato, è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto su richiesta del lavoratore, con la corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'articolo 18.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda a licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 14.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il caso di matrimonio sarà concesso al lavoratore un permesso di giorni 14, con decorrenza della retribuzione che sarà corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza Sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.

Tale congedo non si computa nel periodo di ferie o di preavviso.

Art. 15.

GRAVIDANZA E PUERPERIO

Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Durante l'assenza competerà alla lavoratrice il trattamento previsto dalle disposizioni di legge. Al rientro in servizio la lavoratrice, qualora il trattamento economico goduto risulti inferiore a quello che le sarebbe spettato in base alle disposizioni del precedente Contratto (e precisamente l'intera retribuzione durante i primi quattro mesi e metà di essa per i successivi due mesi) avrà diritto al relativo conguaglio.

L'Azienda avrà diritto di dedurre dal trattamento economico spettante alla lavoratrice quanto la lavoratrice stessa abbia percepito per atti di previdenza compiuti dalla Azienda allo stesso titolo.

Se durante il periodo di gravidanza e puerperio interverrà malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13 a partire dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa, quando queste risultino più favorevoli alla lavoratrice.

Art. 16.

SERVIZIO MILITARE

Al lavoratore chiamato alle armi per adempiere al servizio di leva, o per richiamo, l'azienda dovrà conservare il posto, ed il periodo prestato sotto le armi verrà computato agli effetti della maturazione della indennità di cui all'art. 18.

Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi all'azienda nel termine di trenta giorni;

in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Per ogni altro effetto, sia per quanto riguarda la chiamata alle armi per obblighi di leva, che per richiamo, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17.

PREAVVISO

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.

Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso per licenziamento:

ANNI DI SERVIZIO	1ª categoria	2ª categoria
Fino a 5 anni compiuti	1 mese	½ mese
Oltre i 5 anni e fino ai 10 anni compiuti	1 mese e ½	1 mese
Oltre i 10 anni	2 mesi	1 mese e ½

I termini di cui alla precedente tabella sono ridotti della metà nel caso di dimissioni del lavoratore.

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50 % della sua entità.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso.

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è considerato anzianità utile agli effetti del computo della indennità di licenziamento.

Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 18.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 33 del Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, al lavoratore compete, per l'anzianità maturata successivamente alla assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) ed in ogni caso non prima del 1° gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia Settentrionale e del 1° aprile 1946, nelle provinee dell'Italia Centro-meridionale (una indennità pari a 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità maturata presso l'azienda).

Per l'anzianità successiva al 1° gennaio 1949, l'indennità di licenziamento verrà liquidata, per ogni anno di anzianità, nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile.

La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennità di contingenza.

Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi.

Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianità, si fa riferimento all'art. 2121 del Codice civile.

Art. 19.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennità di anzianità prevista dall'art. 18 della presente regolamentazione:

il 50 % per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

il 75 % per anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 10 anni compiuti;

il 100 % per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale (ex equiparati) di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo sempre che il lavoratore non sia stato liquidato all'atto del passaggio dalla qualifica di operaio a quella speciale (ex equiparati); nel qual caso varrà l'anzianità convenzionale di cui all'art. 4 precedente.

Il 100 % dell'indennità di anzianità è dovuto ai dimissionari per causa di malattia o di infortunio ed alle donne, dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza.

Lo stesso trattamento di cui al precedente comma verrà usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianità di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60, e se donne gli anni 55.

Art. 20.

RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE

Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute al Titolo II (disposizioni relative agli operai) del presente contratto, ad eccezione delle norme relative agli articoli: 4, 13, 14, 15, 16, 20 e 23.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMPIEGATI

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione viene effettuata a mezzo di lettera diretta all'interessato nella quale sarà specificato:

1) la data di assunzione;

2) l'ine[illegible]ione sommaria delle mansioni cui l'impiegato deve attendere e la categoria alla quale viene assegnato;

3) la località ove deve prestare servizio;

4) il trattamento economico iniziale;

5) la durata dell'eventuale periodo di prova;

6) l'indicazione che il rapporto viene regolato dal presente contratto collettivo di lavoro e da eventuali successive sue modifiche;

7) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:

1) la carta di identità o documento equipollente;

2) libretto di lavoro;

3) documenti assicurativi;

4) stato di famiglia;

5) eventuali certificati comprovanti il titolo di studio o le precedenti occupazioni.

L'azienda terrà presso l'Ufficio Personale una copia del presente contratto collettivo di lavoro che potrà essere consultata dagli impiegati.

Art. 2.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.

Comunque, agli effetti della indennità di cui all'articolo 32 si considererà come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni, salvo però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attività aziendale.

L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.

Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennità di licenziamento.

Non si applicano per altro le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo si intenderà ridotto rispettivamente a quattro e a due mesi per i seguenti impiegati:

a) per gli amministrativi che abbiano già prestato servizio con analoghe mansioni, per almeno un triennio, presso altre aziende;

b) per i tecnici che abbiano già prestato servizio, con analoghe mansioni, per almeno un triennio, presso altre aziende che esercitavano la stessa attività.

La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non ne è ammessa nè la protrazione, nè la rinnovazione.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso; lo stipendio non potrà essere inferiore ai minimi fissati per le categorie alle cui mansioni l'impiegato è stato assegnato; la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità.

Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento, durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria, o durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora il licenziamento avvenga oltre i limiti predetti all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio e la sua anzianità avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di assunzione.

All'impiegato che venga licenziato durante il periodo di prova, ma dopo trascorso almeno un mese di servizio, verranno concessi i ratei della tredicesima mensilità con le disposizioni di cui all'art. 18.

Le norme relative alla Previdenza degli impiegati di cui all'articolo 28 non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 4.

CATEGORIE

Le categorie impiegatizie previste a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti:

1ª categoria:

tecnici ed amministrativi: impiegati di concetto con funzioni direttive. Sono coloro che abbiano funzioni direttive nonchè coloro che, svolgendo mansioni di concetto, abbiano discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa per il buon andamento di fondamentali

attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda e dai titolari della medesima:

2ª categoria:

tecnici ed amministrativi: impiegati di concetto. Sono coloro che svolgono mansioni di concetto;

3ª categoria:

tecnici ed amministrativi: impiegati d'ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B). Appartengono al gruppo B della 3ª categoria coloro che svolgono mansioni che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza o pratica d'ufficio.

Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie sopra indicate, nonchè quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, non definite in sede aziendale, sono demandate all'esame di un Collegio Tecnico disciplinate dalle norme previste dall'annesso regolamento del 28 luglio 1959 che fa parte integrante del presente contratto.

Art. 5.

PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti alcun peggioramento economico nè un mutamento sostanziale della sua posizione.

All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni totalmente o parzialmente rientranti nella categoria superiore alla sua dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita (esclusi gli aumenti periodici di anzianità) e quella minima della predetta categoria superiore.

Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno delle mansioni proprie della categoria superiore avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, fatte salve le eccezioni di cui al seguente comma. L'anzidetto periodo di tre mesi potrà anche non essere svolto continuativamente, purchè, entro otto mesi dall'inizio del mutamento di mansioni, venga compiuto nella nuova mansione un periodo continuativo di mesi due e questo sia completato con ulteriori periodi comunque non inferiori, ciascuno, a giorni sei.

Qualunque sia la durata dell'espletamento dell'incarico non potrà aver luogo il passaggio di categoria nei casi in cui l'impiegato assente ha diritto alla conservazione del posto, come ad esempio nell'ipotesi di: sostituzione di altro impiegato assente per malattia, per ferie, per aspettativa, per richiamo alle armi (di durata non superiore a quella del servizio di leva), per servizio di leva, per gravidanza e puerperio e per trasferta, a condizione che l'assenza per quest'ultimo motivo non superi il periodo di un anno. Qualora invece si verifichi la mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti mansioni, avverrà il passaggio alla categoria superiore secondo le modalità e le norme del terzo comma del presente articolo.

Art. 6.

PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA — PASSAGGIO DALLA CATEGORIA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA

In caso di passaggio dell'operaio alla qualifica impiegatizia nella stessa azienda o di passaggio dalla categoria intermedia alla qualifica impiegatizia sempre nella stessa azienda, l'operaio o l'appartenente alla categoria speciale avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Egli si considererà assunto *ex novo* con la nuova qualifica, con il riconoscimento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato, pari a 4 mesi per ogni anno di anzianità con la qualifica di operaio o di appartenente alla categoria intermedia.

Tale maggiore anzianità convenzionale sarà considerata esclusivamente agli effetti dei seguenti istituti contrattuali:

a) ferie;

b) malattia;

c) dimissioni, nel caso che l'abbandono del servizio avvenga almeno tre anni dopo il passaggio alla qualifica impiegatizia;

d) preavviso;

e) indennità di licenziamento,

fatta eccezione per l'appartenente alla categoria speciale, passato alla qualifica impiegatizia, il quale, ai soli effetti delle ferie e del preavviso, conserverà l'eventuale trattamento più favorevole spettantegli per la sua anzianità di appartenente alla categoria speciale.

All'operaio che, successivamente alla data di applicazione del presente contratto, consegue il passaggio alla categoria impiegatizia e nei cui confronti si interrompa, quindi, il decorso dei singoli periodi di continuato servizio necessario per la concessione, rispettivamente, del primo, secondo e terzo scaglione del premio di anzianità di cui all'art. 23 del Titolo II (operai), deve essere concesso il relativo premio con le modalità sottoindicate, al compimento dei singoli periodi interrotti indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.

La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio, vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, è ragguagliata a tanti dodicesimi nel caso del primo scaglione, a tanti decimi nel caso del secondo scaglione e a tanti ottavi nel caso del terzo scaglione del corrispondente premio per gli operai quanti sono gli anni di intero servizio che, nel periodo interrotto, il lavoratore ha prestato nella categoria operaia.

In analogia con quanto disposto dall'art. 23 del Titolo II (operai), resta stabilito che la corresponsione di cui sopra, assorbe fino alla concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.

Resta esclusa da ogni calcolo relativo all'anzianità di servizio, ai fini della concessione del premio di anzianità, l'anzianità di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianità previsti dall'art. 20 della presente regolamentazione.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Per ogni ora di lavoro compiuta dall'impiegato oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali l'azienda corrisponderà, in aggiunta alla retribuzione, il 75 % di una quota oraria di stipendio mensile (stipendio minimo tabellare, aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, quote aggiuntive di contingenza).

Il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato. Le ore in tal modo non lavorate nel pomeriggio di detto giorno possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana.

Art. 8.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero di cui all'art. 7.

L'impiegato eseguirà il lavoro straordinario notturno e festivo, che deve essere disposto e autorizzato, entro i limiti stabiliti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito nelle giornate di cui all'art. 9.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.

Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:

Lavoro straordinario diurno feriale (prima ora)	21 %
Lavoro straordinario diurno feriale (ore successive)	30 %
Lavoro straordinario notturno	50 %
Lavoro in giorni festivi	52 %
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	9 %
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	35 %
Lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)	55 %
Lavoro svolto normalmente di notte	20 %
Lavoro domenicale con riposo compensativo	10 %

Le maggiorazioni sopra dette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile fissa per 165.

Sulla somma delle anzidette quote orarie si applicano le percentuali di maggiorazione di cui sopra.

Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria.

Art. 9.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b) l'Anniversario della Liberazione, 25 aprile
la Festa del Lavoro, 1° maggio
la Fondazione della Repubblica, 2 giugno
il giorno dell'Unità Nazionale, 4 novembre

c) Capodanno, 1° gennaio
Epifania, 6 gennaio
S. Giuseppe, 19 marzo
Lunedì di Pasqua, mobile
Ascensione, mobile
Corpus Domini, mobile
SS. Pietro e Paolo, 29 giugno
Assunzione, 15 agosto
Ognissanti, 1° novembre
Immacolata Concezione, 8 dicembre
Natale, 25 dicembre
S. Stefano, 26 dicembre

d) la ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con una delle ricorrenze di cui alle lettere *b*) e *c*), le organizzazioni territoriali degli industriali e dei lavoratori interessate stabiliranno, di comune accordo, la sostituzione della festa del S. Patrono con altra giornata.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti *b*) e *c*) si fa riferimento alle disposizioni di legge e agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per le festività del S. Patrono di cui al punto *d*).

Art. 10.

RIPOSO SETTIMANALE

L'impiegato ha diritto al riposo settimanale. Salvo le eccezioni previste dalla legge, il riposo settimanale dovrà coincidere con la domenica.

Gli impiegati ai quali, nei casi consentiti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e successive modifiche e integrazioni, sia richiesta la prestazione lavorativa di domenica, godranno del prescritto riposo settimanale a carattere compensativo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato, nonchè del trattamento previsto all'art. 8 (lavoro straordinario, notturno e festivo). In caso di spostamento del giorno di riposo prestabilito l'impiegato, qualora non sia preavvertito entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, avrà diritto — per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo — ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 11.

TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 7 del presente Contratto, disposte dall'azienda o dalle competenti Autorità, la retribuzione globale mensile non subirà riduzioni.

Art. 12.

FERIE

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione non inferiore a:

14 giorni per anzianità fino ad un anno;

18 giorni per anzianità da oltre un anno e fino a 5 anni compiuti;

22 giorni per anzianità da oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti;

24 giorni per anzianità da oltre 10 anni fino a 18 anni compiuti;

27 giorni da oltre 18 anni di anzianità e fino a 23 anni compiuti;

28 giorni oltre i 23 anni compiuti di anzianità.

Non sono computabili come giorni di ferie le domeniche cadenti nel periodo di ferie assegnate al dipendente, domeniche le quali daranno luogo al prolungamento del periodo feriale.

Le altre festività che cadono durante il periodo feriale daranno luogo alla corresponsione di una quota giornaliera della retribuzione di fatto o al prolungamento del periodo feriale, secondo le esigenze aziendali.

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte delle aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.

Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo però deve essere computato agli effetti della anzianità per il calcolo delle ferie, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.

Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennità sostitutiva corrispondente alle retribuzioni dovute per le giornate di ferie non godute, retribuzione da calcolare nella misura in atto al momento della liquidazione.

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'impiegato non in prova ha diritto alla liquidazione delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando la frazione superiore a quindici giorni come mese intero.

L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.

Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località ove godeva delle ferie stesse.

Art. 13.

PERMESSI

All'impiegato che ne faccia domanda per giustificati motivi l'azienda potrà consentire, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi di breve congedo con facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero delle ore di permesso godute. Tali brevi congedi non sono computabili in conto ferie.

Per il calcolo dell'eventuale ritenuta, si dividerà la retribuzione mensile percepita dall'impiegato in base ad un ventiseiesimo per ogni giornata di permesso.

Art. 14.

ASSENZE

Tutte le assenze saranno giustificate nel più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre le 48 ore successive all'inizio della assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Art. 15.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio compete agli impiegati e alle impiegate non in prova un periodo di congedo di 14 giorni lavorativi durante il quale il dipendente è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali, nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno 6 giorni salvo casi eccezionali.

Art. 16.

RETRIBUZIONE E RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE

Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.

In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e della indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte della retribuzione non contestata.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'impiegato che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo.

Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'impiegato entro un anno dal giorno del pagamento per ottenere il regolamento dell'eventuale differenza che risultasse comprovata.

Art. 17.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Sono elementi retributivi mensili i seguenti:

1) stipendio minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale;

2) indennità di contingenza, eventuale terzo elemento ed indennità corrisposte con carattere continuativo e di ammontare determinato.

Sono elementi aggiuntivi della retribuzione i seguenti:

a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turno;

b) eventuale indennità attribuita per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennità cassa, ecc.);

c) provvigioni, interessenze, ecc.;

d) tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.

Gli elementi retributivi ed aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli del presente contratto.

Art. 18.

TREDICESIMA MENSILITÀ

L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile di fatto; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso la azienda per i quali abbia percepito la relativa retribuzione. Non saranno detratti i ratei della 13ª mensilità afferenti a periodi di assenza per malattia ed infortunio entro i rispettivi limiti della conservazione del posto e per gravidanza nei limiti di astensione obbligatoria previsti dalla legge. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata come mese intero.

Per l'impiegato in prova che abbia trascorso almeno un mese di servizio, valgono le norme del presente articolo.

Art. 19.

INDENNITÀ DI MANEGGIO DI DENARO - CAUZIONE

L'impiegato la cui mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità e l'obbligo di rifusione di eventuali ammanchi, ha diritto ad un'indennità mensile pari all'8 % del minimo di stipendio della categoria di appartenenza e della parte aggiuntiva di contingenza.

La predetta indennità non è dovuta se l'impiegato è esonerato dalla responsabilità e dall'obbligo di rifusione di eventuali ammanchi.

Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate, al nome del garante e del garantito, presso un Istituto di Credito di comune gradimento.

Gli interessi relativi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 20.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

Gli impiegati, per ogni biennio di anzianità di servizio maturato (dopo il compimento del ventesimo anno di età) presso la stessa azienda o gruppo aziendale — intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società — e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5 %, calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile proprio della categoria cui appartiene l'impiegato.

Tale aliquota, per l'anzianità maturata sino al 14 giugno 1952 è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile e dell'indennità straordinaria della categoria di appartenenza dell'impiegato; per l'anzianità maturata dopo tale data, invece, l'aliquota stessa è calcolata oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile e dell'indennità straordinaria della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennità di contingenza liquidata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ai fini del computo degli aumenti periodici, si considera un massimo di undici (11) bienni per ogni categoria.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.

Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità — per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza — si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1° gennaio successivo.

Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventesimo anno di età e di quella maturata antecedentemente all'ultimo passaggio di categoria.

In caso di passaggio dell'impiegato a categoria superiore, la cifra corrispondente agli aumenti periodici già maturati sarà riportata nella misura del 55 % in aggiunta alla nuova retribuzione e l'anzianità ai fini degli aumenti periodici, nonchè il numero di essi, decorreranno nuovamente dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.

Comunque la retribuzione di fatto (compreso l'importo degli eventuali aumenti periodici già maturati) resterà invariata qualora risulti pari o superiore al

minimo contrattuale di stipendio della nuova categoria, maggiorato dal riporto del 55 % degli scatti di cui al comma precedente.

Il passaggio di gruppo nell'ambito della stessa categoria (dal gruppo *B* al gruppo *A* della 3ª categoria) non costituisce un passaggio di categoria agli effetti del precedente comma.

Restano ferme, come segue, le quote di rivalutazione sugli scatti di anzianità maturati antecedentemente al 14 giugno 1952 aumentate ai sensi dell'Accordo interconfederale 12 giugno 1954:

E T À	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat. *A*	3ª cat. *B*
Uomini superiori a 20 anni..........	468	390	338	312
Donne superiori a 20 anni	468	343	797	276

Chiarimento a verbale all'art. 20.

Si chiarisce che le cifre forfettarie di cui all'ultimo comma dell'art. 20 saranno corrisposte in aggiunta agli scatti maturati antecedentemente al 14 giugno 1952.

Art. 21.

TRASFERTE

All'impiegato in missione per esigenze di servizio dovrà essere corrisposta in aggiunta alla normale retribuzione:

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;

b) il rimborso delle eventuali altre spese vive sostenute per il necessario espletamento della missione;

c) il rimborso per spese di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio comporti per l'impiegato tali spese;

d) una indennità giornaliera pari ad 1/5 della retribuzione giornaliera (quest'ultima calcolata dividendo per 26 lo stipendio e contingenza mensili) se la missione dura oltre le 12 ore.

Per le missioni di durata superiore ai 30 giorni la indennità di cui al punto *d*) sarà concordata tra le parti.

Il trattamento di cui al comma *d*) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e improvvise protrazioni di orario richieste dalla missione.

Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.

Art. 22.

TRASFERIMENTI

All'impiegato che sia trasferito da uno stabilimento ad un altro della stessa azienda situato in diversa località, che comporti come conseguenza l'effettivo trasferimento del domicilio, sarà corrisposto l'importo previamente concordato con l'azienda delle spese di trasporto per sè e per i familiari che con lui si trasferiscono nonchè delle masserizie.

Oltre quanto sopra previsto verrà corrisposta all'impiegato un'indennità di trasferimento pari a mezza mensilità della retribuzione globale di fatto se non coniugato e ad una mensilità della retribuzione globale di fatto se coniugato. Inoltre qualora il nucleo familiare dell'impiegato sia composto di tre o più persone, verrà corrisposta dall'azienda, per ogni componente del nucleo anzidetto dal terzo in poi una indennità supplementare pari all'importo di quattro giornate di retribuzione di fatto per ogni familiare che con lui si trasferisca.

Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto dell'abitazione esso avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.

L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse soltanto quelle indennità e competenze che non siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, mentre l'impiegato avrà diritto invece alla corresponsione di quelle indennità e competenze particolari che siano in atto per la generalità degli impiegati dello stabilimento presso cui viene trasferito o che siano inerenti alle specifiche sue nuove prestazioni.

L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennità di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennità di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso.

All'impiegato che chieda il trasferimento non competono le indennità di cui sopra salvo il caso di richiesta di trasferimento per comprovate necessità familiari riconosciute dall'azienda nella quale ipotesi questa rimborserà le sole spese di viaggio e di trasporto.

Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all'impiegato almeno un mese prima della data di effettuazione di esso.

All'impiegato che viene trasferito per esigenze della azienda e che entro l'anno successivo al trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento saranno rimborsate le spese che egli abbia effettivamente sostenuto per tale rientro con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio, sempreché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di impegno e sia chiesto prima della liquidazione delle spettanze dovute per la cessazione del rapporto.

In caso di morte di un impiegato avente almeno 10 anni di anzianità di servizio presso l'azienda e il cui decesso avvenga entro un anno dal trasferimento, sempre che tale trasferimento sia stato disposto per esigenze dell'azienda, saranno rimborsate ai congiunti che lo abbiano seguito nel trasferimento le spese per il

rientro nella località di residenza dell'impiegato prima del trasferimento, sempre che il rientro avvenga entro tre mesi dalla morte dell'impiegato.

Art. 23.

ALLOGGIO

Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, e il perimetro del più vicino centro abitato disti di oltre cinque chilometri. l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.

Art. 24.

TRATTAMENTO MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia l'impiegato deve avvertire la azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare all'azienda entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, l'impiegato non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;

b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre tre anni e fino a sei anni compiuti;

c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i sei anni.

L'impiegato ha inoltre diritto al seguente trattamento:

— per le anzianità di cui al punto *a*):
intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi;

— per le anzianità di cui al punto *b*):
intera retribuzione globale per i primi tre mesi; metà retribuzione globale per i sei mesi successivi;

— per le anzianità di cui al punto *c*):
intera retribuzione globale per i primi quattro mesi: metà retribuzione globale per gli otto mesi successivi.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro. l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma 3), pari alla metà dei periodi stessi.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:

a) per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: mesi $6 + 3 = 9$ di cui tre mesi ad intera retribuzione globale e mesi sei a metà retribuzione globale:

b) per anzianità di servizio oltre i tre anni e fino a sei compiuti: mesi $9 + 4\frac{1}{2} = 13\frac{1}{2}$ di cui mesi $4\frac{1}{2}$ ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;

c) per anzianità di servizio oltre i sei anni: mesi $6 + 12 = 18$, di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.

L'impiegato soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:

1) in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;

2) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente quelli di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) l'impiegato percepirà il normale trattamento assicurativo.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il rapporto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni.

Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio per gli impiegati, valgono le norme regolanti la materia.

Per gli impiegati coperti da assicurazione obbligatoria o da eventuali previdenze assicurative predisposte dall'azienda, in caso di infortunio o di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto dal presente contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso all'impiegato il trattamento più favorevole.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.

L'assenza per malattia ed infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione della anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, per dimissioni, ferie, festività, tredicesima mensilità, ecc.).

Art. 25.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.

Il trattamento economico sarà il seguente: intera retribuzione per i primi quattro mesi di assenza; metà retribuzione per il 5° e 6° mese di assenza.

L'azienda avrà diritto di dedurre dal trattamento economico spettante alla impiegata quanto l'impiegata stessa abbia percepito per atti di previdenza compiuti dall'azienda, allo stesso titolo.

Qualora durante lo stato di gravidanza e puerperio, intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, quando risultino più favorevoli all'impiegata.

La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.

Art. 26.

SERVIZIO MILITARE

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.

All'impiegato chiamato alle armi per servizio di leva o per richiamo verrà conservato il posto ed il periodo di servizio alle armi verrà computato agli effetti della maturazione della indennità di licenziamento.

Ai fini del computo dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio sempreché l'impiegato chiamato alle armi presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro nell'azienda, senza dimettersi.

Se l'impiegato chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le indennità competentigli per il caso di licenziamento a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso nè il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda è tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennità mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.

Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni; trascorso tale termine qualora non ricorrano comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.

Per ogni altro effetto, nelle ipotesi di cui al primo comma, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e successive.

Art. 27.

PREVIDENZA

Nei riguardi della previdenza impiegati dell'industria di cui all'art. 25 del Contratto Collettivo Nazionale 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del Contratto Collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ci si atterrà alle norme dei citati contratti collettivi e delle eventuali ulteriori modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 28.

DOVERI DELL'IMPIEGATO

L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli, e, in particolare:

1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonchè le istruzioni impartite dai superiori;

3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio.

L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni, restringere l'ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale al di là dei limiti segnati nel precedente comma;

4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 29.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità con:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;

d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;

e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.

La sospensione di cui alla lettera *d*), si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere *a*), *b*) e *c*).

Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.

Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 30.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:

ANNI DI SERVIZIO	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
1) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova non hanno raggiunto i 5 anni di servizio .	2 mesi	1 mese e ½	1 mese
2) Per gli impiegati che hanno raggiunto 5 anni di servizio e non 10	3 mesi	2 mesi	1 mese e ½
3) Per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di servizio	4 mesi	3 mesi	2 mesi

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

I termini di cui alla precedente tabella sono ridotti della metà nel caso di dimissioni dell'impiegato.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.

Qualora il datore di lavoro rinunzi al preavviso dato dall'impiegato dimissionario, a questi sarà dovuto un importo pari al 50 % della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso di dimissioni, semprechè l'impiegato dimissionario non abbia prestato servizio per un periodo pari alla metà del preavviso di dimissioni.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità sarà computato nella anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.

E' in facoltà dell'impiegato che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

Art. 31.

DIMISSIONI

All'impiegato dimissionario verranno corrisposte le sottoindicate percentuali dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all'art. 32:

50 % per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;

75 % per anzianità di servizio da oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti;

100 % per anzianità di servizio superiore a 10 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età, se donna, o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 24, nonchè alle impiegate dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 32.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda, non ai sensi dell'art. 29 si applicano le seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio precedente al 1° luglio 1937 l'indennità di licenziamento verrà liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 (15/30 - quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianità) oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1° luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;

b) per l'anzianità successiva al 1° luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1946 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1° luglio 1937 anche se in forma previdenziale, quando questa comprende l'indennità di licenziamento, portate da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali « intuitu personae » per i quali varrà la norma dell'art. 36;

c) per l'anzianità dal 1° gennaio 1947 in poi, la indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.

In ogni caso la liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.

Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sull media del periodo da lui prestato in servizio.

Le provvigioni saranno computate sugli affari an dati a buon fine, conclusi prima della risoluzione de rapporto anche se debbono avere esecuzione posterior mente.

I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.

E' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'Azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 27 della presente regolamentazione.

Art. 33.

NDENNITÀ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di morte dell'impiegato, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

Resta fermo che verranno liquidate agli eventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa e ogni altro diritto che sarebbe spettato all'impiegato defunto in caso di normale licenziamento.

Il datore di lavoro potrà richiedere che la vivenza a carico sia comprovata mediante atto di notorietà, a norma di legge.

In caso di morte o di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente per gli impiegati che non abbiano raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni del decreto-legge 10 agosto 1945, n. 708.

Art. 34.

CERTIFICATO DI LAVORO

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda dovrà mettere a disposizione dell'impiegato, in una con gli altri documenti dalla legge prescritti, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività nell'azienda, della categoria e delle mansioni disimpegnate.

Art. 35.

NORME SPECIALI

Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di leggi vigenti in materia di impiego privato.

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza dell'impiegato. Nelle aziende che abbiano più di 20 impiegati, copia dei regolamenti che contengono norme di carattere generale sarà consegnata, a cura della azienda, a ciascun impiegato.

Art. 36.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente Contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non cumulabili con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli all'impiegato attualmente in servizio, non derivanti da Accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute « ad personam ».

La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando sono disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.

TITOLO V

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEI COLLEGI TECNICI PROVINCIALI E NAZIONALI PER LE ASSEGNAZIONI DI CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DEL VETRO E PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA E DI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE

L'anno 1959, addì 28 luglio, in Roma, fra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, la UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO E CERAMICA « UIL-VECA », si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

Le divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte, alle diverse categorie previste dagli articoli 1 del Titolo III e 4 del Titolo IV del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria del vetro, nonchè quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia e rispettivamente della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie, sono demandante all'esame di un Collegio tecnico, disciplinato dalle norme che seguono.

Art. 2.

In ogni Provincia, nella quale si rende necessaria l'istituzione del predetto Collegio tecnico, le rispettive Associazioni Provinciali degli Industriali e le Organizzazioni periferiche dei lavoratori, designeranno fino a 5 nominativi di esperti, fra i quali, di volta in volta, ciascuna Associazione indicherà la persona prescelta a far parte del Collegio.

Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente.

Art. 3.

L'intervento del Collegio Tecnico sarà chiesto dalle Organizzazioni territoriali di cui al precedente articolo.

L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia all'Associazione corrispondente a mezzo raccomandata, comunicando gli estremi della vertenza ed il nominativo della persona da essa prescelta, a far parte del Collegio Tecnico.

L'Associazione che riceve la richiesta provvederà, nel termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione, alla convocazione del Collegio, segnalando a sua volta il nominativo da essa prescelto fra quelli designati ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

Comparse le parti avanti al Collegio Tecnico, questi deve cercare anzitutto di indurle ad equo componimento.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non è impugnabile.

Se il componimento non riesce, il Collegio Tecnico dovrà, sentite le parti ed eseguiti — d'accordo con l'azienda — quei sopraluoghi e quegli accertamenti che si rendessero opportuni, esprimere, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se esso sia stato adottato a maggioranza o all'unanimità.

Del verbale dovrà essere comunicata dal Collegio copia autenticata alle parti a mezzo raccomandata con R.R. e con lettera alle Associazioni nazionali di categoria competenti.

Art. 5.

Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio Tecnico provinciale di cui al precedente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all'art. 4 ultimo comma, ricorrere, per erronea ed incompleta valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico nazionale costituito a norma del seguente articolo.

Art. 6.

L'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro Ceramica e Affini, la Unione Italiana Lavoratori Vetro e Ceramica, designeranno, ciascuna, fino a dieci nominativi di esperti tra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.

Il Collegio è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 7.

L'intervento del Collegio Tecnico Interfederale sarà chiesto dalle Associazioni di cui all'articolo precedente.

L'Associazione che richiede l'intervento ne darà notizia, nel termine di cui al precedente articolo, alla contrapposta Associazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno comunicando i motivi del gravame ed i nomi delle due persone da essa prescelte a far parte del Collegio Nazionale.

L'Associazione che riceve la richiesta provvederà nel termine di non oltre i 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, a segnalare a sua volta i due nominativi da essa prescelta tra quelli designati ai sensi dell'art. 5 ed a far pervenire al Collegio le proprie deduzioni scritte sui motivi di gravame addotti; copia di esse verrà comunicata all'Associazione che ha richiesto il nuovo esame

Art. 8.

Sulle risultanze degli atti il Collegio Tecnico Nazionale esprimerà, in forma di verbale, motivato parere scritto, indicando se la decisione sia stata adottata a maggioranza o all'unanimità.

Del verbale potrà essere rilasciata copia autentica a richiesta delle parti.

Art. 9.

Il presente accordo è parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e ne seguirà le sorta a tutti gli effetti.

ALLEGATO

GRATIFICA NATALIZIA
E TREDICESIMA MENSILITA'

(Accordo Interconfederale 27 ottobre 1946)
Vedasi art. 24, Titolo II, C.C N.L. 28 luglio 1959)

Art. 17. — Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata per ciascun anno a a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle quattro ultime settimane.

Per gli impiegati la tredicesima mensilità a partire dal 1946 sarà conglobata sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.

Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

ALLEGATO

MISURA DELLA PERCENTUALE DI GRATIFICA NATALIZIA DA COMPUTARE NELLA INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

(Vedasi art. 36, Titolo II, C.C.N.L. 28 luglio 1959)

Si precisa che la gratifica natalizia è computata nell retribuzione, ai fini del calcolo della indennità di licenziamento, nella misura dell'8,33 %.

ALLEGATO 3

CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 13 OTTOBRE 1946
(Vedasi art. 8, Titolo I, C.C.N.L. 28 luglio 1959)

TITOLO II

Art. 31.

INDUMENTI DI LAVORO

Per gli indumenti di lavoro le parti in sede di stipulazione dei Contratti Nazionali Integrativi, stabiliranno quali lavorazioni comportano una usura eccezionale del vestiario o la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto alle lavorazioni stesse con l'indicazione degli indumenti da fornirsi gratuitamente dalle ditte.

Resta comunque ferma la fornitura gratuita degli indumenti di lavoro obbligatoria a norma di legge, nonchè di quelli dei quali la Ditta prescriva l'uso.

In attesa dei contratti integrativi di cui sopra restano ferme le situazioni aziendali in atto.

TITOLO IV

Art. 78.

INDUMENTI DI LAVORO E SOMMINISTRAZIONI SPECIALI

Per gli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai e il cui lavoro si svolge nei reparti di lavorazione, qualora il lavoro cui essi sono addetti comporti una usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso, ad essi si estenderanno le eventuali disposizioni per gli indumenti di lavoro concordate per gli operai in sede di stipulazione di contratto nazionale integrativo, di cui all'art. 31 del presente Contratto (Indumenti di lavoro), restando ferme, fino a tale stipulazione, le situazioni aziendali in atto.

Resta comunque ferma la fornitura gratuita degli indumenti di lavoro dei quali sia espressamente prevista la obbligatorietà da specifiche disposizioni di legge, nonchè di quelli dei quali la ditta prescriva l'uso.

La norma di cui all'art. 25 (Somministrazioni speciali) del presente contratto, trova applicazione nei limiti delle eventuali norme di legge anche nei confronti degli impiegati tecnici per i quali ricorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo.

CONCORDATO 10 MAGGIO 1947 — APPLICAZIONE DELLE NORME DEGLI ARTICOLI 31 E 78 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER L'INDUSTRIA DEL VETRO 13 OTTOBRE 1946, RELATIVI AGLI INDUMENTI DI LAVORO

In Roma, addì 10 maggio 1947, presso la Sede della Confederazione Generale dell'Industria Italiana,

fra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata, per delega del Presidente Principe Dottor *Giovanni Ginori Conti*, dal suo Segretario dottor *Enrico Porru*, con la presenza dei Sigg.: Cav. *Alfredo Mainardi*, Rag. *Nicola Paciello*, Dott. *Piero Rollino*, Rag. *Gino Magliano*, Dott. *Raimondo Mesina*, Dottor *Giuseppe Maroni*, Dott. *Sonnati*, Dott. *Mauro Nardi*, Cav. *Carlo Weiss*, Rag. *Ugo Lomi*, Rag. *Augusto Antonelli*, Avv. *Antonio Ferraris* e Dott. *Giorgio Nepoti*, Vice Segretario della stessa Associazione,

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal Sig. *Gino Mangini*, Segretario Generale della Federazione, Sig. *Orazio Marchi*, Segretario Nazionale del Sindacato del Vetro Bianco, Sig. *Antonio Fresia*, Segretario Nazionale del Sindacato Vetrai a Macchina, Signori: *Tullio Ranzini* e *Bruno Gavazzi*, Vice Segretari Nazionali del Sindacato del Vetro Bianco, Sigg.: *Libero Lemmi*, *Angelo Borra* ed *Efisio Mario*, Vice Segretari Nazionali del Sindacato Lastrai a Macchina e dai Sigg.: *Lorenzo Caldini*, *Amelio Piretti*, *Guerrino Colombo*, *Enrico Traiani*, *Gino Fontanelli*, *Sirio Parra*, *Dante Avanzini*. *Alfredo Amodeo*, *Pasquale Pancrazi*, *Bruon Fiaschi*, *Cafiero Bartolotti*, *Pierino Sciandra*, *Ugo Mazzetti*, e *Arnaldo Pestellini*, è stato stipulato il seguente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale per l'Industria del Vetro 13 ottobre 1946 per l'applicazione degli articoli 31 e 78 (indumenti di lavoro), del contratto medesimo:

Articolo unico.

Per gli indumenti di lavoro l'applicazione degli articoli 31 e 78 del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 ottobre 1946 sarà fatta aziendalmente.

Ove sussista l'impossibilità di fornire tali indumenti di lavoro verrà concordata fra le parti, sempre aziendalmente, una indennità sostitutiva contenuta nei seguenti limiti:

uomini e donne sopra i 18 anni:

per ogni ora di prestazione effettiva: massimo L. 2.50, minimo L. 2;

uomini e donne sotto i 18 anni:

per ogni ora di prestazione effettiva: massimo L. 2, minimo L. 1,50.

Naturalmente non beneficiano di tale indennità quei lavoratori che fruiscono di indumenti di lavoro forniti gratuitamente dalle Ditte.

La detta indennità assorbe fino a concorrenza dell'importo le corresponsioni già in atto effettuate dalle Aziende per le medesime finalità.

Rimangono in vigore le condizioni più favorevoli comunque preesistenti.

L'indennità sostitutiva sopra menzionata, una volta concordata in sede aziendale, sarà corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1947.

Visti il concordato e gli allegati 1, 2 e 3 che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

CONCORDATO NAZIONALE SALARIALE 28 LUGLIO 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 28 LUGLIO 1959 DA VALERE PER LE AZIENDE CHE EFFETTUANO LE SECONDE LAVORAZIONI DEL VETRO ED I LAVORATORI DA ESSE DIPENDENTI

Addì 28 luglio 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata, per delega del suo presidente Cav. del Lav. Principe Dott. *Giovanni Ginori Conti*, dal segretario generale Dott. *Enrico Porru*, assistito dal Dottor *Franco di Francia* e dai Sigg.: Cav. Uff. Ing. *Edoardo Ferlito*, Dott. *Roberto Locci*, Per. Ind. *Aldo Mesina*, assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone del Dott. *Torquato Bardoscia* e Avv. *Enzo Bajocco*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal segretario responsabile Sig. *Orazio Marchi*, assistito dal segretario nazionale Sig. *Libero Lemmi*, con la partecipazione dei Sigg.: *Enrico Traiani*, *Gino Fontanelli*, *Carlo Carangelo*, *Mario Salvadori*, *Giuseppe Pagnin*; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del Sig. *Eugenio Guidi*;

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO CERAMICA E AFFINI, rappresentato dal suo Segretario Generale Cav. Uff. *Alberto Abbiati* e dai Vice Segretari Nazionali Sigg.: *Lazzeri Giovanni* e *Bortolin Lino*, con la partecipazione dei Sigg.: Cav. *Enzo Daniele*, *Vincenzo Lettera*, assistito dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO LAVORATORI nella persona del Sig. *Mario Pinna*;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO, CERAMICA ED ABRASIVI, rappresentata dal suo Segretario responsabile Sig. *Sommi Giuliano* e dai Segretari Nazionali Signori: *Cireno Bucciarelli* e *Gennaro Lanza*; assistita dall'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del Signor *Sergio Cesare*;

Addì, 28 luglio 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata, per delega del suo Presidente Principe Cav. del Lav. Dott. *Giovanni Ginori Conti*, dal segretario generale dott. *Enrico Porru* assistito dal Dottor *Franco di Francia*; con la partecipazione dei Signori: Cav. Uff. Ing. *Edoardo Ferlito*, Per. Ind. *Aldo Mesina*, Dott. *Robertò Locci*; assistita dalla CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nelle persone dei Sigg.: Dott. *Torquato Bardoscia* e Avv. *Enzo Bajocco*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI VETRO E CERAMICA « C.I.S.N.A.L. », rappresentata dal suo Segretario Sig. *Giulio Giocondi* e con la partecipazione dei Signori *Alfredo Signorini* e *Antonio Pernecchele*; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Confederale *Verledo Guidi* e dal Capo Ufficio Sindacale *Tomaso Senesi*;

si è stipulato il presente concordato salariale per tutte le aziende che effettuano le seconde lavorazioni del vetro ed i lavoratori da esse dipendenti.

CONCORDATO NAZIONALE SALARIALE 28 LUGLIO 1959

CLAUSOLE GENERALI

Art. 1.

Criteri di applicazione degli aumenti salariali e stipendiali

Le tabelle contenute nel presente concordato prevedono i nuovi minimi salariali e stipendiali.

Per le aziende e gli operai dell'Italia continentale, la differenza tra detti minimi e quelli previsti dal concordato 17 novembre 1955, sarà riportata in cifra sulle paghe di fatto eventualmente in atto presso le singole aziende.

Agli operai dipendenti da aziende della Sicilia e della Sardegna si applicano i minimi tabellari di cui al presente concordato e, pertanto, il punto *b*) del chiarimento a verbale del concordato nazionale salariale 17 novembre 1955 è abolito.

Art. 2.

I nuovi minimi tabellari non comprendono le quote aggiuntive di contingenza e le eventuali indennità sostitutive degli indumenti di lavoro, della mensa e degli strumenti di lavoro.

Art. 3.

Ai lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la cui paga non sia prevista dalle tabelle salariali nazionali, sarà attribuito uguale aumento previsto per gli operai della corrispondente categoria degli ausiliari.

Art. 4.

Il presente concordato avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 e durerà fino al 31 dicembre 1961.

Il concordato si considererà tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle due parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno due mesi prima della scadenza del concordato stesso.

CHIARIMENTO A VERBALE (Apprendistato e revisione delle qualifiche).

Per l'esame della regolamentazione della parte retributiva dell'apprendistato e per la revisione delle qualifiche, le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 1959.

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona 0: MILANO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	236,80	231,80	211,30	—
Molatore 2ª categoria	220 —	215 —	194,60	—
Decoratore e modellatore sabbia	213,80	208,70	188,40	—
Tagliatore e applicatore cristalli	202,80	197,80	177,30	—
Argentatore 1ª categoria	202,80	197,80	177,30	—
Decoratore 1ª categoria	206,50	201,40	181 —	—
Pulitore 1ª categoria	200,70	195,70	175,30	—
Curvatore 1ª categoria	211,70	206,60	186,20	—
Legatore 1ª categoria	202,80	197,80	177,30	—
Satinatore	195,50	190,40	170,10	—
Ebanisti 1ª categoria	193,40	188,40	167,90	—
Ebanisti 2ª categoria	189,70	184,70	164,20	—
Meccanici 1ª categoria	187,10	182,10	161,70	—
Elettricisti 1ª categoria	187,10	182,10	161,70	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	191,30	186,20	165,90	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	179,60	174,80	155,80	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	170,40	165,70	147,70	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	197,50	192,40	172,30	147,20
Molatore 4ª categoria	184,90	179,90	159,70	134,60
Curvatore 2ª categoria	189,10	184,10	163,90	138,80
Decoratore 2ª categoria	186,90	181,90	162,00	136,60
Legatore 2ª categoria	181,90	177 —	156,90	131,70
Applicatore 1ª categoria	190,10	185,10	165 —	139,80
Applicatore 2ª categoria	178,50	173,60	153,50	128,30
Smerigliatore	181,90	177 —	156,90	131,70
Argentatore 2ª categoria	184,10	179,10	159 —	133,80
Pulitore 2ª categoria	181,90	177 —	156,90	131,70
Tagliatore 2ª categoria	184,10	179,10	159 —	133,80
Imballatore 1ª categoria	178,50	173,60	153,50	128,30
Montatore vetro cemento	180,70	175,70	155,50	130,40
Molatore macch. biselli	183,80	178,90	158,70	133,60
Falegname 1ª categoria	178,50	173,60	153,50	128,30
Falegname 2ª categoria	173,80	168,80	148,80	123,60
Meccanico 2ª categoria	174,40	169,40	149,30	124,10
Verniciatore	174,40	169,40	149,30	124,10
Elettricista 2ª categoria	174,40	169,40	149,30	124,10
Autista comune (per 8 ore)	177 —	172 —	151,90	126,70
Autista comune (per 9 ore)	166,20	161,50	142,60	119 —
Autista comune (per 10 ore)	157,50	153,10	135,20	112,80
Fabbro	173,80	168,80	148,80	123,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	170,20	158,40	125,30	88,30
Portalastre	168,80	157,30	124,50	87,70
Imballatore 2ª categoria	170,20	158,40	125,30	88,30
Montatore specchi	171,20	159,40	126 —	88,80
Cassaio	169 —	157,50	124,60	87,80
Fattorino (per 8 ore)	166 —	154,70	122,40	86,30
Fattorino (per 9 ore)	155,90	145,20	114,90	81 —
Fattorino (per 10 ore)	147,60	137,70	108,90	76,80
Portiere (per 8 ore)	173,20	161,30	127,50	89,80
Portiere (per 9 ore)	162,60	151,40	119,70	84,30
Portiere (per 10 ore)	154,10	143,60	113,50	79,90
Guardia notturna (per 8 ore)	167 —	155,70	123,20	86,80
Guardia notturna (per 9 ore)	161,40	146,20	115,70	81,50
Guardia notturna (per 10 ore)	148,60	138,60	109,60	77,30
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	151,10	121 —	89 —
Garzone in genere	—	149 —	116,80	90,80
Lavasabbia	166,40	155 —	122,40	84,80
Manovali comuni o addetti al reparto	161,20	150,30	118,80	82,30
DONNE				
1ª categoria	151,10	131,10	112,80	99,40
2ª categoria	146,40	125,90	107 —	93,60
3ª categoria	139 —	120,60	102,80	88,80

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona 0: TORINO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	232,70	227,90	208,50	—
Molatore 2ª categoria	215,90	211,10	191,70	—
Decoratore e modellatore sabbia	209,70	204,80	185,50	—
Tagliatore e applicatore cristalli	198,70	193,90	174,50	—
Argentatore 1ª categoria	198,70	193,90	174,50	—
Decoratore 1ª categoria	202,40	197,60	178,10	—
Pulitore 1ª categoria	196,60	191,80	172,40	—
Curvatore 1ª categoria	207,60	202,80	183,30	—
Legatore 1ª categoria	198,70	193,90	174,50	—
Satinatore	190,30	186,60	167,20	—
Ebanisti 1ª categoria	188,30	184,50	165,10	—
Ebanisti 2ª categoria	185,60	180,80	161,40	—
Meccanici 1ª categoria	183 —	178,20	158,80	—
Elettricisti 1ª categoria	183 —	178,20	158,80	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	187,20	182,40	163 —	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	175,80	171,20	153 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	166,60	162,30	145,10	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	193,80	189 —	169,90	145,70
Molatore 4ª categoria	181,20	176,40	157,30	133,20
Curvatore 2ª categoria	185,40	180,60	161,50	137,40
Decoratore 2ª categoria	183,20	178,40	159,30	135,30
Legatore 2ª categoria	178,30	173,40	154,40	130,30
Applicatore 1ª categoria	186,40	181,60	162,50	138,40
Applicatore 2ª categoria	174,90	170,10	150,90	126,90
Smerigliatore	178,30	173,40	154,40	130,30
Argentatore 2ª categoria	180,40	175,60	156,50	132,30
Pulitore 2ª categoria	178,30	173,40	154,40	130,30
Tagliatore 2ª categoria	180,40	175,60	156,50	132,30
Imballatore 1ª categoria	174,90	170,10	150,90	126,90
Montatore vetro cemento	177 —	172,20	153,10	129 —
Molatore macch. biselli	180,20	175,30	156,20	132,10
Falegname 1ª categoria	174,90	170,10	150,90	126,90
Falegname 2ª categoria	170,20	165,40	146,20	122,10
Meccanico 2ª categoria	170,70	165,90	146,80	122,70
Verniciatore	170,70	165,90	146,80	122,70
Elettricista 2ª categoria	170,70	165,90	146,80	122,70
Autista comune (per 8 ore)	173,30	168,50	149,40	125,30
Autista comune (per 9 ore)	162,70	158,20	140,20	117,60
Autista comune (per 10 ore)	154,20	150 —	133 —	111,50
Fabbro	170,20	165,40	146,20	122,10
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	166,70	154,90	122,10	86,10
Portalastre	165,40	153,70	121,30	85,40
Imballatore 2ª categoria	166,70	154,90	122,10	86,10
Montatore specchi	167,70	155,90	122,90	86,60
Cassaio	165,70	153,90	121,50	85,50
Fattorino (per 8 ore)	162,50	151,20	119,30	84 —
Fattorino (per 9 ore)	152,50	142 —	112 —	78,80
Fattorino (per 10 ore)	144,60	134,60	106,20	74,80
Portiere (per 8 ore)	169,90	157,70	124,40	87,60
Portiere (per 9 ore)	159,50	148,10	116,80	82,20
Portiere (per 10 ore)	151,20	140,40	110,70	78 —
Guardia notturna (per 8 ore)	163,50	152,10	120 —	84,50
Guardia notturna (per 9 ore)	153,50	142,80	112 —	79 —
Guardia notturna (per 10 ore)	145,50	135,40	106,80	75,40
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	148 —	118,40	87,40
Garzone in genere	—	145,80	114,30	89,10
Lavasabbia	163,10	151,90	119,90	83,20
Manovali comuni o addetti al reparto	157,90	147,20	116,30	80,60
DONNE				
1ª categoria	147,70	128,20	110,20	97,50
2ª categoria	143,40	123,30	104,70	91,90
3ª categoria	136,30	118,10	100,60	87,10

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona O: GENOVA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	231,10	226,60	207,90	—
Molatore 2ª categoria	214,40	209,80	191,10	—
Decoratore e modellatore sabbia	208,10	203,60	184,80	—
Tagliatore e applicatore cristalli	197,10	192,50	173,80	—
Argentatore 1ª categoria	197,10	192,50	173,80	—
Decoratore 1ª categoria	200,70	196,20	177,50	—
Pulitore 1ª categoria	195 —	190,40	171,80	—
Curvatore 1ª categoria	206 —	201,40	182,70	—
Legatore 1ª categoria	197,10	192,50	173,80	—
Satinatore	189,80	185,20	166,50	—
Ebanisti 1ª categoria	187,60	183,10	164,40	—
Ebanisti 2ª categoria	184 —	179,50	160,80	—
Meccanici 1ª categoria	181,40	176,80	158,10	—
Elettricisti 1ª categoria	181,40	176,80	158,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	185,60	181 —	162,30	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	174,20	169,90	152,40	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	165,20	161,10	144,40	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	192,20	187,60	169,20	146,20
Molatore 4ª categoria	179,70	175,10	156,70	133,70
Curvatore 2ª categoria	183,90	179,30	160,90	137,90
Decoratore 2ª categoria	181,80	177,20	158,80	135,80
Legatore 2ª categoria	176,80	172,20	153,80	130,80
Applicatore 1ª categoria	185 —	180,40	161,90	138,90
Applicatore 2ª categoria	173,40	168,80	150,40	127,40
Smerigliatore	176,80	172,20	153,80	130,80
Argentatore 2ª categoria	179 —	174,40	155,90	132,90
Pulitore 2ª categoria	176,80	172,20	153,80	130,80
Tagliatore 2ª categoria	179 —	174,40	155,90	132,90
Imballatore 1ª categoria	173,40	168,80	150,40	127,40
Montatore vetro cemento	175,50	170,90	152,50	129,50
Molatore macch. biselli	177,60	174 —	155,70	132,70
Falegname 1ª categoria	173,40	168,80	150,40	127,40
Falegname 2ª categoria	168,70	164,10	145,60	122,70
Meccanico 2ª categoria	169,20	164,60	146,20	123,30
Verniciatore	169,20	164,60	146,20	123,30
Elettricista 2ª categoria	169,20	164,60	146,20	123,30
Autista comune (per 8 ore)	171,90	167,30	148,80	125,80
Autista comune (per 9 ore)	161,40	157 —	139,70	118 —
Autista comune (per 10 ore)	153 —	148,90	132,40	112 —
Fabbro	168,70	164,10	145,60	122,70
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	165,30	153,60	121,60	85,30
Portalastre	163,90	152,50	120,70	85,20
Imballatore 2ª categoria	165,30	153,60	121,60	85,80
Montatore specchi	166,30	154,70	122,30	86,50
Cassaio	164,20	152,70	120,90	85,30
Fattorino (per 8 ore)	161,10	149,80	113,70	83,80
Fattorino (per 9 ore)	151,20	140,60	111 —	78,60
Fattorino (per 10 ore)	143,40	133,30	105,60	74,60
Portiere (per 8 ore)	168,40	156,70	123,80	87,50
Portiere (per 9 ore)	158 —	147,10	116,20	82,10
Portiere (per 10 ore)	149,90	139,50	110,20	77,90
Guardia notturna (per 8 ore)	162,10	150,80	119,40	84,30
Guardia notturna (per 9 ore)	152,20	141,60	112,10	79,10
Guardia notturna (per 10 ore)	144,30	134,20	106,30	75 —
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	146,60	117,40	86,80
Garzone in genere	—	144,50	113,20	83,40
Lavasabbia	161,80	150,50	119 —	82,60
Manovali comuni o addetti al reparto	156,60	145,80	115,30	79,90
DONNE				
1ª categoria	146,80	128,30	110,50	93,30
2ª categoria	142,30	122,50	104 —	91,30
3ª categoria	135,20	117,40	100 —	86,60

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona I: ROMA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	230,40	224,60	206,30	—
Molatore 2ª categoria	213,60	207,90	189,60	—
Decoratore e modellatore sabbia	207,40	201,60	183,20	—
Tagliatore e applicatore cristalli	196,30	190,60	172,30	—
Argentatore 1ª categoria	196,30	190,60	172,30	—
Decoratore 1ª categoria	200 —	194,30	176 —	—
Pulitore 1ª categoria	194,30	188,60	170,20	—
Curvatore 1ª categoria	205,20	199,50	181,20	—
Legatore 1ª categoria	196,30	190,60	172,30	—
Satinatore	189,10	183,20	165 —	—
Ebanisti 1ª categoria	196,30	181,20	162,80	—
Ebanisti 2ª categoria	182,70	177,50	159,20	—
Meccanici 1ª categoria	180,70	174,90	156,60	—
Elettricisti 1ª categoria	180,70	174,90	156,60	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	184,80	179 —	160,50	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	173,50	168,10	150,60	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	164,50	159,30	142,80	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	191,60	185,90	167,60	145 —
Molatore 4ª categoria	179,10	173,30	155 —	132,50
Curvatore 2ª categoria	183,20	177,50	159,20	136,60
Decoratore 2ª categoria	181,20	175,40	157,10	134,60
Legatore 2ª categoria	176,50	170,70	152,40	129,90
Applicatore 1ª categoria	184,40	178,50	160,20	137,80
Applicatore 2ª categoria	172,80	167 —	148,70	126,20
Smerigliatore	176,50	170,70	152,40	129,90
Argentatore 2ª categoria	178,50	172,80	154,50	131,90
Pulitore 2ª categoria	176,50	170,70	152,40	129,90
Tagliatore 2ª categoria	178,50	172,80	154,50	131,90
Imballatore 1ª categoria	172,80	167 —	148,70	126,20
Montatore vetro cemento	174,90	169,10	150,80	128,30
Molatore macch. biselli	178 —	172,30	153,90	131,40
Falegname 1ª categoria	172,80	167 —	148,70	126,20
Falegname 2ª categoria	168,10	162,30	144 —	121,50
Meccanico 2ª categoria	168,60	162,80	144,50	122 —
Verniciatore	168,60	162,80	144,50	122 —
Elettricista 2ª categoria	168,60	162,80	144,50	122 —
Autista comune (per 8 ore)	171,10	166,40	147,10	124,60
Autista comune (per 9 ore)	160,60	156,20	138 —	117 —
Autista comune (per 10 ore)	152,30	148,10	130,90	110,90
Fabbro	168,10	162,30	144 —	121,50
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	165 —	152,40	121 —	85,80
Portalastre	163,40	150,80	119,90	84,80
Imballatore 2ª categoria	165 —	152,40	121 —	85,80
Montatore specchi	166 —	152,90	121,50	86,50
Cassaio	163,90	151,40	120 —	85,30
Fattorino (per 8 ore)	160,40	148,20	117,50	83,40
Fattorino (per 9 ore)	150,60	139,10	110,30	78,30
Fattorino (per 10 ore)	142,80	131,90	104,60	74,20
Portiere (per 8 ore)	167,70	154,80	122,70	87,10
Portiere (per 9 ore)	157,50	145,30	115,20	81 —
Portiere (per 10 ore)	149,30	137,80	109,20	77,50
Guardia notturna (per 8 ore)	161,50	149,10	118,30	83,90
Guardia notturna (per 9 ore)	151,60	139,90	111,10	73,80
Guardia notturna (per 10 ore)	143,70	132,70	105,30	74,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	144 —	115,20	85,30
Garzone in genere	—	142 —	111 —	87 —
Lavasabbia	161,30	147,70	116,80	81,10
Manovali comuni o addetti al reparto	156,10	143 —	113,10	78,60
DONNE				
1ª categoria	146,10	123,70	108,80	96,80
2ª categoria	141,80	121,70	103,10	90,90
3ª categoria	134,60	116,60	99 —	86 —

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della I Zona: COMO - FIRENZE - VARESE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	232,40	227,50	207,60	—
Molatore 2ª categoria	215,60	210,70	190,80	—
Decoratore e modellatore sabbia	209,30	204,40	184,60	—
Tagliatore e applicatore cristalli	198,40	193,50	173,50	—
Argentatore 1ª categoria	198,40	193,50	173,50	—
Decoratore 1ª categoria	202 —	197,10	177,20	—
Pulitore 1ª categoria	196,20	191,30	171,50	—
Curvatore 1ª categoria	207,30	202,40	182,40	—
Legatore 1ª categoria	198,40	193,50	173,50	—
Satinatore	191 —	186,10	166,20	—
Ebanisti 1ª categoria	189 —	184 —	164,10	—
Ebanisti 2ª categoria	185,30	180,40	160,50	—
Meccanici 1ª categoria	182,60	177,70	157,80	—
Elettricisti 1ª categoria	182,60	177,70	157,80	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	186,80	181,90	162 —	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	175,40	170,80	152,10	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	166,30	161,90	144,20	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	193,40	188,60	168,80	144,30
Molatore 4ª categoria	180,80	176 —	156,30	131,70
Curvatore 2ª categoria	185 —	180,20	160,50	135,90
Decoratore 2ª categoria	182,90	178 —	158,40	133,90
Legatore 2ª categoria	177,90	173 —	153,40	128,90
Applicatore 1ª categoria	186 —	181,20	161,60	136,90
Applicatore 2ª categoria	174,60	169,70	150 —	125,50
Smerigliatore	177,90	173 —	153,40	128,90
Argentatore 2ª categoria	180,10	175,20	155,50	131 —
Pulitore 2ª categoria	177,90	173 —	153,40	128,90
Tagliatore 2ª categoria	180,10	175,20	155,50	131 —
Imballatore 1ª categoria	174,60	169,70	150 —	125,50
Montatore vetro cemento	176,60	171,80	152,10	127,50
Molatore macch. biselli	179,80	174,90	155,20	130,70
Falegname 1ª categoria	174,60	169,70	150 —	125,50
Falegname 2ª categoria	169,90	165 —	145,30	120,80
Meccanico 2ª categoria	170,40	165,50	145,80	121,30
Verniciatore	170,40	165,50	145,80	121,30
Elettricista 2ª categoria	170,40	165,50	145,80	121,80
Autista comune (per 8 ore)	172,90	168,10	148,50	123,90
Autista comune (per 9 ore)	162 —	157,80	139,40	116,30
Autista comune (per 10 ore)	153,90	149,60	132,20	110,80
Fabbro	169,90	165 —	145,30	120,80
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	166,30	154,90	122,30	86 —
Portalastre	165 —	153,70	121,40	85,30
Imballatore 2ª categoria	166,30	154,90	122,30	86 —
Montatore specchi	167,40	155,90	123 —	86,50
Cassaio	165,30	153,90	121,50	85,40
Fattorino (per 8 ore)	162,10	151,20	119,40	83,90
Fattorino (per 9 ore)	152,20	142 —	112,10	78,80
Fattorino (per 10 ore)	144,30	134,60	106,30	74,70
Portiere (per 8 ore)	169,40	157,70	124,50	87,50
Portiere (per 9 ore)	159 —	148,10	116 —	82,10
Portiere (per 10 ore)	150,80	140,40	110,80	77,90
Guardia notturna (per 8 ore)	163,20	152,10	120,10	84,40
Guardia notturna (per 9 ore)	153,20	142,80	112,80	79,20
Guardia notturna (per 10 ore)	145,30	135,40	106,90	75,10
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	147,70	118,30	87,20
Garzone in genere	—	145,60	114,20	88,90
Lavasabbia	162,70	151,70	119,80	83 —
Manovali comuni o addetti al reparto	157,50	147 —	116,10	80,40
DONNE				
1ª categoria	147,50	128,60	110,40	97,40
2ª categoria	142,90	123,50	104,90	91,80
3ª categoria	135,80	118,30	100,80	87,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona II: CREMONA - AOSTA - BOLZANO - LIVORNO - MASSA CARRARA NOVARA - PAVIA - PISA - TRIESTE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	227,50	222,80	202,90	—
Molatore 2ª categoria	210,70	206 —	187,10	—
Decoratore e modellatore sabbia	204,40	199,80	180,80	—
Tagliatore e applicatore cristalli	193,50	188,80	169,90	—
Argentatore 1ª categoria	193,50	188,80	169,90	—
Decoratore 1ª categoria	197,10	192,40	174,60	—
Pulitore 1ª categoria	191,30	186,70	167,70	—
Curvatore 1ª categoria	202,40	197,70	178,70	—
Legatore 1ª categoria	193,50	188,80	169,90	—
Satinatore	186,10	181,40	162,50	—
Ebanisti 1ª categoria	184 —	179,40	160,40	—
Ebanisti 2ª categoria	180,40	175,70	156,80	—
Meccanici 1ª categoria	177,70	173 —	154,10	—
Elettricisti 1ª categoria	177,70	173 —	154,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	181,90	177,20	158,30	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	170,80	166,40	148,60	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	161,90	157,70	140,90	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	189 —	184,40	165,70	142,30
Molatore 4ª categoria	176,40	171,80	153,10	129,70
Curvatore 2ª categoria	180,60	176 —	157,30	133,90
Decoratore 2ª categoria	178,50	173,90	155,10	131,80
Legatore 2ª categoria	173,50	168,90	150,20	126,80
Applicatore 1ª categoria	181,60	177 —	158,30	134,90
Applicatore 2ª categoria	170,20	165,60	147,80	123,50
Smerigliatore	173,50	168,90	150,20	126,80
Argentatore 2ª categoria	175,60	171 —	152,30	129 —
Pulitore 2ª categoria	173,50	168,90	150,20	126,80
Tagliatore 2ª categoria	175,60	171 —	152,30	129 —
Imballatore 1ª categoria	170,20	165,60	147,80	123,50
Montatore vetro cemento	172,20	167,60	148,90	125,50
Molatore macch. biselli	175,40	170,80	152 —	128,70
Falegname 1ª categoria	170,20	165,60	147,80	123,50
Falegname 2ª categoria	165,50	160,90	142,10	118,80
Meccanico 2ª categoria	166 —	162,40	142,60	119,30
Verniciatore	166 —	162,40	142,60	119,30
Elettricista 2ª categoria	166 —	162,40	142,60	119,30
Autista comune (per 8 ore)	168,50	163,90	145,20	121,80
Autista comune (per 9 ore)	158,20	153,90	136,30	114,30
Autista comune (per 10 ore)	150 —	145,90	129,20	108,40
Fabbro	165,50	160,90	142,10	118,80
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	162,20	150,90	120,30	84 —
Portalastre	160,90	149,80	118,30	83,30
Imballatore 2ª categoria	162,20	150,90	120,30	84 —
Montatore specchi	163,20	151,90	120,90	84,50
Cassaio	161,20	150 —	118,40	83,50
Fattorino (per 8 ore)	158 —	147,20	116,30	82 —
Fattorino (per 9 ore)	148,30	138,20	109,10	76,90
Fattorino (per 10 ore)	140,60	131 —	103,50	73 —
Portiere (per 8 ore)	165,40	153,80	121,40	85,50
Portiere (per 9 ore)	155,30	144,40	113,90	80,20
Portiere (per 10 ore)	147,20	136,90	108 —	76,10
Guardia notturna (per 8 ore)	159 —	148,20	117 —	82,50
Guardia notturna (per 9 ore)	149,30	139,10	109,90	7.,40
Guardia notturna (per 10 ore)	141,50	131,90	104,10	73,40
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	144 —	115,30	85,20
Garzone in genere	—	142 —	111,10	86,90
Lavasabbia	158,80	148 —	116,80	81 —
Manovali comuni o addetti al reparto	153,60	143,30	113,10	78,40
DONNE				
1ª categoria	143,50	125,40	107,50	95,10
2ª categoria	139,20	120,50	102,20	89,60
3ª categoria	132,20	115,50	98,10	85,10

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della II Zona: CREMA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	238,70	233,50	212,50	—
Molatore 2ª categoria	222 —	216,80	195,70	—
Decoratore e modellatore sabbia	215,70	210,50	189,50	—
Tagliatore e applicatore cristalli	204,70	199,50	178,40	—
Argentatore 1ª categoria	204,70	199,50	178,40	—
Decoratore 1ª categoria	208,40	203,20	182,10	—
Pulitore 1ª categoria	202,70	197,50	176,40	—
Curvatore 1ª categoria	213,60	208,40	187,30	—
Legatore 1ª categoria	204,70	199,50	178,40	—
Satinatore	197,50	192,10	171,10	—
Ebanisti 1ª categoria	195,30	190,10	169 —	—
Ebanisti 2ª categoria	191,60	186,40	165,40	—
Meccanici 1ª categoria	189,10	183,80	162,70	—
Elettricisti 1ª categoria	189,10	183,80	162,70	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	193,30	187,90	166,90	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	181,40	176,40	156,70	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	172 —	167,20	148,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	199,10	193,10	172,90	147,40
Molatore 4ª categoria	186,60	180,50	160,80	134,80
Curvatore 2ª categoria	190,80	184,70	165 —	139 —
Decoratore 2ª categoria	188,70	182,50	162,80	136,90
Legatore 2ª categoria	183,70	177,50	157,90	131,90
Applicatore 1ª categoria	191,80	185,70	166 —	140,10
Applicatore 2ª categoria	180,30	174,10	154,50	128,60
Smerigliatore	183,70	177,50	157,90	131,90
Argentatore 2ª categoria	185,80	179,70	159,90	134,10
Pulitore 2ª categoria	183,70	177,50	157,90	131,90
Tagliatore 2ª categoria	185,80	179,70	159,90	134,10
Imballatore 1ª categoria	180,30	174,10	154,50	128,60
Montatore vetro cemento	182,40	176,30	156,60	130,60
Molatore macch. biselli	185,50	179,40	159,70	133,80
Falegname 1ª categoria	180,30	174,10	154,50	128,60
Falegname 2ª categoria	175,60	169,40	149,70	123,90
Meccanico 2ª categoria	176,10	170 —	150,30	124,40
Verniciatore	176,10	170 —	150,30	124,40
Elettricista 2ª categoria	176,10	170 —	150,30	124,40
Autista comune (per 8 ore)	178,70	172,60	152,90	127 —
Autista comune (per 9 ore)	167 —	162 —	143 —	119,20
Autista comune (per 10 ore)	159 —	153,60	146,10	113 —
Fabbro	175,60	169,40	149,70	123,90
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	171,80	160 —	126,40	88,70
Portalastre	170,50	158,90	125,50	88,10
Imballatore 2ª categoria	171,80	160 —	126,40	88,70
Montatore specchi	172,80	161,10	127 —	89,20
Cassaio	170,80	159,10	125,70	88,20
Fattorino (per 8 ore)	167,60	156,30	123,50	86,70
Fattorino (per 9 ore)	157,30	146,70	115,90	81,40
Fattorino (per 10 ore)	149,20	139,10	109,90	77,20
Portiere (per 8 ore)	175 —	161,90	128,60	90,30
Portiere (per 9 ore)	164,30	152 —	120,70	84,80
Portiere (per 10 ore)	155,80	144,10	114,50	80,40
Guardia notturna (per 8 ore)	168,60	157,30	124,20	87,20
Guardia notturna (per 9 ore)	158,30	147,60	116,60	81,90
Guardia notturna (per 10 ore)	150,10	140 —	110,50	77,60
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	152,60	122 —	89,70
Garzone in genere	—	150,40	117,80	91,40
Lavasabbia	167,80	156,60	123,50	85,50
Manovali comuni o addetti al reparto	162,60	151,80	119,80	82,90
DONNE				
1ª categoria	152,10	132,20	113,50	100,10
2ª categoria	147,30	127 —	108 —	94,20
3ª categoria	139,90	121,60	103,70	89,50

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della II Zona: SONDRIO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	230,30	224,60	205,20	—
Molatore 2ª categoria	213,50	208 —	188,60	—
Decoratore e modellatore sabbia	207,20	201,60	182,20	—
Tagliatore e applicatore cristalli	196,20	190,70	171,20	—
Argentatore 1ª categoria	196,20	190,70	171,20	—
Decoratore 1ª categoria	199,80	194,30	174,90	—
Pulitore 1ª categoria	194,10	188,60	169,10	—
Curvatore 1ª categoria	205 —	199,60	180,20	—
Legatore 1ª categoria	196,20	190,70	171,20	—
Satinatore	188,90	183,30	163,90	—
Ebanisti 1ª categoria	186,80	181,20	161,80	—
Ebanisti 2ª categoria	183 —	177,50	158,10	—
Meccanici 1ª categoria	180,60	175 —	155,50	—
Elettricisti 1ª categoria	180,60	175 —	155,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	184,70	179,20	159,70	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	173,40	168,30	149,90	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	164,40	159,50	142,10	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	191,40	185,90	166,70	142,90
Molatore 4ª categoria	178,90	173,30	154,10	130,30
Curvatore 2ª categoria	183 —	177,50	158,30	134,50
Decoratore 2ª categoria	181 —	175,40	156,30	132,50
Legatore 2ª categoria	176 —	170,50	151,30	127,40
Applicatore 1ª categoria	184,10	178,50	159,40	135,60
Applicatore 2ª categoria	172,60	167 —	147,90	124,10
Smerigliatore	176 —	170,50	151,30	127,40
Argentatore 2ª categoria	178,10	172,50	153,40	129,60
Pulitore 2ª categoria	176 —	170,50	151,30	127,40
Tagliatore 2ª categoria	178,10	172,50	153,40	129,60
Imballatore 1ª categoria	172,60	167 —	147,90	124,10
Montatore vetro cemento	174,70	169,10	149,90	126,10
Molatore macch. biselli	177,80	172,30	153,10	129,30
Falegname 1ª categoria	172,60	167 —	147,90	124,10
Falegname 2ª categoria	167,90	162,30	143,20	119,40
Meccanico 2ª categoria	168,40	162,80	143,70	119,90
Verniciatore	168,40	162,80	143,70	119,90
Elettricista 2ª categoria	168,40	162,80	143,70	119,90
Autista comune (per 8 ore)	170 —	165,50	146,40	122,50
Autista comune (per 9 ore)	159,60	153,10	137,40	115 —
Autista comune (per 10 ore)	151,30	147,30	130,30	109 —
Fabbro	167,90	162,30	143,20	119,40
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	164,50	152,50	120,30	84,60
Portalastre	163,20	151,30	119,40	84 —
Imballatore 2ª categoria	164,50	152,50	120,30	84,60
Montatore specchi	165,90	153,40	121 —	85,10
Cassaio	163,50	151,50	119,60	84,10
Fattorino (per 8 ore)	160,40	148,70	117,40	82,60
Fattorino (per 9 ore)	150,60	139,60	110 —	77 —
Fattorino (per 10 ore)	142,80	132,30	104,50	73,50
Portiere (per 8 ore)	167,70	155,20	122,50	86,30
Portiere (per 9 ore)	157,50	145,70	115 —	81 —
Portiere (per 10 ore)	149,30	138,10	109 —	76,80
Guardia notturna (per 8 ore)	161,40	149,60	118,10	83,10
Guardia notturna (per 9 ore)	151,50	140,40	110,90	78 —
Guardia notturna (per 10 ore)	143,50	133,10	105,10	74 —
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	145,30	116,30	85,80
Garzone in genere	—	143,30	112,10	87,60
Lavasabbia	161,10	149,30	117,70	81,80
Manovali comuni o addetti al reparto	155,80	144,60	114,20	79,10
DONNE				
1ª categoria	145,40	127 —	108,90	96,30
2ª categoria	141,40	122,30	103,70	92 —
3ª categoria	134,50	117,10	99,70	86,40

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della II Zona: VERBANIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	229,20	224 —	204,80	—
Molatore 2ª categoria	212,10	207,30	188 —	—
Decoratore e modellatore sabbia	205,80	201 —	181,80	—
Tagliatore e applicatore cristalli	194,80	190 —	170,80	—
Argentatore 1ª categoria	194,80	190 —	170,80	—
Decoratore 1ª categoria	198,50	193,70	174,50	—
Pulitore 1ª categoria	192,60	187,90	168,70	—
Curvatore 1ª categoria	203,70	199,20	179,70	—
Legatore 1ª categoria	194,80	190 —	170,80	—
Satinatore	187,40	182,70	163,50	—
Ebanisti 1ª categoria	185,40	180,60	161,40	—
Ebanisti 2ª categoria	181,70	176,90	157,70	—
Meccanici 1ª categoria	179,10	174,40	155,10	—
Elettricisti 1ª categoria	179,10	174,40	155,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	183,20	178,50	159,30	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	172 —	167,50	149,50	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	163,10	158,90	141,80	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	190,20	185,50	166,50	142,70
Molatore 4ª categoria	177,60	172,90	153,90	130,10
Curvatore 2ª categoria	181,80	177,10	158,10	134,30
Decoratore 2ª categoria	179,70	175 —	156 —	132,20
Legatore 2ª categoria	174,80	170,10	151,10	127,20
Applicatore 1ª categoria	182,80	178,10	159,10	135,40
Applicatore 2ª categoria	171,30	166,60	147,60	123,90
Smerigliatore	174,80	170,10	151,10	127,20
Argentatore 2ª categoria	176,80	172,10	153,10	129,40
Pulitore 2ª categoria	174,80	170,10	151,10	127,20
Tagliatore 2ª categoria	176,80	172,10	153,10	129,40
Imballatore 1ª categoria	171,30	166,60	147,60	123,90
Montatore vetro cemento	173,40	168,70	149,70	125,90
Molatore macch. biselli	176,60	171,90	152,90	129,10
Falegname 1ª categoria	171,30	166,60	147,60	123,90
Falegname 2ª categoria	166,60	161,70	142,90	119,20
Meccanico 2ª categoria	167,20	162,40	143,40	119,70
Verniciatore	167,20	162,40	143,40	119,70
Elettricista 2ª categoria	167,20	162,40	143,40	119,70
Autista comune (per 8 ore)	169,80	165,10	146,10	122,30
Autista comune (per 9 ore)	159,50	155 —	137,20	114,80
Autista comune (per 10 ore)	151,20	146,90	130 —	108,80
Fabbro	166,60	161,70	142,90	119,20
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	163,20	152 —	120 —	84,40
Portalastre	161,90	150,80	119,20	83,70
Imballatore 2ª categoria	163,20	152 —	120 —	84,40
Montatore specchi	164,20	153 —	120,80	84,90
Cassaio	162,20	151,10	119,30	83,90
Fattorino (per 8 ore)	159 —	148,30	117,10	82,30
Fattorino (per 9 ore)	149,30	139,20	109,90	77,30
Fattorino (per 10 ore)	141,50	132 —	104,20	73,20
Portiere (per 8 ore)	166,40	154,80	122,20	86 —
Portiere (per 9 ore)	156,20	145,30	114,70	80,70
Portiere (per 10 ore)	148,10	137,80	108,80	76,50
Guardia notturna (per 8 ore)	160 —	149,20	117,80	82,80
Guardia notturna (per 9 ore)	150 —	140,10	110,60	77,60
Guardia notturna (per 10 ore)	142,40	132,80	104,80	73,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	145 —	116,20	85,70
Garzone in genere	—	142,90	112 —	87,50
Lavasabbia	159,90	149 —	117,60	81,60
Manovali comuni o addetti al reparto	154,70	144,30	114,10	79 —
DONNE				
1ª categoria	144,70	126,40	108,50	95,80
2ª categoria	140,30	121,40	103 —	90,30
3ª categoria	133,50	116,30	99 —	85,70

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona III: IMPERIA - BERGAMO - BRESCIA - GORIZIA - MONFALCONE SAVONA - TRENTO - VENEZIA - VERCELLI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	224,20	219,60	201,50	—
Molatore 2ª categoria	207,50	202,90	184,80	—
Decoratore e modellatore sabbia	201,10	196,60	178,40	—
Tagliatore e applicatore cristalli	190,20	185,60	167,50	—
Argentatore 1ª categoria	190,20	185,60	167,50	—
Decoratore 1ª categoria	193,90	189,30	171,10	-
Pulitore 1ª categoria	188 —	183,60	165,40	-
Curvatore 1ª categoria	199,10	194,50	176,40	—
Legatore 1ª categoria	190,20	185,60	167,50	—
Satinatore	182,80	178,30	160,10	—
Ebanisti 1ª categoria	180,80	176,20	158 —	—
Ebanisti 2ª categoria	177,10	172,50	154,40	—
Meccanici 1ª categoria	174,50	170 —	151,80	—
Elettricisti 1ª categoria	174,50	170 —	151,80	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	178,60	174,10	156 —	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	165,20	163,50	146,40	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	156,60	144,90	138,80	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	186 —	181,20	163,30	140,80
Molatore 4ª categoria	173,40	168,60	150,70	128,30
Curvatore 2ª categoria	177,60	172,90	154,90	132,50
Decoratore 2ª categoria	175,60	170,80	152,90	130,40
Legatore 2ª categoria	170,60	165,90	147,80	125,40
Applicatore 1ª categoria	178,70	173,90	156 —	133.60
Applicatore 2ª categoria	167,20	162,40	144 —	122 —
Smerigliatore	170,60	165,90	147,80	125.40
Argentatore 2ª categoria	172,70	167,90	149,90	127,40
Pulitore 2ª categoria	170,60	165,90	147,80	125,40
Tagliatore 2ª categoria	172,70	167,90	149,90	127,40
Imballatore 1ª categoria	167,20	162,40	144 —	122 —
Montatore vetro cemento	169,30	164,50	146 —	121,10
Molatore macch. biselli	172,40	167,20	149,20	127,20
Falegname 1ª categoria	167,20	162,40	144 —	122 —
Falegname 2ª categoria	162,50	157,70	139,80	117,20
Meccanico 2ª categoria	163 —	158,20	140,30	117,80
Verniciatore	163 —	158,20	140,30	117,80
Elettricista 2ª categoria	163 —	158,20	140,30	117,80
Autista comune (per 8 ore)	165,70	160,90	142,90	120,50
Autista comune (per 9 ore)	155,60	151 —	134,10	113,10
Autista comune (per 10 ore)	147,50	143,20	127,20	107,20
Fabbro	162,50	157,70	139,80	117.20
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	159,40	148,30	117,10	82,80
Portalastre	158,10	147,10	116,30	82.20
Imballatore 2ª categoria	159,40	148,30	117,10	82,80
Montatore specchi	160,50	149,20	117,80	83,30
Cassaio	158,30	147,30	116,40	82,30
Fattorino (per 8 ore)	155,20	145,50	114,30	80.60
Fattorino (per 9 ore)	145,70	136,60	107,30	75,60
Fattorino (per 10 ore)	138,10	129,50	101,70	71,70
Portiere (per 8 ore)	162,50	151,10	119,40	84,30
Portiere (per 9 ore)	152,50	141,80	112,10	79.10
Portiere (per 10 ore)	144,60	134,50	106,30	75 —
Guardia notturna (per 8 ore)	156,30	146,50	115 —	81,10
Guardia notturna (per 9 ore)	146,70	137.50	108 —	76.10
Guardia notturna (per 10 ore)	139,10	130.40	102,40	72.20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	141,40	113,30	84 —
Garzone in genere	—	139,30	109,10	85,60
Lavasabbia	156,20	145,40	114,80	79,80
Manovali comuni o addetti al reparto	149,90	140,70	111,10	77,10
DONNE				
1ª categoria	141 —	123,40	105,80	93,70
2ª categoria	136,80	118,40	100,40	88,30
3ª categoria	130,10	113,40	96,50	83,80

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della III Zona: BIELLA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	232,30	227,40	207,90	—
Molatore 2ª categoria	215,50	210,60	191,10	—
Decoratore e modellatore sabbia	209,30	204,40	184,80	—
Tagliatore e applicatore cristalli	198,40	193,40	173,80	—
Argentatore 1ª categoria	198,40	193,40	173,80	—
Decoratore 1ª categoria	202 —	197 —	177,40	—
Pulitore 1ª categoria	196,20	191,30	171,70	—
Curvatore 1ª categoria	207,30	202,30	182,70	—
Legatore 1ª categoria	198,40	193,40	173,80	—
Satinatore	191 —	186 —	166,50	—
Ebanisti 1ª categoria	189 —	184 —	164,30	—
Ebanisti 2ª categoria	185,30	180,30	160,70	—
Meccanici 1ª categoria	182,60	177,60	158,10	—
Elettricisti 1ª categoria	182,60	177,60	158,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	186,80	181,80	162,30	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	175,40	170,60	152,40	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	166,30	161,80	144,40	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	193,40	188,60	169,10	144,90
Molatore 4ª categoria	180,80	176 —	156,60	132,30
Curvatore 2ª categoria	185 —	180,20	160,80	136,50
Decoratore 2ª categoria	182,90	178,10	158,70	134,40
Legatore 2ª categoria	177,90	173,10	153,70	129,50
Applicatore 1ª categoria	186 —	181,20	161,80	137,60
Applicatore 2ª categoria	174,60	169,80	150,30	126 —
Smerigliatore	177,90	173,10	153,70	129,50
Argentatore 2ª categoria	180,10	175,20	155,80	131,50
Pulitore 2ª categoria	177,90	173,10	153,70	129,50
Tagliatore 2ª categoria	180,10	175,20	155,80	131,50
Imballatore 1ª categoria	174,60	169,80	150,30	126 —
Montatore vetro cemento	176,60	171,80	152,40	128,20
Molatore macch. biselli	179,80	175 —	155,50	131,30
Falegname 1ª categoria	174,60	169,80	150,30	126 —
Falegname 2ª categoria	169,90	165 —	145,50	121,30
Meccanico 2ª categoria	170,40	165,60	146,10	121,80
Verniciatore	170,40	165,60	146,10	121,80
Elettricista 2ª categoria	170,40	165,60	146,10	121,80
Autista comune (per 8 ore)	172,90	168,10	148,70	125,60
Autista comune (per 9 ore)	162 —	157,80	138,20	117,90
Autista comune (per 10 ore)	153,90	149,60	129,70	111,80
Fabbro	169,90	165 —	145,50	121,30
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	166,30	154,40	122,40	86,30
Portalastre	165 —	153,60	121,40	85,60
Imballatore 2ª categoria	166,30	154,40	122,40	86,30
Montatore specchi	167,40	155,30	123,20	86,80
Cassaio	165,30	153,50	121,60	85,70
Fattorino (per 8 ore)	162,10	151,10	119,50	84,20
Fattorino (per 9 ore)	152,20	141,80	112,20	79 —
Fattorino (per 10 ore)	144,30	134,50	106,40	74,90
Portiere (per 8 ore)	169,40	157,70	124,60	87,90
Portiere (per 9 ore)	159 —	148,10	117 —	82,50
Portiere (per 10 ore)	150,80	140,40	110,90	78,20
Guardia notturna (per 3 ore)	163,20	152 —	120,20	84,70
Guardia notturna (per 9 ore)	153,20	142,70	112,80	79,50
Guardia notturna (per 10 ore)	145,20	134,30	107 —	75,40
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	147,70	118,20	86,20
Garzone in genere	—	145,50	114,10	87,80
Lavasabbia	162,80	151,70	119,70	82 —
Manovali comuni o addetti al reparto	157,60	147 —	116,10	78,30
DONNE				
1ª categoria	147,70	128,50	110,40	97,50
2ª categoria	143,20	123,40	104,80	91,90
3ª categoria	136 —	118,20	100,70	87,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona IV: VERONA - LA SPEZIA - MANTOVA - PADOVA RAVENNA VICENZA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	221,70	216,50	198,90	—
Molatore 2ª categoria	204,90	199,70	182,20	—
Decoratore e modellatore sabbia	198,70	193,40	175,90	—
Tagliatore e applicatore cristalli	187,60	182,40	164,80	—
Argentatore 1ª categoria	187,60	182,40	164,80	—
Decoratore 1ª categoria	191,30	186 —	168,50	—
Pulitore 1ª categoria	185,60	180,30	162,80	—
Curvatore 1ª categoria	196,50	191,30	173,80	—
Legatore 1ª categoria	187,60	182,40	164,80	—
Satinatore	180,40	175,10	157,60	—
Ebanisti 1ª categoria	178,20	172,90	155,40	—
Ebanisti 2ª categoria	174,60	169,30	151,80	—
Meccanici 1ª categoria	172 —	166,70	149,20	—
Elettricisti 1ª categoria	172 —	166,70	149,20	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	172 —	170,90	153,40	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	161,40	160,40	144 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	153,10	152,10	136,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	183,40	178,20	160,90	139,10
Molatore 4ª categoria	170,90	165,70	148,30	126,60
Curvatore 2ª categoria	175,10	169,90	152,50	130,70
Decoratore 2ª categoria	173 —	167,70	150,30	128,70
Legatore 2ª categoria	168 —	162,70	145,30	123,70
Applicatore 1ª categoria	176,20	170,90	153,50	131,80
Applicatore 2ª categoria	164,60	159,30	142 —	120,30
Smerigliatore	168 —	162,70	145,30	123,70
Argentatore 2ª categoria	170,20	164,80	147,50	125,80
Pulitore 2ª categoria	168 —	162,70	145,30	123,70
Tagliatore 2ª categoria	170,20	164,80	147,50	125,80
Imballatore 1ª categoria	164,60	159,30	142 —	120,30
Montatore vetro cemento	166,70	161,50	144,10	122,40
Molatore macch. biselli	169,90	164,50	147,20	125,60
Falegname 1ª categoria	164,60	159,30	142 —	120,30
Falegname 2ª categoria	159,90	154,60	136,20	115,60
Meccanico 2ª categoria	160,50	155,10	137,80	116,10
Verniciatore	160,50	155,10	137,80	116,10
Elettricista 2ª categoria	160,50	155,10	137,80	116,10
Autista comune (per 8 ore)	163,10	157,80	140,40	118,80
Autista comune (per 9 ore)	153,10	148,10	131,80	111,55
Autista comune (per 10 ore)	145,20	140,40	125 —	105,70
Fabbro	159,90	154,60	136,20	115,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	156,90	144,90	114,60	80,90
Portalastre	155,50	143,80	113,60	80,30
Imballatore 2ª categoria	156,90	144,90	114,60	80,90
Montatore specchi	157,90	145,90	115,30	81,50
Cassaio	155,90	144 —	113,90	80,40
Fattorino (per 8 ore)	152,70	141,10	111,60	78,90
Fattorino (per 9 ore)	143,30	132,40	104 —	74 —
Fattorino (per 10 ore)	135,90	125,60	99,30	70,20
Portiere (per 8 ore)	160 —	147,80	116,70	82,60
Portiere (per 9 ore)	150 —	138,70	109,50	77,60
Portiere (per 10 ore)	142,40	131,50	103,90	73,50
Guardia notturna (per 8 ore)	153,70	142,20	112,30	79,40
Guardia notturna (per 9 ore)	144,30	133,50	105,40	74,50
Guardia notturna (per 10 ore)	136,80	126,60	100 —	70,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	138,10	110,80	82,10
Garzone in genere	—	135,90	106,60	83,70
Lavasabbia	153,60	142,10	112,20	77,90
Manovali comuni o addetti al reparto	148,40	137,40	108,50	75,30
DONNE				
1ª categoria	138,90	121,50	104,10	92,50
2ª categoria	134,70	116,70	98,80	87,10
3ª categoria	127,90	111,70	94,80	82,50

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona V: PARMA - ALESSANDRIA - BELLUNO - BOLOGNA MODENA - PIACENZA - REGGIO EMILIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	218,10	217,50	106,60	—
Molatore 2ª categoria	201,30	200,70	179,90	—
Decoratore e modellatore sabbia	195,10	194,40	173,50	—
Tagliatore o applicatore cristalli	184,10	183,40	162,60	—
Argentatore 1ª categoria	184,10	183,40	162,60	—
Decoratore 1ª categoria	187,70	187,10	166,30	—
Pulitore 1ª categoria	181,90	181,30	160,50	—
Curvatore 1ª categoria	193 —	192,30	171,50	—
Legatore 1ª categoria	184,10	183,40	162,60	—
Satinatore	176,70	176,10	158,30	—
Ebanisti 1ª categoria	174,70	174 —	153,20	—
Ebanisti 2ª categoria	171 —	170,40	149,50	—
Meccanici 1ª categoria	168,30	167,70	146,90	—
Elettricisti 1ª categoria	168,30	167,70	146,90	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	172,50	171,90	151,10	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	162 —	161,40	141,80	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	153,50	153 —	134,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	179,70	179,10	158,50	137,80
Molatore 4ª categoria	167,20	166,50	145,90	125,20
Curvatore 2ª categoria	171,30	170,70	150,10	129,40
Decoratore 2ª categoria	169,20	168,60	148,10	127,20
Legatore 2ª categoria	164,20	163,60	143,10	122,30
Applicatore 1ª categoria	172,40	171,80	151,20	130,40
Applicatore 2ª categoria	160,90	160,20	139,70	118,90
Smerigliatore	164,20	163,60	143,10	122,30
Argentatore 2ª categoria	166,40	165,80	145,10	124.40
Pulitore 2ª categoria	164,20	163,60	143,10	122,30
Tagliatore 2ª categoria	166,40	165,80	145,10	124,40
Imballatore 1ª categoria	160,90	160,20	139,70	118,90
Montatore vetro cemento	163 —	162,30	141,80	121 —
Molatore macch. biselli	166,10	165,50	144,90	124,10
Falegname 1ª categoria	160,90	160,20	139,70	118,90
Falegname 2ª categoria	156,20	155,50	134,90	114,20
Meccanico 2ª categoria	156,70	156,10	135,50	114,70
Verniciatore	156,70	156,10	135,50	114,70
Elettricista 2ª categoria	156,70	156,10	135,50	114,70
Autista comune (per 8 ore)	159,30	158,70	138,10	117,30
Autista comune (per 9 ore)	149,60	149 —	129,70	110,10
Autista comune (per 10 ore)	141,80	141,20	122,90	184,40
Fabbro	156,20	155,50	134,90	114,20
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	153 —	145,70	112 —	79,30
Portalastre	151,70	144,50	111,10	78,60
Imballatore 2ª categoria	153 —	145,70	112 —	79,30
Montatore specchi	154 —	146,70	112,70	79,80
Cassaio	152 —	144,80	111,20	78,80
Fattorino (per 8 ore)	148,80	142 —	109 —	77,20
Fattorino (per 9 ore)	139,70	133,30	102,30	72,50
Fattorino (per 10 ore)	132,40	126,40	97 —	68,70
Portiere (per 8 ore)	156,20	148,60	114,20	80,80
Portiere (per 9 ore)	146,60	139,50	107 —	75,90
Portiere (per 10 ore)	139 —	132,30	101,60	71,90
Guardia notturna (per 8 ore)	149,80	142,90	109,80	77,80
Guardia notturna (per 9 ore)	140,60	134,10	103 —	73 —
Guardia notturna (per 10 ore)	133,30	127,20	97,70	69,20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	188,70	108,10	80,40
Garzone in genere	—	136,60	103,90	82,10
Lavasabbia	149,70	142,70	109,60	76,20
Manovali comuni o addetti al reparto	144,50	138 —	105,90	72,50
DONNE				
1ª categoria	185,70	131 —	101,80	94,80
2ª categoria	131,50	126 —	96,30	88,30
3ª categoria	124,60	121,10	92,40	80,50

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della V Zona: NAPOLI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	214,50	213,90	193,40	—
Molatore 2ª categoria	198 —	197,40	176,90	—
Decoratore e modellatore sabbia	191,90	191,20	170,70	—
Tagliatore e applicatore cristalli	181 —	180,40	159,90	—
Argentatore 1ª categoria	181 —	180,40	159,90	—
Decoratore 1ª categoria	184,70	184,10	163,60	—
Pulitore 1ª categoria	178,90	178,30	157,80	—
Curvatore 1ª categoria	189,80	189,20	168,70	—
Legatore 1ª categoria	181 —	180,40	159,90	—
Satinatore]	173,80	173,20	155,70	—
Ebanisti 1ª categoria	171,80	171,20	150,70	—
Ebanisti 2ª categoria	168,20	167,20	147,10	—
Meccanici 1ª categoria	165,60	165 —	144,50	—
Elettricisti 1ª categoria	165,60	165 —	144,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	169,70	169,10	148,50	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	159,40	158,70	139,40	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	141,10	150,50	132,20	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	176,70	176,10	155,90	135,50
Molatore 4ª categoria	164,50	163,80	143,60	123,20
Curvatore 2ª categoria	168,50	167,90	147,70	127,30
Decoratore 2ª categoria	166,50	165,90	145,70	125,20
Legatore 2ª categoria	161,50	160,90	140,70	120,30
Applicatore 1ª categoria	169,60	169 —	148,70	128,30
Applicatore 2ª categoria	158,20	157,60	137,40	116,90
Smerigliatore	161,50	160,90	140,70	120,30
Argentatore 2ª categoria	163,70	163,10	142,80	122,30
Pulitore 2ª categoria	161,50	160,90	140,70	120,30
Tagliatore 2ª categoria	163,70	163,10	142,80	122,30
Imballatore 1ª categoria	158,20	157,60	137,40	116,90
Montatore vetro cemento	160,30	159,60	139,40	119 —
Molatore macch. biselli	163,40	162,70	142,50	122,10
Falegname 1ª categoria	158,20	157,60	137,40	116,90
Falegname 2ª categoria	153,60	153 —	132,70	112,30
Meccanico 2ª categoria	154,10	153,50	133,30	112,80
Verniciatore	154,10	153,50	133,30	112,80
Elettricista 2ª categoria	154,10	153,50	133,30	112,80
Autista comune (per 8 ore)	156,70	156,10	135,80	115,40
Autista comune (per 9 ore)	147,10	146,60	127,50	108,40
Autista comune (per 10 ore)	139,50	139 —	120,90	102,70
Fabbro	153,60	153 —	132,70	112,30
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	150,50	143,40	110,20	78 —
Portalastre	149,20	142,10	109,30	77,30
Imballatore 2ª categoria	150,50	143,40	110,20	78 —
Montatore specchi	151,50	144,30	110,90	78,50
Cassaio	149,50	142,40	109,40	77,50
Fattorino (per 8 ore)	146,40	139,60	107,30	75,90
Fattorino (per 9 ore)	137,50	131,10	100,70	71,30
Fattorino (per 10 ore)	130,30	124,30	95,50	67,60
Portiere (per 8 ore)	153,60	146,20	112,30	79,50
Portiere (per 9 ore)	144,20	137,30	105,50	74,70
Portiere (per 10 ore)	136,70	130,20	100 —	70,80
Guardia notturna (per 8 ore)	147,40	140,50	108 —	76,50
Guardia notturna (per 9 ore)	138,40	132 —	101,40	71,90
Guardia notturna (per 10 ore)	131,20	125,10	96,20	68,10
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	136,40	106,40	79,10
Garzone in genere	—	134,40	102,20	80,70
Lavasabbia	147,30	140,30	107,80	75 —
Manovali comuni o addetti al reparto	142,10	135,70	104,20	71,30
DONNE				
1ª categoria	133,50	128,90	100,10	93,30
2ª categoria	129,40	124 —	94,70	86,90
3ª categoria	122,50	119,10	90,90	79,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona VI: LUCCA - FORLÌ - GROSSETO - PISTOIA - UDINE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	216,50	212,40	195,90	—
Molatore 2ª categoria	199,70	195,60	179,20	—
Decoratore e modellatore sabbia	193,40	189,30	172,80	—
Tagliatore e applicatore cristalli	182,40	178,30	161,90	—
Argentatore 1ª categoria	182,40	178,30	161,90	—
Decoratore 1ª categoria	186 —	181,90	165,60	—
Pulitore 1ª categoria	180,30	176,20	159,70	—
Curvatore 1ª categoria	191,30	187,20	170,80	—
Legatore 1ª categoria	182,40	178,30	161,90	—
Satinatore	174,70	171 —	154,50	—
Ebanisti 1ª categoria	172,90	168,80	152,50	—
Ebanisti 2ª categoria	169,30	165,30	148,80	—
Meccanici 1ª categoria	166,70	162,60	146,10	—
Elettricisti 1ª categoria	166,70	162,60	146,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	170,90	166,80	150,30	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	160,40	156,60	141,10	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	152,10	148,50	133,80	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	178,20	174,10	157,90	137,50
Molatore 4ª categoria	165,70	161,60	145,30	124,90
Curvatore 2ª categoria	169,90	165,80	149,50	129,10
Decoratore 2ª categoria	167,80	163,70	147,40	127 —
Legatore 2ª categoria	162,80	158,70	142,50	122 —
Applicatore 1ª categoria	170,90	166,80	150,50	130,10
Applicatore 2ª categoria	159,40	155,30	139 —	118,70
Smerigliatore	162,80	158,70	142,50	122 —
Argentatore 2ª categoria	164,80	160,90	144,50	124,10
Pulitore 2ª categoria	162,80	158,70	142,50	122 —
Tagliatore 2ª categoria	164,80	160,90	144,50	124,10
Imballatore 1ª categoria	159,40	155,30	139 —	118,70
Montatore vetro cemento	161,50	157,40	141,10	120,70
Molatore macch. biselli	164,60	160,60	144,30	123,90
Falegname 1ª categoria	159,40	155,30	139 —	118,70
Falegname 2ª categoria	154,70	150,50	134,30	114 —
Meccanico 2ª categoria	155,20	151,20	134,80	114,50
Verniciatore	155,20	151,20	134,80	114,50
Elettricista 2ª categoria	155,20	151,20	134,80	114,50
Autista comune (per 8 ore)	157,80	153,70	137,50	117 —
Autista comune (per 9 ore)	148,20	144,30	129,10	109,90
Autista comune (per 10 ore)	140,40	136,80	122,40	104,10
Fabbro	154,70	150,50	134,30	114 —
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	151,60	140,70	111,30	79 —
Portalastre	150,20	139,60	110,50	78,30
Imballatore 2ª categoria	151,60	140,70	111,30	79 —
Montatore specchi	158,90	141,80	112,10	79,60
Cassaio	150,50	139,80	110,60	78,50
Fattorino (per 8 ore)	147,40	136,90	108,40	77 —
Fattorino (per 9 ore)	138,40	128,50	101,80	72,30
Fattorino (per 10 ore)	131,20	121,80	96,50	68,50
Portiere (per 8 ore)	154,70	143,60	113,50	80,60
Portiere (per 9 ore)	145,25	134,80	106,60	75,70
Portiere (per 10 ore)	137,70	127,80	101 —	71,70
Guardia notturna (per 8 ore)	148,40	138 —	109,10	77,50
Guardia notturna (per 9 ore)	139,30	129,60	102,40	72,80
Guardia notturna (per 10 ore)	132,10	122,80	97,10	69 —
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	134 —	107,40	80 —
Garzone in genere	—	131,80	103,20	81,80
Lavasabbia	148,40	138 —	108,80	75,80
Manovali comuni o addetti al reparto	143,10	133,30	105,30	72,20
DONNE				
1ª categoria	134,50	117,80	100,80	89,90
2ª categoria	130,20	112,80	95,40	84,40
3ª categoria	122,40	107,20	90,90	79,30

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona VII: CUNEO - ANCONA - ASTI - FERRARA - ROVIGO SIENA TREVISO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	211 —	207,30	192,10	—
Molatore 2ª categoria	194,30	190,50	175,40	—
Decoratore e modellatore sabbia	187,90	184,30	169 —	—
Tagliatore e applicatore cristalli	177 —	173,20	158,10	—
Argentatore 1ª categoria	177 —	173,20	158,10	—
Decoratore 1ª categoria	180,70	176,90	161,80	—
Pulitore 1ª categoria	174,90	171,20	156,10	—
Curvatore 1ª categoria	185,90	182,20	167 —	—
Legatore 1ª categoria	177 —	173,20	158,10	—
Satinatore	169,70	166 —	150,80	—
Ebanisti 1ª categoria	167,60	163,80	148,70	—
Ebanisti 2ª categoria	163,90	160,10	145 —	—
Meccanici 1ª categoria	161,30	157,60	142,50	—
Elettricisti 1ª categoria	161,30	157,60	142,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	165,50	161,80	146,70	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	153,10	151,90	137,70	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	147,30	144 —	130,60	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	173,30	169,70	154,60	135,70
Molatore 4ª categoria	160,90	157,10	142,10	123,30
Curvatore 2ª categoria	165 —	161,30	146,20	127,40
Decoratore 2ª categoria	157,90	154,20	139,10	120,40
Legatore 2ª categoria	162,90	159,20	144,10	125,30
Applicatore 1ª categoria	166,10	162,30	147,30	128,50
Applicatore 2ª categoria	154,50	150,80	135,70	116,90
Smerigliatore	157,90	154,20	139,10	120,40
Argentatore 2ª categoria	160 —	156,30	141,20	122,40
Pulitore 2ª categoria	157,90	154,20	139,10	120,40
Tagliatore 2ª categoria	160 —	156,30	141,20	122,40
Imballatore 1ª categoria	154,50	150,80	135,70	116,90
Montatore vetro cemento	156,70	152,90	137,90	119,10
Molatore macch. biselli	159,70	156,10	140,90	122,10
Falegname 1ª categoria	154,50	150,80	135,70	116,90
Falegname 2ª categoria	149,80	146,10	131 —	112,20
Meccanico 2ª categoria	150,30	146,70	131,50	112,70
Verniciatore	150,30	146,70	131,50	112,70
Elettricista 2ª categoria	150,30	146,70	131,50	112,70
Autista comune (per 8 ore)	153 —	149,20	134,20	115,40
Autista comune (per 9 ore)	143,70	140,10	132,10	108,30
Autista comune (per 10 ore)	136,20	132,80	119,40	102,70
Fabbro	149,80	146,10	131 —	112,20
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	146,90	136,20	108 —	77,10
Portalastre	145,50	135,10	107 —	76,40
Imballatore 2ª categoria	146,90	136,20	108 —	77,10
Montatore specchi	147,90	137,20	108,70	77,70
Cassaio	145,80	135,30	107,20	76,50
Fattorino (per 8 ore)	142,70	132,50	105,10	75 —
Fattorino (per 9 ore)	133,90	124,40	98,60	70,40
Fattorino (per 10 ore)	127 —	117,90	93,50	66,80
Portiere (per 8 ore)	149,90	139,10	110,20	78,70
Portiere (per 9 ore)	140,70	130,60	103,40	73 —
Portiere (per 10 ore)	133,40	123,80	98,10	70 —
Guardia notturna (per 8 ore)	143,70	133,50	105,80	75,50
Guardia notturna (per 9 ore)	134,90	125,30	99 —	70,90
Guardia notturna (per 10 ore)	127,90	118,80	94,10	67,20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	129,50	103,80	77,70
Garzone in genere	—	127,30	99,60	79,30
Lavasabbia	143,70	133,50	105,40	73,60
Manovali comuni o addetti al reparto	138,40	128,80	101,70	70,80
DONNE				
1ª categoria	130,60	114,30	97,80	87,80
2ª categoria	126,50	109,60	92,30	82,20
3ª categoria	119,80	104,70	88,40	77,40

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della VII Zona: PALERMO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	202,40	198,70	184,20	
Molatore 2ª categoria	186,30	182,70	168,20	—
Decoratore e modellatore sabbia	180,20	176,70	162,10	—
Tagliatore e applicatore cristalli	139,70	166,10	151,60	—
Argentatore 1ª categoria	169,70	166,10	151,60	—
Decoratore 1ª categoria	173,30	169,60	155,10	—
Pulitore 1ª categoria	167,70	164,20	149,60	—
Curvatore 1ª categoria	178,30	174,70	160,10	—
Legatore 1ª categoria	169,70	166,10	151,60	—
Satinatore	162,70	159,20	144,60	—
Ebanisti 1ª categoria	160,70	157,10	142,60	—
Ebanisti 2ª categoria	157,20	153,60	139,10	—
Meccanici 1ª categoria	154,60	151,10	136,60	—
Elettricisti 1ª categoria	154,60	151,10	136,60	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	158,70	155,10	140,60	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	149 —	145,60	132 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	141,20	138 —	125,10	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	166,20	162,70	148,30	130,10
Molatore 4ª categoria	154,30	150,60	136,20	118,20
Curvatore 2ª categoria	158,20	154,60	140,20	122,20
Decoratore 2ª categoria	151,40	147,90	133,40	115,40
Legatore 2ª categoria	156,20	152,70	138,20	120,10
Applicatore 1ª categoria	159,30	155,60	141,20	123,20
Applicatore 2ª categoria	148,20	144,60	130,10	112,10
Smerigliatore	151,40	147,90	133,40	115,40
Argentatore 2ª categoria	153,40	149,80	135,40	117,40
Pulitore 2ª categoria	151,40	147,90	133,40	115,40
Tagliatore 2ª categoria	153,40	149,80	135,40	117,40
Imballatore 1ª categoria	148,20	144,60	130,10	112,10
Montatore vetro cemento	150,20	146,60	132,20	114,20
Molatore macch. biselli	153,20	149,60	135,10	117,10
Falegname 1ª categoria	148,20	144,60	130,10	112,10
Falegname 2ª categoria	143,70	140,10	125,60	107,60
Meccanico 2ª categoria	144,20	140,60	126,10	108,10
Verniciatore	144,20	140,60	126,10	108,10
Elettricista 2ª categoria	144,20	140,60	126,10	108,10
Autista comune (per 8 ore)	146,70	143,10	128,70	110,60
Autista comune (per 9 ore)	137,70	134,30	120,80	103,80
Autista comune (per 10 ore)	130,60	127,40	114,50	98,40
Fabbro	143,70	140,10	125,60	107,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	140,80	130,60	103,60	73,90
Portalastre	139,60	129,60	102,60	73,30
Imballatore 2ª categoria	140,80	130,60	103,60	73,90
Montatore specchi	141,80	131,50	104,30	74,50
Cassaio	139,80	129,80	102,80	73,40
Fattorino (per 8 ore)	136,80	127 —	100,70	71,90
Fattorino (per 9 ore)	128,40	119,20	94,50	67,50
Fattorino (per 10 ore)	121,80	113 —	89,60	64 —
Portiere (per 8 ore)	143,80	133,40	105,60	75,50
Portiere (per 9 ore)	135 —	125,20	99,10	70,90
Portiere (per 10 ore)	128 —	118,70	94 —	67,20
Guardia notturna (per 8 ore)	137,80	128 —	101,40	72,40
Guardia notturna (per 9 ore)	129,30	120,10	95,20	68 —
Guardia notturna (per 10 ore)	122,60	113,90	90,20	64,40
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	124,20	99,60	74,50
Garzone in genere	—	122,10	95,60	76 —
Lavasabbia	137,80	128 —	101 —	70,50
Manovali comuni o addetti al reparto	132,70	123,50	97,50	67,90
DONNE				
1ª categoria	125,20	109,60	93,80	84,20
2ª categoria	121,30	105,10	88,50	78,80
3ª categoria	114,90	100,40	84,80	74,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona VIII: AREZZO - PERUGIA - TERNI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	209,40	205,70	190,30	—
Molatore 2ª categoria	191,60	189 —	173,60	—
Decoratore e modellatore sabbia	186,30	182,60	167,30	—
Tagliatore e applicatore cristalli	175,40	171,70	156,30	—
Argentatore 1ª categoria	175,40	171,70	156,30	—
Decoratore 1ª categoria	179,10	175,30	159,90	—
Pulitore 1ª categoria	173,20	169,50	154,20	—
Curvatore 1ª categoria	184,30	180,60	165,30	—
Legatore 1ª categoria	175,40	171,70	156,30	—
Satinatore	168 —	164,30	149 —	—
Ebanisti 1ª categoria	166 —	162,20	146,90	—
Ebanisti 2ª categoria	162,30	158,50	144,30	—
Meccanici 1ª categoria	159,60	156 —	140,60	—
Elettricisti 1ª categoria	159,60	156 —	140,60	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	163,80	160,10	144,80	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	153,70	150,30	136 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	145,80	142,50	128,90	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	171,90	168,20	153 —	134 —
Molatore 4ª categoria	159,30	155,70	140,40	121,40
Curvatore 2ª categoria	163,50	159,80	144,60	125,60
Decoratore 2ª categoria	161,50	157,70	142,50	123,50
Legatore 2ª categoria	156,50	152,80	137,50	118,60
Applicatore 1ª categoria	164,50	160,90	145,60	126,60
Applicatore 2ª categoria	153,10	149,30	134,10	115,10
Smerigliatore	156,50	152,80	137,50	118,60
Argentatore 2ª categoria	158,50	154,80	139,60	120,00
Pulitore 2ª categoria	156,50	152,80	137,50	118,60
Tagliatore 2ª categoria	158,50	154,80	139,60	120,60
Imballatore 1ª categoria	153,10	149,30	134,10	115,10
Montatore vetro cemento	155,10	151,50	136,20	117,20
Molatore macch. biselli	158,30	154,60	139,30	120,40
Falegname 1ª categoria	153,10	149,30	134,10	115,10
Falegname 2ª categoria	148,40	144,60	129,40	110,40
Meccanico 2ª categoria	148,90	145,10	129,90	110,80
Verniciatore	148,90	145,10	129,90	110,80
Elettricista 2ª categoria	148,90	145,10	129,90	110,80
Autista comune (per 8 ore)	151,50	147,80	132,60	113,50
Autista comune (per 9 ore)	140,70	138,70	124,50	106,60
Autista comune (per 10 ore)	132,10	131,50	118 —	101 —
Fabbro	148,40	144,60	129,40	110,40
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	145,40	135 —	106,70	75,80
Portalastre	144,20	133,90	105,90	75,10
Imballatore 2ª categoria	145,40	135 —	106,70	75,80
Montatore specchi	146,60	136 —	107,50	76,30
Cassaio	144,40	134,10	106 —	75,30
Fattorino (per 8 ore)	141,20	131,20	103,80	73,70
Fattorino (per 9 ore)	132,60	123,30	92,80	69,20
Fattorino (per 10 ore)	125,70	116,90	84 —	65,60
Portiere (per 8 ore)	148,60	137,90	108,90	77,40
Portiere (per 9 ore)	139,50	129,50	102,20	72,70
Portiere (per 10 ore)	132,30	122,70	96,90	68,90
Guardia notturna (per 8 ore)	142,40	132,20	104,60	74,20
Guardia notturna (per 9 ore)	133,70	124,10	98,20	69 —
Guardia notturna (per 10 ore)	126,70	117,70	93,10	66 —
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	128,30	102,90	77 —
Garzone in genere	—	126,20	98,70	77,70
Lavasabbia	142,40	132,20	104,30	72,80
Manovali comuni o addetti al reparto	136,90	127,50	100,70	70,20
DONNE				
1ª categoria	129,20	113,60	97,10	86,90
2ª categoria	125,20	108,90	91,80	81,50
3ª categoria	118,40	104 —	87,90	77 —

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra dell'VIII Zona: BARI - SALERNO - TARANTO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	206 —	202,30	187,20	—
Molatore 2ª categoria	188,50	185,90	170,80	—
Decoratore e modellatore sabbia	183,30	179,60	164,60	—
Tagliatore e applicatore cristalli	172,50	168,90	153,70	—
Argentatore 1ª categoria	172,50	168,90	153,70	—
Decoratore 1ª categoria	176,10	172,40	157,30	—
Pulitore 1ª categoria	170,40	166,80	151,70	—
Curvatore 1ª categoria	181,20	177,60	162,50	—
Legatore 1ª categoria	172,50	168,90	153,70	—
Satinatore	165,30	161,60	146,60	—
Ebanisti 1ª categoria	163,30	159,50	144,50	—
Ebanisti 2ª categoria	159,60	155,90	141,90	—
Meccanici 1ª categoria	157 —	153,40	138,30	—
Elettricisti 1ª categoria	157 —	153,40	138,30	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	161,10	157,50	142,40	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	151,20	147,80	133,70	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	143,40	140,20	126,80	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	169,10	165,50	150,50	131,80
Molatore 4ª categoria	156,70	153,10	138,10	119,40
Curvatore 2ª categoria	160,80	157,20	142,20	123,60
Decoratore 2ª categoria	158,80	155,10	140,10	121,40
Legatore 2ª categoria	153,90	150,30	135,20	116,60
Applicatore 1ª categoria	161,80	158,20	143,30	124,60
Applicatore 2ª categoria	150,60	146,90	131,90	113,20
Smerigliatore	153,90	150,30	135,20	116,60
Argentatore 2ª categoria	155,90	152,30	137,30	118,60
Pulitore 2ª categoria	153,90	150,30	135,30	116,60
Tagliatore 2ª categoria	155,90	152,30	137,30	118,60
Imballatore 1ª categoria	150,60	146,90	131,90	113,20
Montatore vetro cemento	152,60	149 —	134 —	115,30
Molatore macch. biselli	155,70	152,10	137 —	118,40
Falegname 1ª categoria	150,60	146,90	131,90	113,20
Falegname 2ª categoria	146 —	142,20	127,30	108,60
Meccanico 2ª categoria	146,50	142,80	127,80	109 —
Verniciatore	146,50	142,80	127,80	109 —
Elettricista 2ª categoria	146,50	142,80	127,80	109 —
Autista comune (per 8 ore)	149 —	145,40	130,40	111,70
Autista comune (per 9 ore)	139,90	136,50	122,40	104,90
Autista comune (per 10 ore)	138,70	129,40	116,10	99,50
Fabbro	146 —	142,20	127,30	108,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	143,10	132,80	105 —	74,60
Portalastre	141,80	131,70	104,20	73,90
Imballatore 2ª categoria	143,10	132,80	105 —	74,60
Montatore specchi	144,20	133,80	105,80	75,10
Cassaio	142 —	131,90	104,30	74,10
Fattorino (per 8 ore)	138,90	129,20	102,10	72,50
Fattorino (per 9 ore)	130,40	121,30	95,90	68,10
Fattorino (per 10 ore)	123,70	115 —	90,90	64,50
Portiere (per 8 ore)	146,20	135,60	107,20	76,10
Portiere (per 9 ore)	137,20	127,40	100,70	71,50
Portiere (per 10 ore)	130,20	120,70	95,40	67,80
Guardia notturna (per 8 ore)	140 —	130,10	102,90	73 —
Guardia notturna (per 9 ore)	131 —	122,20	96,60	63,60
Guardia notturna (per 10 ore)	124,60	115,80	91,60	65 —
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	126,20	101,20	75,70
Garzone in genere	—	124,20	97,10	76,40
Lavasabbia	140 —	130,10	102,70	71,60
Manovali comuni o addetti al reparto	134,70	125,50	99 —	69,10
DONNE				
1ª categoria	127,10	111,80	95,50	85,50
2ª categoria	123,20	107,20	90,30	80,10
3ª categoria	116,50	102,30	86,50	75,70

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra dell'VIII Zona: VALDARNO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	214,80	210,70	194,20	—
Molatore 2ª categoria	198,10	194 —	177,40	—
Decoratore e modellatore sabbia	191,70	187,60	171,10	—
Tagliatore e applicatore cristalli	180,80	176,70	160,10	—
Argentatore 1ª categoria	180,80	176,70	160,10	—
Decoratore 1ª categoria	184,50	184,40	163,80	—
Pulitore 1ª categoria	178,60	174,70	158,10	—
Curvatore 1ª categoria	189,70	185,60	169 —	—
Legatore 1ª categoria	180,80	176,70	160,10	—
Satinatore	173,40	169,40	152,90	—
Ebanisti 1ª categoria	171,30	167,30	150,70	—
Ebanisti 2ª categoria	167,70	163,60	147,10	—
Meccanici 1ª categoria	165,10	161,10	144,50	—
Elettricisti 1ª categoria	165,10	161,10	144,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	169,20	165,30	148,70	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	158,90	155,20	139,60	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	150,60	147,10	132,30	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	176,70	172,70	156,40	135,90
Molatore 4ª categoria	164,10	160,10	143,80	123,40
Curvatore 2ª categoria	168,30	164,30	148 —	127,50
Decoratore 2ª categoria	166,30	162,30	145,90	125,50
Legatore 2ª categoria	161,30	157,30	140,90	120,50
Applicatore 1ª categoria	169,40	165,50	149 —	128,60
Applicatore 2ª categoria	157,90	153,90	137,60	117,10
Smerigliatore	161,30	157,30	140,90	120,50
Argentatore 2ª categoria	163,40	159,40	143 —	122,60
Pulitore 2ª categoria	161,30	157,30	140,90	120,50
Tagliatore 2ª categoria	163,40	159,40	143 —	122,60
Imballatore 1ª categoria	157,90	153,90	137,60	117,10
Montatore vetro cemento	159,90	156 —	139,60	119,20
Molatore macch. biselli	163,10	159,10	142,80	122,30
Falegname 1ª categoria	157,90	153,90	137,60	117,10
Falegname 2ª categoria	153,20	149,20	132,80	112,40
Meccanico 2ª categoria	153,70	149,70	133,40	112,90
Verniciatore	153,70	149,70	133,40	112,90
Elettricista 2ª categoria	153,70	149,70	133,40	112,90
Autista comune (per 8 ore)	156,30	152,40	135,90	115,50
Autista comune (per 9 ore)	146,70	143,10	127,60	108,40
Autista comune (per 10 ore)	139,10	135,60	121 —	102,80
Fabbro	153,20	149,20	132,80	112,40
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	150,10	139,50	110,20	77,90
Portalastre	148,80	138,40	109,10	77,20
Imballatore 2ª categoria	150,10	139,50	110,20	77,90
Montatore specchi	151,20	140,40	110,90	78,40
Cassaio	149,10	138,60	109,40	77,30
Fattorino (per 8 ore)	145,90	135,70	107,20	75,70
Fattorino (per 9 ore)	137 —	127,40	100,60	71,10
Fattorino (per 10 ore)	129,90	120,80	95,40	67,40
Portiere (per 8 ore)	153,30	142,40	112,30	79,40
Portiere (per 9 ore)	143,90	133,70	105,40	74,50
Portiere (per 10 ore)	136,40	126,70	99,90	70,70
Guardia notturna (per 8 ore)	147 —	136,60	107,90	76,20
Guardia notturna (per 9 ore)	138 —	128,30	101,30	71,50
Guardia notturna (per 10 ore)	130,80	121,60	96 —	67,80
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	132,20	106,10	79 —
Garzone in genere	—	130,20	101,90	80,70
Lavasabbia	146,60	136,20	107,50	74,80
Manovali comuni o addetti al reparto	141,30	131,50	103,80	72,30
DONNE				
1ª categoria	133,30	117,10	100 —	89,10
2ª categoria	129,10	112,30	94,80	83,80
3ª categoria	122 —	107,20	90,80	79,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona IX: PESARO - FROSINONE - RIETI - VITERBO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	204,80	199,70	185,40	—
Molatore 2ª categoria	188 —	182,90	168,60	—
Decoratore e modellatore sabbia	181,70	176,60	162,30	—
Tagliatore e applicatore cristalli	170,70	165,70	151,40	—
Argentatore 1ª categoria	170,70	165,70	151,40	—
Decoratore 1ª categoria	174,50	169,30	155 —	—
Pulitore 1ª categoria	168,60	163,60	149,30	—
Curvatore 1ª categoria	179,70	174,60	160,20	—
Legatore 1ª categoria	170,70	165,70	151,40	—
Satinatore	163,40	158,30	144,10	—
Ebanisti 1ª categoria	161,40	156,30	142 —	—
Ebanisti 2ª categoria	157,70	152,60	138,30	—
Meccanici 1ª categoria	155 —	149,90	135,70	—
Elettricisti 1ª categoria	155 —	149,90	135,70	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	159,20	154,10	139,90	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	149,50	144,70	131,40	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	141,70	137,10	124,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	166,50	161,40	147,30	129,40
Molatore 4ª categoria	153,90	148,80	134,70	116,80
Curvatore 2ª categoria	158,10	153 —	138,90	121 —
Decoratore 2ª categoria	156 —	150,90	136,80	119 —
Legatore 2ª categoria	151,10	145,90	131,80	114 —
Applicatore 1ª categoria	159,10	154 —	140 —	122 —
Applicatore 2ª categoria	147,60	142,60	128,50	110,60
Smerigliatore	151,10	145,90	131,80	114 —
Argentatore 2ª categoria	153,10	148,10	134 —	116,10
Pulitore 2ª categoria	151,10	145,90	131,80	114 —
Tagliatore 2ª categoria	153,10	148,10	134 —	116,10
Imballatore 1ª categoria	147,60	142,60	128,50	110,60
Montatore vetro cemento	149,70	144,60	130,50	112,60
Molatore macch. biselli	152,90	147,80	133,70	112,70
Falegname 1ª categoria	147,60	142,60	128,50	110,60
Falegname 2ª categoria	142,90	137,90	123,80	105,90
Meccanico 2ª categoria	143,40	138,40	124,30	106,40
Verniciatore	143,40	138,40	124,30	106,40
Elettricista 2ª categoria	143,40	138,40	124,30	106,40
Autista comune (per 8 ore)	146 —	140,90	126,90	108,90
Autista comune (per 9 ore)	137 —	132,20	119,10	102,20
Autista comune (per 10 ore)	129,90	125,40	112,90	96,90
Fabbro	142,90	137,90	123,80	105,90
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	140,30	128,90	101,80	71,90
Portalastre	139 —	127,60	100,80	71,30
Imballatore 2ª categoria	140,30	128,90	101,80	71,90
Montatore specchi	141,30	129,80	102,50	72,50
Cassaio	139,20	127,90	101,10	71,40
Fattorino (per 8 ore)	138,10	125,10	98,80	69,90
Fattorino (per 9 ore)	127,80	117,50	92,80	65,60
Fattorino (per 10 ore)	121,10	111,30	87,90	62,60
Portiere (per 8 ore)	143,40	131,60	103,90	73,60
Portiere (per 9 ore)	134,60	123 —	97,60	69,10
Portiere (per 10 ore)	127,60	117,10	92,50	65,50
Guardia notturna (per 8 ore)	137,20	126 —	99,50	70,40
Guardia notturna (per 9 ore)	123,80	118,30	93,40	66,10
Guardia notturna (per 10 ore)	122,10	112,10	88,60	62,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	122 —	98,10	73,70
Garzone in genere	—	120,10	93,90	75,30
Lavasabbia	137,40	126,10	99,60	6[illegible],50
Manovali comuni o addetti al reparto	132,10	121,40	96 —	66,80
DONNE				
1ª categoria	124,50	111 —	93,50	83,90
2ª categoria	120,70	105,50	83,60	78,90
3ª categoria	114 —	100,50	84,60	74,40

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della IX Zona: CAGLIARI - MESSINA - CATANIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	196,40	191,50	177,80	—
Molatore 2ª categoria	180,30	175,40	161,70	—
Decoratore e modellatore sabbia	174,20	169,30	155,60	—
Tagliatore e applicatore cristalli	163,70	158,90	145,10	—
Argentatore 1ª categoria	163,70	158,90	145,10	—
Decoratore 1ª categoria	167,30	162,40	148,70	—
Pulitore 1ª categoria	161,70	156,90	143,20	—
Curvatore 1ª categoria	172,30	167,40	153,70	—
Legatore 1ª categoria	163,70	158,90	145,10	—
Satinatore	156,70	151,80	138,20	—
Ebanisti 1ª categoria	154,70	149,80	136,10	—
Ebanisti 2ª categoria	151,20	146,30	132,60	—
Meccanici 1ª categoria	148,70	143,80	130,10	—
Elettricisti 1ª categoria	148,70	143,80	130,10	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	152,70	147,80	134,20	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	143,40	138,80	126 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	135,90	131,50	119,40	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	159,60	154,70	141,20	124,10
Molatore 4ª categoria	147,60	142,70	129,20	112 —
Curvatore 2ª categoria	151,60	146,70	133,20	116 —
Decoratore 2ª categoria	149,50	144,70	131,20	114,10
Legatore 2ª categoria	144,80	139,90	126,40	109,30
Applicatore 1ª categoria	152,60	147,70	134,30	117 —
Applicatore 2ª categoria	141,50	136,70	123,20	106 —
Smerigliatore	144,80	139,90	126,40	109,30
Argentatore 2ª categoria	146,80	142 —	128,50	111,30
Pulitore 2ª categoria	144,80	139,90	126,40	109,30
Tagliatore 2ª categoria	146,80	142 —	128,50	111,30
Imballatore 1ª categoria	141,50	136,70	123,20	106 —
Montatore vetro cemento	143,60	138,70	125,10	108 —
Molatore macch. biselli	146,60	141,70	128,20	108,10
Falegname 1ª categoria	141,50	136,70	123,20	106 —
Falegname 2ª categoria	137 —	132,20	118,70	101,50
Meccanico 2ª categoria	137,50	132,70	119,20	102 —
Verniciatore	137,50	132,70	119,20	102 —
Elettricista 2ª categoria	137,50	132,70	119,20	102 —
Autista comune (per 8 ore)	140 —	135,10	121,70	104,50
Autista comune (per 9 ore)	131,40	126,80	114,30	98,10
Autista comune (per 10 ore)	124,60	120,20	108,30	93 —
Fabbro	137 —	132,20	118,70	101,50
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	134,60	123,60	97,60	69 —
Portalastre	133,30	122,40	96,60	68,40
Imballatore 2ª categoria	134,60	123,60	97,60	69 —
Montatore specchi	135,50	124,50	98,30	69,50
Cassaio	133,50	122,60	96,90	68,50
Fattorino (per 8 ore)	130,50	120 —	94,80	67 —
Fattorino (per 9 ore)	122,50	112,70	89 —	62,90
Fattorino (per 10 ore)	116,10	106,80	84,40	59,60
Portiere (per 8 ore)	137,50	126,20	99,70	70,60
Portiere (per 9 ore)	129,10	118,50	93,60	66,30
Portiere (per 10 ore)	122,40	112,30	88,70	62,80
Guardia notturna (per 8 ore)	131,50	120,80	95,50	67,50
Guardia notturna (per 9 ore)	123,50	113,40	89,70	63,40
Guardia notturna (per 10 ore)	117 —	107,50	85 —	60,10
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	117 —	94,10	70,70
Garzone in genere	—	115,20	90,10	72,20
Lavasabbia	131,70	120,90	95,60	66,60
Manovali comuni o addetti al reparto	126,70	116,40	92 —	64,10
DONNE				
1ª categoria	119,40	106,40	89,70	80,50
2ª categoria	115,70	101,10	85 —	75,70
3ª categoria	109,30	96,30	81,10	71,40

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della IX Zona: LECCE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	201,40	196,40	182,30	—
Molatore 2ª categoria	185 —	179,90	165,90	—
Decoratore e modellatore sabbia	178,70	173,70	159,60	—
Tagliatore e applicatore cristalli	167,90	163 —	148,90	—
Argentatore 1ª categoria	167,90	163 —	148,90	—
Decoratore 1ª categoria	171,60	166,60	152,50	—
Pulitore 1ª categoria	165,90	160,90	146,90	—
Curvatore 1ª categoria	176,70	171,70	157,60	—
Legatore 1ª categoria	167,90	163 —	148,90	—
Satinatore	160,70	155,70	141,70	—
Ebanisti 1ª categoria	168,70	153,70	139,60	—
Ebanisti 2ª categoria	155,10	150,10	136 —	—
Meccanici 1ª categoria	152,50	147,40	133,50	—
Elettricisti 1ª categoria	152,50	147,40	133,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	156,60	151,60	137,60	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	147 —	142,30	129,20	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	139,40	134,90	122,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	163,80	158,70	144,90	127,30
Molatore 4ª categoria	151,40	146,40	132,50	114,90
Curvatore 2ª categoria	155,50	150,50	136,60	119 —
Decoratore 2ª categoria	153,40	148,50	134,60	117 —
Legatore 2ª categoria	148,60	143,60	129,70	112,10
Applicatore 1ª categoria	156,50	151,50	[illegible]7,70	120
Applicatore 2ª categoria	145,20	140,20	126,40	108,80
Smerigliatore	148,60	143,60	129,70	112,10
Argentatore 2ª categoria	150,60	145,70	131,80	114,20
Pulitore 2ª categoria	148,60	143,60	129,70	112,10
Tagliatore 2ª categoria	150,60	145,70	131,80	114,20
Imballatore 1ª categoria	145,20	140,20	126,40	108,80
Montatore vetro cemento	147,30	142,20	128,40	110,80
Molatore macch. biselli	150,40	145,40	131,50	110,90
Falegname 1ª categoria	145,20	140,20	126,40	108,80
Falegname 2ª categoria	140,50	135,60	121,70	104,20
Meccanico 2ª categoria	141 —	136,10	122,20	104,70
Verniciatore	141 —	136,10	122,20	104,70
Elettricista 2ª categoria	141 —	136,10	122,20	104,70
Autista comune (per 8 ore)	143,70	138,60	124,90	107,20
Autista comune (per 9 ore)	135 —	130,20	117,30	100,70
Autista comune (per 10 ore)	127,90	123,40	111,20	95,40
Fabbro	140,50	135,60	121,70	104,20
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	138 —	126,80	100,10	70,80
Portalastre	136,70	125,60	99,10	70,20
Imballatore 2ª categoria	138 —	126,80	100,10	70,80
Montatore specchi	139 —	127,70	100,80	71,30
Cassaio	136,90	125,80	99,40	70,30
Fattorino (per 8 ore)	1[illegible],90	123,10	9[illegible],20	68,80
Fattorino (per 9 ore)	125,80	115,60	91,30	64,60
Fattorino (per 10 ore)	119,20	109,60	86,50	61,30
Portiere (per 8 ore)	141 —	129,50	102,20	72,40
Portiere (per 9 ore)	132,40	121,10	96 —	68 —
Portiere (per 10 ore)	125,50	115,30	91 —	64,50
Guardia notturna (per 8 ore)	134,90	124 —	97,90	69,30
Guardia notturna (per 9 ore)	126,60	116,40	92 —	65,10
Guardia notturna (per 10 ore)	120,10	110,40	87,20	6[illegible],70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	120 —	96,50	72,50
Garzone in genere	—	118,10	92,40	74,10
Lavasabbia	135,10	124,10	98 —	68,40
Manovali comuni o addetti al reparto	130 —	119,40	94,40	65,80
DONNE				
1ª categoria	122,40	109,20	92 —	82,60
2ª categoria	118,70	103,80	87,20	77,60
3ª categoria	112,10	98,80	83,30	73,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della IX Zona: ASCOLI PICENO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	204,90	202,20	187,20	—
Molatore 2ª categoria	188,20	185,40	170,50	—
Decoratore e modellatore sabbia	182,90	179,20	164,10	—
Tagliatore e applicatore cristalli	171,90	168,10	153,20	—
Argentatore 1ª categoria	171,90	168,10	153,20	—
Decoratore 1ª categoria	175,60	171,80	15[illegible],90	—
Pulitore 1ª categoria	169,90	166,10	151,10	—
Curvatore 1ª categoria	180,80	177 —	189,70	—
Legatore 1ª categoria	171,90	168,10	153,20	—
Satinatore	164,50	160,90	145,80	—
Ebanisti 1ª categoria	162,50	158,70	143,80	—
Ebanisti 2ª categoria	158,80	155 —	140,10	—
Meccanici 1ª categoria	156,20	152,50	137,50	—
Elettricisti 1ª categoria	156,20	152,50	137,50	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	160,40	156,70	141,60	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	150,60	147,10	132,90	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	142,80	139,60	126 —	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	167,50	163,70	149 —	130,30
Molatore 4ª categoria	154,90	151,20	136,40	117,70
Curvatore 2ª categoria	159,10	155,30	140,60	121,90
Decoratore 2ª categoria	157 —	153,30	138,50	119,90
Legatore 2ª categoria	152 —	148,30	133,60	114,90
Applicatore 1ª categoria	160,10	156,40	141,60	123 —
Applicatore 2ª categoria	148,60	144,90	130,10	111,50
Smerigliatore	152 —	148,30	133,60	114,90
Argentatore 2ª categoria	154,10	150,40	135,60	117 —
Pulitore 2ª categoria	152 —	148,30	133,60	114,90
Tagliatore 2ª categoria	154,10	150,40	135,60	117 —
Imballatore 1ª categoria	148,60	144,90	130,10	111,50
Montatore vetro cemento	150,70	147 —	132,20	113,50
Molatore macch. biselli	153,80	150,10	135,40	116,70
Falegname 1ª categoria	148,60	144,90	130,10	111,50
Falegname 2ª categoria	143,90	140,20	125,40	106,80
Meccanico 2ª categoria	144,40	140,70	125,90	107,30
Verniciatore	144,40	140,70	125,90	107,30
Elettricista 2ª categoria	144,40	140,70	125,90	107,30
Autista comune (per 8 ore)	147,10	143,30	128,60	110 —
Autista comune (per 9 ore)	138 —	134,50	120,70	103,20
Autista comune (per 10 ore)	130,90	127,50	114,50	97,90
Fabbro	143,90	140,20	125,40	106,80
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	141,20	131,20	103,50	73,10
Portalastre	139,90	130 —	102,50	72,50
Imballatore 2ª categoria	141,20	131,20	103,50	73,10
Montatore specchi	142,30	132,10	104,20	73,60
Cassaio	140,20	129,20	102,70	72,60
Fattorino (per 8 ore)	137,10	127,40	100,60	70,90
Fattorino (per 9 ore)	128,70	119,60	94,50	66,50
Fattorino (per 10 ore)	122 —	113,40	89,50	63,10
Portiere (per 8 ore)	144,40	134 —	105,70	74,60
Portiere (per 9 ore)	135,50	125,80	99,20	70 —
Portiere (per 10 ore)	128,50	119,30	94,10	67,40
Guardia notturna (per 8 ore)	138,10	128,40	101,30	71,50
Guardia notturna (per 9 ore)	129,70	120,60	95,10	67,10
Guardia notturna (per 10 ore)	122,90	114,30	90,2[illegible]	63,60
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	124,50	99,80	74,80
Garzone in genere	—	122,40	95,70	76,50
Lavasabbia	138,30	128,50	101,30	70,60
Manovali comuni o addetti al reparto	133,10	123,80	97,70	68,10
DONNE				
1ª categoria	125,40	110,70	94,20	84,30
2ª categoria	121,50	106,20	89,30	79,30
3ª categoria	115 —	101,30	85,50	75,10

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona X: FOGGIA - AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA CATANZARO - COSENZA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	193,90	190,40	177,00	—
Molatore 2ª categoria	177,40	173,90	161,10	—
Decoratore e modellatore sabbia	171,30	167,70	154,90	—
Tagliatore e applicatore cristalli	160,40	156,90	144,20	—
Argentatore 1ª categoria	160,40	156,90	144,20	—
Decoratore 1ª categoria	164,10	160,50	147,80	—
Pulitore 1ª categoria	158,40	154,90	142 —	—
Curvatore 1ª categoria	169,20	165,70	152,90	—
Legatore 1ª categoria	160,40	156,90	144,20	—
Satinatore	153,20	149,80	136,90	—
Ebanisti 1ª categoria	151,20	147,70	134,80	—
Ebanisti 2ª categoria	147,60	144,10	131,30	—
Meccanici 1ª categoria	145 —	141,50	128,70	—
Elettricisti 1ª categoria	145 —	141,50	128,70	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	149,10	145,70	132,80	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	139,90	136,80	124,70	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	132,70	129,70	118,20	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	157,20	153,70	140,90	125,20
Molatore 4ª categoria	144,90	141,30	128,60	112,80
Curvatore 2ª categoria	149 —	145,50	132,70	116,90
Decoratore 2ª categoria	146,90	143,50	130,60	114,80
Legatore 2ª categoria	142 —	138,50	125,80	110 —
Applicatore 1ª categoria	150 —	146,50	133,70	117,90
Applicatore 2ª categoria	138,60	135,20	122,40	106,60
Smerigliatore	142 —	138,50	125,80	110 —
Argentatore 2ª categoria	144,10	140,50	127,80	112 —
Pulitore 2ª categoria	142 —	138,50	125,80	110 —
Tagliatore 2ª categoria	114,10	140,50	127,80	112 —
Imballatore 1ª categoria	138,60	135,20	122,40	106.60
Montatore vetro cemento	140,70	137,20	124,50	108,70
Molatore macch. biselli	143,90	140,30	127,60	111,70
Falegname 1ª categoria	138,60	135,20	122,40	106,60
Falegname 2ª categoria	134 —	130,50	117,70	101,90
Meccanico 2ª categoria	134,50	131,10	118,30	102,40
Verniciatore	134,50	131,10	118,30	102,40
Elettricista 2ª categoria	134,50	131,10	118,30	102,40
Autista comune (per 8 ore)	137,10	133,60	120,80	105,10
Autista comune (per 9 ore)	128,80	125,40	113,50	98,70
Autista comune (per 10 ore)	122,10	118,90	107,60	93,60
Fabbro	134 —	130,50	117,70	101,90
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	131,40	121,30	95,80	68 —
Portalastre	130,10	120,80	94,80	67,40
Imballatore 2ª categoria	131,40	121,30	95,80	68 —
Montatore specchi	132,40	122,40	96,50	68,50
Cassaio	130,30	120,50	95,10	67,50
Fattorino (per 8 ore)	127,30	117,70	92,90	66 —
Fattorino (per 9 ore)	119,60	110,50	87 —	62 —
Fattorino (per 10 ore)	113,30	104,80	82,70	58,80
Portiere (8 ore)	134,40	124,30	97,90	69,50
Portiere (ore)	126,20	116,70	92 —	65,30
Portiere (10 ore)	119,70	110,70	87,20	61,90
Guardia notturna (per 8 ore)	128,30	118,70	93,60	66,50
Guardia notturna (per 9 ore)	120,50	111 —	87,90	62,50
Guardia notturna (per 10 ore)	114,20	105,70	83,30	59,20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	114,90	92,30	69,80
Garzone in genere	—	112,90	88,20	71,40
Lavasabbia	128,40	118,80	93,70	65,70
Manovali comuni o addetti al reparto	123,30	114,20	90,10	63,10
DONNE				
1ª categoria	117,20	103,70	88,10	79,50
2ª categoria	113,50	99,10	83,10	74,50
3ª categoria	107 —	94,40	79,30	70,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della X Zona: CHIETI - L'AQUILA - MACERATA TERAMO - CAMPOBASSO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	197,10	193,60	180,60	—
Molatore 2ª categoria	180,40	176,80	163,80	—
Decoratore e modellatore sabbia	174,10	170 50	157,50	—
Tagliatore e applicatore cristalli	163,10	159,50	146,60	—
Argentatore 1ª categoria	163,10	159,50	146,60	—
Decoratore 1ª categoria	166,80	163,20	150,20	—
Pulitore 1ª categoria	161,10	157,50	144,40	—
Curvatore 1ª categoria	172 —	168,40	155,40	—
Legatore 1ª categoria	163,10	159,50	146,60	—
Satinatore	155,80	152,30	139,20	—
Ebanisti 1ª categoria	153,70	150,10	137,10	—
Ebanisti 2ª categoria	150 —	146,50	133,50	—
Meccanici 1ª categoria	147,40	143,90	130,80	—
Elettricisti 1ª categoria	147,40	143,90	130,80	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	151,60	148,10	135 —	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	142,30	139 —	126,30	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	134,90	131,80	120,20	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	159,80	156,30	143,30	127,20
Molatore 4ª categoria	147,30	143,70	130,70	114,70
Curvatore 2ª categoria	151,50	147,90	134,90	118,90
Decoratore 2ª categoria	149,30	145,80	132,80	116,70
Legatore 2ª categoria	144,40	140,80	127,90	111,80
Applicatore 1ª categoria	152,50	148,90	135,90	119,90
Applicatore 2ª categoria	140,90	137,50	124,50	108,30
Smerigliatore	144,40	140,80	127,90	111,80
Argentatore 2ª categoria	146,50	142,90	129,90	113,90
Pulitore 2ª categoria	144,40	140,80	127,90	111,60
Tagliatore 2ª categoria	146,50	142,90	129,90	113,90
Imballatore 1ª categoria	140,90	137,50	124,50	108,30
Montatore vetro cemento	143,10	139,50	126 50	110,50
Molatore macch. biselli	146,20	142,70	129,70	113,50
Falegname 1ª categoria	140,90	137,50	124,50	108,30
Falegname 2ª categoria	136,20	132,70	11[illegible],70	103,60
Meccanico 2ª categoria	136,70	133,30	120,30	104,10
Verniciatore	136,70	133,30	120,30	104,10
Elettricista 2ª categoria	136,70	133,30	120,30	104,10
Autista comune (per 8 ore)	139,40	135,80	122,80	106,80
Autista comune (per 9 ore)	130,90	127,50	115,30	100,30
Autista comune (per 10 ore)	124,10	120,90	109,30	95,10
Fabbro	136,20	132,70	119,70	103,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	133,60	123,40	97,40	69,10
Portalastre	132,20	122,30	96,40	68,50
Imballatore 2ª categoria	133,60	123,40	97,40	69,10
Montatore specchi	134,60	124,50	98,10	69,60
Cassaio	132,50	122,50	96,70	68,60
Fattorino (per 8 ore)	129,40	119,70	94.40	67 —
Fattorino (per 9 ore)	121,50	112,40	88,60	62,90
Fattorino (per 10 ore)	115,20	106,50	84 —	59,60
Portiere (per 8 ore)	136,60	126,30	99,50	70,60
Portiere (per 9 ore)	128,30	118,60	93,40	66,30
Portiere (per 10 ore)	121,60	112,40	88,60	62,80
Guardia notturna (per 8 ore)	130,40	120,70	95,10	67,60
Guardia notturna (per 9 ore)	122,40	133,30	89,30	63,50
Guardia notturna (per 10 ore)	116,10	107,40	84,60	60,20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	116,80	93,80	70,90
Garzone in genere	—	114,80	89,60	72,60
Lavasabbia	130,50	120,80	95,30	66,70
Manovali comuni o addetti al reparto	125,30	116,10	91,60	64,10
DONNE				
1ª categoria	119,20	105,40	89,50	80,80
2ª categoria	115,40	100,80	84,40	75,70
3ª categoria	108,70	96 —	80,60	71,30

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della X Zona: NUORO - SASSARI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	189 —	185,60	173,20	—
Molatore 2ª categoria	173 —	169,50	157,10	—
Decoratore o modellatore sabbia	167 —	163,50	151 —	—
Tagliatore o applicatore cristalli	156,40	153 —	140,50	—
Argentatore 1ª categoria	156,40	153 —	140,50	—
Decoratore 1ª categoria	159,90	156,50	144,10	—
Pulitore 1ª categoria	154,40	151 —	138,50	—
Curvatore 1ª categoria	164,90	161,50	149,10	—
Legatore 1ª categoria	156,40	153 —	140,50	—
Satinatore	149,40	146 —	133,50	—
Ebanisti 1ª categoria	147,40	144 —	[illegible]	—
Ebanisti 2ª categoria	143,90	140,40	[illegible]	—
Meccanici 1ª categoria	141,30	138 —	[illegible]	—
Elettricisti 1ª categoria	141,30	138 —	125,40	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	145,30	142 —	129,50	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	136,40	133,30	121,60	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	129,30	126,40	115,30	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	153,30	149,80	137,40	122 —
Molatore 4ª categoria	141,20	137,80	125,30	110 —
Curvatore 2ª categoria	145,20	141,80	129,40	114 —
Decoratore 2ª categoria	143,20	139,80	127,30	111,90
Legatore 2ª categoria	138,50	135 —	122,60	107,20
Applicatore 1ª categoria	146,20	142,80	130,30	115 —
Applicatore 2ª categoria	135,10	131,80	119,40	103,90
Smerigliatore	138,50	135 —	122,60	107,20
Argentatore 2ª categoria	140,40	137 —	124,60	109,20
Pulitore 2ª categoria	138,50	135 —	122,60	107,20
Tagliatore 2ª categoria	140,40	137 —	124,60	109,20
Imballatore 1ª categoria	135,10	131,80	119,40	103,90
Montatore vetro cemento	137,20	133,80	121,30	105,90
Molatore macch. biselli	140,20	136,80	124,40	108,90
Falegname 1ª categoria	135,10	131,80	119,40	103,90
Falegname 2ª categoria	130,60	127,20	114,80	99,40
Meccanico 2ª categoria	131,10	127,80	115,30	99,90
Verniciatore	131,10	127,80	115,30	99 90
Elettricista 2ª categoria	131,10	127,80	115,30	99,90
Autista comune (per 8 ore)	133,70	130,20	117,80	102,40
Autista comune (per 9 ore)	125,50	122,20	110,60	96,10
Autista comune (per 10 ore)	119 —	115,90	104,80	91,10
Fabbro	130,60	127,20	114,80	99,40
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	128,10	118,30	93,40	66,20
Portalastre	126,80	117,30	92,40	65,70
Imballatore 2ª categoria	128,10	118,30	93,40	66,20
Montatore specchi	129,10	119,40	94,10	66,70
Cassaio	127 —	117,50	92,70	65,80
Fattorino (per 8 ore)	124,10	114,80	90,60	64,30
Fattorino (per 9 ore)	116,50	107,80	85,10	60,40
Fattorino (per 10 ore)	110,50	102,20	80,60	57,20
Portiere (per 8 ore)	131 —	121,10	95,50	67,70
Portiere (per 9 ore)	123 —	113,70	89,70	63,60
Portiere (per 10 ore)	116,60	107,80	85 —	60,30
Guardia notturna (per 8 ore)	125 —	115,70	91,20	64,80
Guardia notturna (per 9 ore)	117,40	108,60	85,60	60,80
Guardia notturna (per 10 ore)	111,30	103 —	81,20	57,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	112 —	90 —	68 —
Garzone in genere	—	110,10	85,90	69,60
Lavasabbia	125,10	115,80	91,30	64 —
Manovali comuni o addetti al reparto	120,10	111,30	87,80	61,49
DONNE				
1ª categoria	114,30	101 —	85,80	77,50
2ª categoria	110,60	96,60	80,90	72,60
3ª categoria	104,30	92 —	77,30	68,40

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona XI: POTENZA - BRINDISI - MATERA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	191,50	188 —	175,80	—
Molatore 2ª categoria	175 —	171,50	159,30	—
Decoratore e modellatore sabbia	168,90	165,40	153,10	—
Tagliatore e applicatore cristalli	158 —	154,50	142,80	—
Argentatore 1ª categoria	[illegible]	154,50	142,30	—
Decoratore 1ª categoria	161,60	158 —	146 —	—
Pulitore 1ª categoria	155,90	152 40	140,20	—
Curvatore 1ª categoria	166,80	163,30	151,10	—
Legatore 1ª categoria	158 —	154,50	142,30	—
Satinatore	150,80	147,30	135,10	—
Ebanisti 1ª categoria	148,80	145,20	133,10	—
Ebanisti 2ª categoria	145,20	141,60	129,50	—
Meccanici 1ª categoria	142,50	139 —	126,90	—
Elettricisti 1ª categoria	142,50	139 —	126,90	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	146,70	143,10	131 —	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	137,80	134,40	123 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	130,60	127,40	116,60	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	155,10	151,60	139,40	124,10
Molatore 4ª categoria	142,80	139,20	127,10	111,70
Curvatore 2ª categoria	146,90	143,40	131,20	115,80
Decoratore 2ª categoria	144,80	141,30	129,50	113,70
Legatore 2ª categoria	139,90	136,40	124,20	108,90
Applicatore 1ª categoria	147,90	144,40	132,20	116,80
Applicatore 2ª categoria	136,50	133,10	120,80	105,50
Smerigliatore	139,90	136,40	124,20	108,90
Argentatore 2ª categoria	141,90	138,40	126 30	110,90
Pulitore 2ª categoria	139,90	136,40	124,20	108,90
Tagliatore 2ª categoria	141,90	138,40	126,30	110,90
Imballatore 1ª categoria	136,50	133,10	120,80	105,50
Montatore vetro cemento	138,60	135,10	123 —	107,60
Molatore macch. biselli	141,70	138,20	126 —	110,70
Falegname 1ª categoria	136,50	133,10	120,80	105,50
Falegname 2ª categoria	131,90	128,40	116,20	100,80
Meccanico 2ª categoria	132,40	129 —	116,70	101,40
Verniciatore	132,40	129 —	116,70	101,40
Elettricista 2ª categoria	132,40	129 —	116,70	101,40
Autista comune (per 8 ore)	135 —	131,50	119,30	103,60
Autista comune (per 9 ore)	126,80	123,50	112 —	97,20
Autista comune (per 10 ore)	120,20	117,10	106,20	92,10
Fabbro	131,90	128,40	116,20	100,80
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	129,50	119,50	94,50	67,40
Portalastre	128,20	118,40	93,70	66,80
Imballatore 2ª categoria	129,50	119,50	94,50	67,40
Montatore specchi	130,50	120,50	95,30	68 —
Cassaio	128,50	118,60	93,80	66,90
Fattorino (per 8 ore)	125,40	115,80	91,70	65,40
Fattorino (per 9 ore)	117,80	108,80	86,10	61,40
Fattorino (per 10 ore)	111,60	103,10	81,60	58,20
Portiere (per 8 ore)	132,60	122,30	96,70	69 —
Portiere (per 9 ore)	124,50	114,90	90,80	64,80
Portiere (per 10 ore)	118,10	108,90	86,10	61,40
Guardia notturna (per 8 ore)	126,40	116,80	92,40	65 90
Guardia notturna (per 9 ore)	118,70	109,70	86,80	61,90
Guardia notturna (per 10 ore)	112,50	104 —	82,30	58,70
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	113 —	90,90	68,90
Garzone in genere	—	111 —	86,80	70,90
Lavasabbia	126,70	116,90	92,30	64,80
Manovali comuni o addetti al reparto	121,40	112,30	88,70	62,10
DONNE				
1ª categoria	113,20	102 —	86,70	78,40
2ª categoria	111,60	95,50	81,70	73,40
3ª categoria	105,20	92,90	78 —	69,10

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra dell'XI Zona: AGRIGENTO - RAGUSA SIRACUSA - TRAPANI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	186,70	183,30	171,40	—
Molatore 2ª categoria	170,60	167,20	155,30	—
Decoratore e modellatore sabbia	164,60	161,20	149,30	—
Tagliatore e applicatore cristalli	154,10	150,60	138,80	—
Argentatore 1ª categoria	154,10	150,60	138,80	—
Decoratore 1ª categoria	157,60	154,10	142,30	—
Pulitore 1ª categoria	152 —	148,60	136,70	—
Curvatore 1ª categoria	162,60	159,20	147,30	—
Legatore 1ª categoria	154,10	150,60	138,80	—
Satinatore	147 —	143,60	131,70	—
Ebanisti 1ª categoria	145 —	141,10	129,80	—
Ebanisti 2ª categoria	141,50	138,10	126,20	—
Meccanici 1ª categoria	139 —	135,50	123,70	—
Elettricisti 1ª categoria	139 —	135,50	123,70	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	143 —	139,50	127,70	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	134,30	131 —	119,90	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	127,30	124,20	113,70	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	151,20	147,80	135,90	120,90
Molatore 4ª categoria	139,20	135,70	123,90	108,90
Curvatore 2ª categoria	143,20	139,70	127,90	112,90
Decoratore 2ª categoria	141,10	137,80	126,20	110,80
Legatore 2ª categoria	136,40	133 —	121 —	106,10
Applicatore 1ª categoria	144,20	140,70	128,90	113,90
Applicatore 2ª categoria	133,10	129,80	117,80	102,80
Smerigliatore	136,40	133 —	121 —	106,10
Argentatore 2ª categoria	138,40	134,90	123,10	108,10
Pulitore 2ª categoria	136,40	133 —	121 —	106,10
Tagliatore 2ª categoria	138,40	134,90	123,10	108,10
Imballatore 1ª categoria	133,10	120,80	117,80	102,80
Montatore vetro cemento	135,10	131,70	119,90	104,90
Molatore macch. biselli	138,20	134,80	122,80	107,90
Falegname 1ª categoria	133,10	129,80	117,80	102,80
Falegname 2ª categoria	128,60	125,10	113,30	98,30
Meccanico 2ª categoria	129,10	125,70	113,80	98,90
Verniciatore	129,10	125,70	113,80	98,90
Elettricista 2ª categoria	129,10	125,70	113,80	98,90
Autista comune (per 8 ore)	131,60	128,20	116,30	100,80
Autista comune (per 9 ore)	123,60	120,30	109,10	94,70
Autista comune (per 10 ore)	117,20	114,10	103,50	89,80
Fabbro	128,60	125,10	113,30	98,30
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	126,20	116,50	92,10	65,70
Portalastre	125 —	115,40	91,30	65,10
Imballatore 2ª categoria	126,20	116,50	92,10	65,70
Montatore specchi	127,20	117,50	92,90	66,20
Cassaio	125,30	115,60	91,40	65,20
Fattorino (per 8 ore)	122,20	112,90	89,40	63,70
Fattorino (per 9 ore)	114,80	106 —	84 —	59,80
Fattorino (per 10 ore)	108,80	100,50	79,60	56,70
Portiere (per 8 ore)	129,30	119,30	94,30	67,20
Portiere (per 9 ore)	121,40	112 —	88,60	63,10
Portiere (per 10 ore)	115,10	106,20	84 —	59,80
Guardia notturna (per 8 ore)	123,20	113,50	90,10	64,20
Guardia notturna (per 9 ore)	115,70	107 —	84,60	60,20
Guardia notturna (per 10 ore)	109,70	101,40	80,20	57,20
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	110,20	88,60	67,10
Garzone in genere	—	108,20	84,60	69,10
Lavasabbia	123,50	114 —	90 —	63,10
Manovali comuni o addetti al reparto	118,40	109,50	86,40	60,60
DONNE				
1ª categoria	110,30	99,50	84,50	76,40
2ª categoria	108,80	93,10	79,70	71,50
3ª categoria	102,50	90,60	76 —	67,30

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra dell'XI Zona: LATINA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	194,70	191,10	178,70	—
Molatore 2ª categoria	177,90	174,40	162 —	—
Decoratore e modellatore sabbia	171,70	168,10	155,70	—
Tagliatore e applicatore cristalli	160,70	157,10	144,70	—
Argentatore 1ª categoria	160,70	157,10	144,70	—
Decoratore 1ª categoria	164,30	160,70	148,40	—
Pulitore 1ª categoria	158,50	154,90	142,60	—
Curvatore 1ª categoria	169,50	166 —	153,60	—
Legatore 1ª categoria	160,70	157,10	144,70	—
Satinatore	153,30	149,70	137,40	—
Ebanisti 1ª categoria	151,30	147,60	135,30	—
Ebanisti 2ª categoria	147,60	144 —	131,60	—
Meccanici 1ª categoria	144,90	141,30	129 —	—
Elettricisti 1ª categoria	144,90	141,30	129 —	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	149,10	145,40	133,20	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	139,90	136,50	125,10	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	132,70	129,40	118,50	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	157,70	154,10	141,80	126,10
Molatore 4ª categoria	145,10	141,50	129,20	11[illegible],50
Curvatore 2ª categoria	149,30	145,70	133,40	117,70
Decoratore 2ª categoria	147,20	143,70	131,60	115,60
Legatore 2ª categoria	142,30	138,70	126,20	110,70
Applicatore 1ª categoria	150,30	146,80	134,40	118,80
Applicatore 2ª categoria	138,80	135,30	122,80	107,20
Smerigliatore	142,30	138,70	126,20	110,70
Argentatore 2ª categoria	144,30	140,70	128,40	112,70
Pulitore 2ª categoria	142,30	138,70	126,20	110,70
Tagliatore 2ª categoria	144,30	140,70	128,40	112,70
Imballatore 1ª categoria	138,80	135,30	122,80	107,20
Montatore vetro cemento	140,90	137,40	125 —	109,40
Molatore macch. biselli	144,10	140,50	128,10	112,50
Falegname 1ª categoria	138,80	135,30	122,80	107,20
Falegname 2ª categoria	134,10	130,50	118,10	102,50
Meccanico 2ª categoria	134,60	131,10	118,70	103,10
Verniciatore	134,60	131,10	118,70	103,10
Elettricista 2ª categoria	134,60	131,10	118,70	103,10
Autista comune (per 8 ore)	137,30	133,70	121,30	105,20
Autista comune (per 9 ore)	128,90	125,50	113,90	98,80
Autista comune (per 10 ore)	122,20	119 —	108 —	93,60
Fabbro	134,10	130,50	118,10	102,50
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	131,60	121,50	96,10	68,50
Portalastre	130,30	120,40	95,30	67,90
Imballatore 2ª categoria	131,60	121,50	96,10	68,50
Montatore specchi	132,70	122,50	96,90	69,10
Cassaio	130,60	120,60	95,40	68 —
Fattorino (per 8 ore)	127,40	117,70	93,20	66,40
Fattorino (per 9 ore)	119,60	110,50	87,50	62,30
Fattorino (per 10 ore)	113,40	104,80	82,90	59,10
Portiere (per 8 ore)	134,80	124,40	98,30	70,10
Portiere (per 9 ore)	126,60	116,80	92,30	65,80
Portiere (per 10 ore)	120 —	110,70	87,50	62,40
Guardia notturna (per 8 ore)	128,50	118,80	93,90	66,90
Guardia notturna (per 9 ore)	120,60	111,50	88,20	62,80
Guardia notturna (per 10 ore)	114,40	105,70	83,60	59,50
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	114,90	92,40	70 —
Garzone in genere	—	112,80	88,20	72,10
Lavasabbia	128,80	118,90	93,80	65,80
Manovali comuni o addetti al reparto	123,50	114,20	90,10	63,[illegible]
DONNE				
1ª categoria	115,10	103,70	88,10	79,70
2ª categoria	113,40	97,10	83,10	74,60
3ª categoria	106,90	94,40	79,30	70,20

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Zona XII: CALTANISSETTA - ENNA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	179,50	176,90	166,30	—
Molatore 2ª categoria	163,50	160,80	150,20	—
Decoratore e modellatore sabbia	157,40	154,80	144,30	—
Tagliatore e applicatore cristalli	146,90	144,30	133,70	—
Argentatore 1ª categoria	146,90	144,30	133,70	—
Decoratore 1ª categoria	150,40	147,80	137,20	—
Pulitore 1ª categoria	144,70	142,30	131,70	—
Curvatore 1ª categoria	155,40	152,80	142,20	—
Legatore 1ª categoria	146,90	144,30	133,70	—
Satinatore	139,80	137,20	126,60	—
Ebanisti 1ª categoria	137,90	135,20	124,70	—
Ebanisti 2ª categoria	134,40	131,70	121,10	—
Meccanici 1ª categoria	131,80	129,20	118,60	—
Elettricisti 1ª categoria	131,80	129,20	118,60	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	135,80	133,20	122,60	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	127,50	125,10	115,10	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	120,90	118,50	109,10	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	144,80	142,20	132,10	118,20
Molatore 4ª categoria	132,80	130,10	119,60	106,10
Curvatore 2ª categoria	136,80	134,20	123,60	110,20
Decoratore 2ª categoria	134,80	132,20	121,50	108,20
Legatore 2ª categoria	130 —	127,40	116,70	103,40
Applicatore 1ª categoria	137,90	135,10	124,60	111,20
Applicatore 2ª categoria	126,80	124,20	113,50	100,20
Smerigliatore	130 —	127,40	116,70	103,40
Argentatore 2ª categoria	132,10	129,40	118,80	105,40
Pulitore 2ª categoria	130 —	127,40	116,70	103,40
Tagliatore 2ª categoria	132,10	129,40	118,80	105,40
Imballatore 1ª categoria	126,80	124,20	113,50	100,20
Montatore vetro cemento	128,80	126,10	115,50	102,10
Molatore macch. biselli	131,80	129,20	118,50	105,20
Falegname 1ª categoria	126 80	124,20	113,50	100,20
Falegname 2ª categoria	122,30	119,70	109 —	95,60
Meccanico 2ª categoria	122,80	120,10	109,50	96,10
Verniciatore	122,80	120,10	109,50	96,10
Elettricista 2ª categoria	122,80	120,10	109,50	96,10
Autista comune (per 8 ore)	125,20	122,60	112 —	98,60
Autista comune (per 9 ore)	117,50	115,10	105,10	92,60
Autista comune (per 10 ore)	111,40	109,10	99,70	87,80
Fabbro	122,30	119,70	109 —	95,60
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	120,20	111,20	88 —	63,10
Portalastre	119 —	110,20	87,20	62,50
Imballatore 2ª categoria	120,20	111,20	88 —	63,10
Montatore specchi	121,20	112,10	88,80	63,60
Cassaio	119,30	110,30	88,30	62,60
Fattorino (per 8 ore)	116,20	107,70	85,30	61,20
Fattorino (per 9 ore)	109,10	101,10	80,10	57,50
Fattorino (per 10 ore)	103,40	95,90	75,90	54,50
Portiere (per 8 ore)	123,30	114 —	90,20	64,70
Portiere (per 9 ore)	115,80	107 —	84,70	60,70
Portiere (per 10 ore)	109,70	101,50	80,30	57,60
Guardia notturna (per 8 ore)	117,30	108,50	85,90	61,60
Guardia notturna (per 9 ore)	110,10	101,90	80,70	57,80
Guardia notturna (per 10 ore)	104,40	96,60	76,50	54,80
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	105,30	84,80	64,50
Garzone in genere	—	103,30	80,80	66,20
Lavasabbia	115 —	109,10	86,10	60,50
Manovali comuni o addetti al reparto	110 —	104,70	82,60	58 —
DONNE				
1ª categoria	106,90	95,10	80,50	73,30
2ª categoria	103,80	91 —	76 —	68,60
3ª categoria	97,90	86,70	72,60	64,60

TABELLA N. 1

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

Situazione extra della XII Zona: REGGIO CALABRIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
OPERAI SPECIALIZZATI				
Molatore 1ª categoria	184,20	181,40	170,60	—
Molatore 2ª categoria	167,70	165 —	154,10	—
Decoratore e modellatore sabbia	161,40	158,80	148 —	—
Tagliatore e applicatore cristalli	150,70	148 —	137,10	—
Argentatore 1ª categoria	150,70	148 —	137,10	—
Decoratore 1ª categoria	154,30	151,60	140,70	—
Pulitore 1ª categoria	148,50	146 —	135,10	—
Curvatore 1ª categoria	159,40	156,70	145,90	—
Legatore 1ª categoria	150,70	148 —	137,10	—
Satinatore	143,50	140,70	129,90	—
Ebanisti 1ª categoria	141,40	138,70	127,90	—
Ebanisti 2ª categoria	137,80	135,10	124,30	—
Meccanici 1ª categoria	135,20	132,50	121,60	—
Elettricisti 1ª categoria	135,20	132,50	121,60	—
Autisti meccanici (per 8 ore)	139,30	136,60	125,80	—
Autisti meccanici (per 9 ore)	130,80	128,30	118 —	—
Autisti meccanici (per 10 ore)	124 —	121,60	112 —	—
OPERAI QUALIFICATI				
Molatore 3ª categoria	148,60	145,90	135,50	121,20
Molatore 4ª categoria	136,20	133,50	122,70	108,90
Curvatore 2ª categoria	140,30	137,60	125,80	113 —
Decoratore 2ª categoria	138,50	135,60	124,70	111 —
Legatore 2ª categoria	133,40	130,70	119,70	106,10
Applicatore 1ª categoria	141,40	138,60	127,80	114,10
Applicatore 2ª categoria	130,10	127,40	116,40	102,80
Smerigliatore	133,40	130,70	119,70	106,10
Argentatore 2ª categoria	135,50	132,70	121,80	108,20
Pulitore 2ª categoria	133,40	130,70	119,70	106,10
Tagliatore 2ª categoria	135,50	132,70	121,80	108,20
Imballatore 1ª categoria	130,10	127,40	116,40	102,80
Montatore vetro cemento	132,10	129,40	118,50	104,80
Molatore macch. biselli	135,20	132,50	121,50	107,90
Falegname 1ª categoria	130,10	127,40	116,40	102,80
Falegname 2ª categoria	125,50	122,80	111,80	98,10
Meccanico 2ª categoria	126 —	123,30	112,30	98,60
Verniciatore	126 —	123,30	112,30	98,60
Elettricista 2ª categoria	126 —	123,30	112,30	98,60
Autista comune (per 8 ore)	128,50	125,80	114,90	101,10
Autista comune (per 9 ore)	120,70	118,20	107,80	95 —
Autista comune (per 10 ore)	114,40	112 —	102,30	90 —
Fabbro	125,50	122,80	111,80	98,10
MANOVALI SPECIALIZZATI				
Addetto curvatura	123,40	114,10	90,30	64,80
Portalastre	122 —	113 —	89,50	64,20
Imballatore 2ª categoria	123,40	114,10	90,30	64,80
Montatore specchi	124,40	115 —	91,10	65,30
Cassaio	122,30	113,20	90,60	64,30
Fattorino (per 8 ore)	119,20	110,50	87,50	62,80
Fattorino (per 9 ore)	112 —	103,80	82,20	59 —
Fattorino (per 10 ore)	106,10	98,40	77,90	55,90
Portiere (per 8 ore)	126,50	116,90	92,50	66,40
Portiere (per 9 ore)	118,80	109,70	86,90	62,40
Portiere (per 10 ore)	112,60	104,10	82,40	59,10
Guardia notturna (per 8 ore)	120,30	111,30	88,20	63,30
Guardia notturna (per 9 ore)	113 —	104,50	82,90	59,50
Guardia notturna (per 10 ore)	107,10	99,10	73,50	56,40
MANOVALI COMUNI				
Garzone molatura	—	108 —	87 —	66,20
Garzone in genere	—	106 —	82,90	67,90
Lavasabbia	117,90	111,90	88,40	62 —
Manovali comuni o addetti al reparto	112,80	107,40	84,80	59,50
DONNE				
1ª categoria	109,70	97,50	82,60	75,20
2ª categoria	106,50	93,40	77,90	70,40
3ª categoria	100,40	89 —	74,50	66,30

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona O: MILANO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	142,30	122,85	112,70	97 —
Qualificate	133,70	114,95	104,95	89,95
Comuni A)	126,55	108,75	99,55	84,45
Comuni B)	123,05	105,20	96,40	81,45
1° anno apprendistato	—	93,95	85,15	70,25
2° anno apprendistato	—	96,50	87,70	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	140,95	121,60	111,45	95,90
Qualificate	132,80	114,10	104,15	89,25
Comuni	126,30	108,45	99,40	84,35
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	186,55	181,60	—	—
Qualificati	167,95	163,05	—	—
Comuni	158,30	150,60	126,80	99,50
Donne				
Specializzate	144,60	125,25	114,75	98,90
Qualificate	136,35	117,60	107,30	92,20
Comuni A)	129,20	111,30	101,90	86,05
Comuni B)	124 —	106,10	96,90	81,90
1° anno apprendistato	—	91,25	82,50	67,65
2° anno apprendistato	—	93,80	85,05	70,15
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	185,40	180,40	—	—
Qualificati	171,05	166,15	146,60	—
Comuni	157,55	146,20	115,70	81,50
Donne				
Specializzate	146,35	127 —	116,85	101,20
Qualificate	135,50	116,80	106,90	92,10
Comuni A)	126,55	108,75	99,75	84,65
Comuni B)	126 —	108,20	99,30	84,40
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	183,65	178,75	158,85	—
Qualificati	167,60	162,75	143,10	—
Comuni	155,45	149,15	128,50	—
Lavori vari	148,70	143,30	122,85	97,65
Donne				
Specializzate	144,55	125,20	118,20	—
Qualificate	133,60	114,85	107,10	—
Comuni	124,70	106,80	99,35	—
Lavori vari	124,15	106,25	98,80	85,25

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	116,60	94,85	68,30
2° anno apprendistato	—	121,65	99,95	73,35
3° anno apprendistato	—	134,10	112,40	85,80
Donne				
1° anno apprendistato	—	90,75	82 —	67,10
2° anno apprendistato	—	93,80	85,05	70,15
3° anno apprendistato	—	102,20	93,45	78,55
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	198,60	193,65	—	—
Qualificati	175,70	170,80	—	—
Comuni	157,45	146,85	116,30	81,85
Donne				
Specializzate	178,45	—	—	—
Qualificate	141,05	122,30	111,25	—
Comuni	126,15	108,35	99,40	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	187,85	182,95	—	—
Qualificati	172,35	167,45	—	—
Comuni	158,45	147,80	117 —	82,35
Donne				
Specializzate	148,65	129,30	119,15	—
Qualificate	138,70	120 —	110 —	—
Comuni	126,90	109,05	100,15	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	187,30	182,40	—	—
Qualificati	163,30	158,45	—	—
Donne				
Specializzate	148,15	128,85	118,75	—
Qualificate	132,35	113,65	104 —	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	116,60	94,85	68,30
2° anno apprendistato	—	121,65	99,95	73,35
3° anno apprendistato	—	134,10	112,40	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	90,75	81,95	67,05
2° anno apparendistato	—	97,85	89,05	74,15
3ª anno apprendistato	—	102,20	93,45	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	[illegible]	99,95	73,35
2° anno apprendistato	—	126,70	105 —	78,40
Donne				
1° anno apprendistato	—	93,80	85,05	70,15
2° anno apprendistato	—	98,85	90,10	75,20
AUSILIARI				
Specializzati	183,35	—	—	—
Qualificati	166,15	—	—	—
Comuni	157,30	—	—	—
Manovale comune	147,20	137,70	108,55	74,05
Apprendisti ausiliari	—	135,10	106,95	73,35

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona O: TORINO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	138,95	120 —	110,15	95,10
Qualificate	130,85	112,45	102,65	88,30
Comuni *A*)	123,95	106,30	97,40	82,75
Comuni *B*)	120,45	102,80	94,20	79,80
1° anno apprendistato	—	91,55	83 —	68,60
2° anno apprendistato	—	94,05	85,55	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	137,70	118,75	108,95	94 —
Qualificate	129,95	111,55	101,80	87,60
Comuni	123,65	106,05	97,25	82,65
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	182,60	177,85	—	—
Qualificati	164,35	159,65	—	—
Comuni	154,90	147,35	124,30	98,10
Donne				
Specializzate	141,30	122,35	112,25	97 —
Qualificate	133,50	115,05	105,05	90,50
Comuni *A*)	126,55	108,95	99,80	85 —
Comuni *B*)	121,35	103,85	94,75	80,25
1° anno apprendistato	—	88,85	80,35	65,95
2° anno apprendistato	—	91,35	82,85	68,50
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	181,40	176,65	—	—
Qualificati	167,50	162,80	144 —	—
Comuni	154,15	142,95	113,25	80,10
Donne				
Specializzate	143,05	124,15	114,35	99,30
Qualificate	132,70	114,25	104,65	90,40
Comuni *A*)	123,95	106,30	97,55	82,95
Comuni *B*)	123,35	105,75	97,15	82,70
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	179,70	174,95	155,95	—
Qualificati	164 —	159,30	140,60	—
Comuni	152,10	145,85	126 —	—
Lavori vari	145,55	140,25	120,50	96,10
Donne				
Specializzate	141,25	122,35	115,65	—
Qualificate	130,75	112,40	104,85	—
Comuni	122 —	104,40	97,20	—
Lavori vari	121,45	103,85	96,65	83,60

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	113,55	92,45	66,75
2° anno apprendistato	—	118,60	97,50	71,85
3° anno apprendistato	—	131,05	109,95	84,30
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,35	79,85	65,45
2° anno apprendistato	—	91,35	82,85	68,50
3° anno apprendistato	—	99,80	91,25	76,90
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	194,60	189,85	—	—
Qualificati	172,15	167,45	—	—
Comuni	154,05	143,55	113,75	80,45
Donne				
Specializzate	175,15	—	—	—
Qualificate	138,15	119,75	109,95	—
Comuni	123,50	105,90	97,25	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	183,90	179,15	—	—
Qualificati	168,80	164,05	—	—
Comuni	155,05	144,55	114,45	80,95
Donne				
Specializzate	145,30	126,35	116,60	—
Qualificate	135,80	117,45	107,65	—
Comuni	124,25	106,60	98 —	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	183,30	178,60	—	—
Qualificati	159,70	155 —	—	—
Donne				
Specializzate	144,90	125,95	116,25	—
Qualificate	129,50	111,10	101,65	—
APPRENDISTATO IN SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	113,55	92,45	66,75
2° anno apprendistato	—	118,60	97,50	71,85
3° anno apprendistato	—	131,05	109,95	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,35	79,85	65,40
2° anno apprendistato	—	95,40	86,85	72,50
3° anno apprendistato	—	99,80	91,25	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	118,60	97,50	71,85
2° anno apprendistato	—	123,65	102,55	76,90
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,35	82,85	68,50
2° anno apprendistato	—	96,45	87,95	73,55
AUSILIARI				
Specializzati	179,35	—	—	—
Qualificati	162,60	—	—	—
Comuni	153,90	—	—	—
Manovale comune	143,95	134,60	106,15	72,55
Apprendisti ausiliari	—	132,10	104,60	71,85

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona O: GENOVA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	138,50	119,75	109,95	94,85
Qualificate	130,10	112,10	102,35	88 —
Comuni *A*)	123,25	106 —	97,15	82,55
Comuni *B*)	119 75	102,50	94 —	79,70
° anno apprendistato	—	91,25	82,75	68,40
° anno apprendistato	—	93,80	85,30	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	137,05	118,55	108,75	93,80
Qualificate	129,25	111,20	101,55	87,20
Comuni	122,90	105,75	97 —	82,45
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	181 —	176,35	—	—
Qualificati	162,95	158,30	—	—
Comuni	153,55	146,10	123,25	97,30
Donne				
Specializzate	140,80	122,20	112,10	96,80
Qualificate	132,75	114,70	104,75	90,25
Comuni *A*)	125,90	108,65	99,50	84,80
Comuni *B*)	120,70	103,40	94,50	80,05
1° anno apprendistato	—	88,60	80,10	65,75
2° anno apprendistato	—	91,10	82,60	68,30
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	179,80	175,25	—	—
Qualificati	166,05	161,40	143,55	—
Comuni	152,80	141,75	112,25	79,25
Donne				
Specializzate	142,55	124 —	114,15	99,10
Qualificate	131,90	113,90	104,35	90,10
Comuni *A*)	123,25	106 —	97,30	82,80
Comuni *B*)	122,70	105,45	96,90	82,50
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	178,15	173,55	155,35	—
Qualificati	162,60	157,95	140,15	—
Comuni	151,20	144,65	124,90	—
Lavori vari	144,30	139,15	119,50	95,40
Donne				
Specializzate	140,80	122,15	116 —	—
Qualificate	130 —	112 —	104,20	—
Comuni	121,35	104,10	96,60	—
Lavori vari	120,80	103,50	96,05	83,05

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	112,45	91,60	66,25
2° anno apprendistato	—	117,50	96,65	71,35
3° anno apprendistato	—	129,95	109,10	83,75
Donne				
° anno apprendistato	—	88,05	79,60	65,25
° anno apprendistato	—	91,10	82,60	68,30
° anno apprendistato	—	99,50	91,80	76,75
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	193,05	188,55	—	—
Qualificati	170,70	166,20	—	—
Comuni	152,70	142,35	112,75	79,60
Donne				
Specializzate	174,70	—	—	—
Qualificate	137,40	119,40	109,65	—
Comuni	122,85	105,60	97 —	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	182,35	177,90	—	—
Qualificati	167,35	162,85	—	—
Comuni	153,70	143,10	113,35	80,06
Donne				
Specializzate	144,80	126,20	116,40	—
Qualificate	135,05	117,05	107,30	—
Comuni	123,55	106,30	97,70	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	181,70	177,30	—	—
Qualificati	158,30	153,80	—	—
Donne				
Specializzate	144,40	125,75	116,05	—
Qualificate	128,80	110,75	101,40	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	112,45	91,60	66,25
2° anno apprendistato	—	117,50	96,65	71,35
3° anno apprendistato	—	129,95	109,10	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,05	79,55	65,20
2° anno apprendistato	—	95,10	86,60	72,30
3° anno apprendistato	—	99,50	91 —	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	117,50	96,65	71,35
2° anno apprendistato	—	122,55	101,70	76,40
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,10	82,60	68,30
2° anno apprendistato	—	96,20	87,70	73,35
AUSILIARI				
Specializzati	177,80	—	—	—
Qualificati	161,15	—	—	—
Comuni	153,05	—	—	—
Manovale comune	142,70	133,50	105,25	72,05
Apprendisti ausiliari	—	130,95	103,75	71,85

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona I: ROMA

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	137,55	118,60	108,90	94,55
Qualificate	129,25	110,90	101,25	87,55
Comuni *A*)	122,50	105,30	96,20	82 —
Comuni *B*)	119,50	101,75	93,15	79 —
1° anno apprendistato	—	90,60	82 —	67,85
2° anno apprendistato	—	93,15	84,55	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	136,35	117,50	117,90	93,60
Qualificate	128,75	110,40	100,75	87 —
Comuni	122,50	104,80	96,20	82 —
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	180,50	173,85	—	—
Qualificati	162,60	157 —	—	—
Comuni	153,40	144,70	122,20	97,15
Donne				
Specializzate	139,90	121,10	110,90	96,65
Qualificate	132,30	113,95	103,80	89,55
Comuni *A*)	125,05	107,85	98,70	84,05
Comuni *B*)	120 —	102,75	93,65	79,50
1° anno apprendistato	—	87,60	79 —	65,30
2° anno apprendistato	—	90,10	81,50	67,85

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	179,45	172,85	—	—
Qualificati	165,65	160 —	141,80	—
Comuni	152,40	140,45	111,40	78,90
Donne				
Specializzate	141,95	123,10	113,45	98,70
Qualificate	131,30	112,95	103,80	89,55
Comuni *A*)	122,50	105,30	96,20	82 —
Comuni *B*)	122 —	104,80	95,70	82 —
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	177,45	170,75	153,50	—
Qualificati	162,10	156,50	138,35	—
Comuni	150,30	142,95	123,80	—
Lavori vari	143,80	136,20	117,30	93,95
Donne				
Specializzate	139,90	121,10	114,35	—
Qualificate	129,25	110,90	103,30	—
Comuni	120,50	103,30	95,75	—
Lavori vari	117,45	102,75	95,20	82,45

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	109,85	89,60	64,80
2° anno apprendistato	—	114,90	94,65	69,85
3° anno apprendistato	—	127,05	106,80	82,50
Donne				
1° anno apprendistato	—	87,10	78,45	64,80
2° anno apprendistato	—	90,10	81,50	67,85
3° anno apprendistato	—	98,70	90,10	75,91

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	192,30	186,60	—	—
Qualificati	170,25	164,65	—	—
Comuni	152,40	140,60	112 —	79,20
Donne				
Specializzate	174 —	—	—	—
Qualificate	136,85	118,55	108,90	—
Comuni	122 —	104,80	96,20	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	182,05	175,90	—	—
Qualificati	166,70	161,05	—	—
Comuni	153,40	141,65	112,50	79,80
Donne				
Specializzate	144 —	125,15	115,50	—
Qualificate	134,30	116 —	106,30	—
Comuni	123 —	105,30	96,70	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	181 —	175,35	—	—
Qualificati	158 —	152,40	—	—
Donne				
Specializzate	143,50	124,75	114,95	—
Qualificate	128,25	109,90	100,25	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	109,85	89,60	64,80
2° anno apprendistato	—	114,90	94,65	69,85
3° anno apprendistato	—	127,05	106,80	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	87,10	78,45	64,80
2° anno apprendistato	—	94,15	85,55	71,40
3° anno apprendistato	—	98,70	90,10	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	114,90	94,65	69,85
2° anno apprendistato	—	120 —	99,75	74,90
Donne				
1° anno apprendistato	—	90,10	81,50	67,85
2° anno apprendistato	—	95,20	86,55	72,90
AUSILIARI				
Specializzati	177,45	—	—	—
Qualificati	160,55	—	—	—
Comuni	152,40	—	—	—
Manovale comune	142,15	130,90	103,30	70,60
Apprendisti ausiliari	—	128,10	101,75	69,85

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della I Zona: COMO - FIRENZE - VARESE

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	138 —	119,70	109,65	94,20
Qualificate	129,40	112 —	102,15	87,60
Comuni *A*)	122,80	105,85	97 —	82,25
Comuni *B*)	119,40	102,40	93,85	79,30
1° anno apprendistato	—	91,40	82,90	68,40
2° anno apprendistato	—	93,85	85,35	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	136,70	118,45	108,50	93,15
Qualificati	128,85	111,10	101,45	86,80
Comuni	122,55	105,60	96,85	82,15
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	181,15	176,30	—	—
Qualificati	163,05	158,30	—	—
Comuni	153,75	146,25	122,95	96,35
Donne				
Specializzate	140,30	122 —	111,70	96,10
Qualificati	132,30	114,55	104,60	89,75
Comuni)	125,40	108,45	99,10	84,45
Comuni *B*)	120,30	103,30	94,30	79,80
1° anno apprendistato	—	88,75	80,25	65,75
2° anno apprendistato	—	91,20	82,70	68,25

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	179 90	175,05	—	—
Qualificate	166,10	161,35	142,20	—
Comuni	152,90	141,95	112,20	78,80
Donne				
Specializzate	142 —	123,70	113,75	98,35
Qualificati	131,45	113,75	104,20	89,65
Comuni *A*)	122,80	105,85	97,10	82,50
Comuni *B*)	122,25	105,30	96,75	82,20
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	178,20	173,40	153,95	—
Qualificati	162,70	157,95	138,75	—
Comuni	150,85	144,80	124,70	—
lavori vari	144,35	139,20	119,50	95 —
Donne				
Specializzate	140,25	121,95	115,10	—
Qualificati	129,60	111,90	104,40	—
Comuni	120,95	104 —	96,80	—
lavori vari	120,40	103,40	96,25	83,10

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	113,05	92 —	66,20
2° anno apprendistato	—	118,10	97,05	71,30
3° anno apprendistato	—	130,20	109,15	83,40
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,25	79,75	65,25
2° anno apprendistato	—	91,20	82,70	68,25
3° anno apprendistato	—	99,50	91 —	76,50

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	192,80	188 —	—	—
Qualificati	170,60	165,85	—	—
Comuni	152,80	142,60	112,70	79,10
Donne				
Specializzate	173,50	—	—	—
Qualificate	136,85	119,20	100,35	—
Comuni	122,40	105,45	96,85	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	182,30	177,50	—	—
Qualificati	167,30	162,55	—	—
Comuni	153,80	143,50	113,40	79,60
Donne				
Specializzate	114,20	125,90	115,95	—
Qualificate	134,55	116,85	107,10	—
Comuni	123,10	106,15	97,55	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	181,70	176,95	—	—
Qualificati	158,45	153,70	—	—
Donne				
Specializzate	143,80	125,50	115,60	—
Qualificate	128,40	110,65	101,25	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	113,05	92 —	66,20
2° anno apprendistato	—	118 —	96,95	71,20
3° anno apprendistato	—	130,20	109,15	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,25	79,75	65,25
2° anno apprendistato	—	95,20	86,70	72,20
3° anno apprendistato	—	99,50	91 —	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	118 —	96,95	71,15
2° anno apprendistato	—	122,95	101,90	76,15
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,20	82,70	68,25
2° anno apprendistato	—	96,20	87,70	73,20
AUSILIARI				
Specializzati	177,95	—	—	—
Qualificati	161,25	—	—	—
Comuni	152,70	—	—	—
Manovale comune	142,85	133,70	105,45	71,95
Apprendisti ausiliari	—	131,20	103,90	71,20

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona II: CREMONA - AOSTA - BOLZANO - TRIESTE - LIVORNO MASSA CARRARA - NOVARA - PAVIA - PISA

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	134,15	116,60	106,85	92,10
Qualificate	126,05	109,05	99,65	85,45
Comuni *A*)	119,40	103,05	94,45	80,30
Comuni *B*)	116 —	99,65	91,30	77,35
1° anno apprendistato	—	88,60	80,35	66,40
2° anno apprendistato	—	91,05	82,80	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	132,90	115,35	105,65	91 —
Qualificate	125,20	108,20	98,75	84,80
Comuni	119,15	102,80	94,30	80,20
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	176,30	171,80	—	—
Qualificati	158,75	154,20	—	—
Comuni	149,60	142,40	119,95	94,35
Donne				
Specializzate	136,45	118,95	108,95	93,95
Qualificate	128,70	111,60	101,90	87,75
Comuni *A*)	122 —	105,65	96,80	82,45
Comuni *B*)	116,90	100,55	91,90	77,80
1° anno apprendistato	—	85,95	77,70	63,80
2° anno apprendistato	—	88,45	80,20	66,25

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	175,05	170,50	—	—
Qualificati	161,85	157,30	139 —	—
Comuni	148,85	138,15	109,20	76,80
Donne				
Specializzate	138,15	120,65	119,95	96,20
Qualificate	127,80	110,80	101,55	87,60
Comuni *A*)	119,40	103,05	94,60	80,55
Comuni *B*)	118,85	102,50	93,60	80,25
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	173,40	168,85	150,30	—
Qualificati	158,40	153,85	135,55	—
Comuni	146,85	141 —	121,70	—
Lavori vari	140,55	135,50	116,60	93,15
Donne				
Specializzate	136,40	118,90	112,35	—
Qualificate	125,95	108,95	102,20	—
Comuni	117,55	101,20	94,25	—
Lavori vari	117 —	100,65	93,70	81,10

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	109,45	89,10	64,35
2° anno apprendistato	—	114,50	94,15	69,40
3° anno apprendistato	—	126,60	106,25	81,50
Donne				
1° anno apprendistato	—	85,45	77,20	63,30
2° anno apprendistato	—	88,45	80,20	66,25
3° anno apprendistato	—	96,70	88,45	74,50

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	187,95	183,40	—	—
Qualificati	166,30	161,80	—	—
Comuni	148,75	138,75	109,65	77,15
Donne				
Specializzate	169,70	—	—	—
Qualificate	133,25	116,20	106,65	—
Comuni	119 —	102,65	93,30	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	177,45	172,05	—	—
Qualificati	163 —	158,45	—	—
Comuni	140,75	139,65	110,35	77,70
Donne				
Specializzate	140,40	122,85	113,15	—
Qualificate	130,95	113,90	104,50	—
Comuni	119,70	103,35	95 —	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	176,95	172,35	—	—
Qualificati	154,15	149,60	—	—
Donne				
Specializzate	130,95	122,45	112,80	—
Qualificate	124,75	107,65	98,60	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	109,45	89,10	64,35
2° anno apprendistato	—	114,40	94,05	69,30
3° anno apprendistato	—	126,60	106,25	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	85,45	77,20	63,30
2° anno apprendistato	—	92,40	84,15	70,20
3° anno apprendistato	—	96,70	88,45	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	114,40	94,05	69,30
2° anno apprendistato	—	119,35	99 —	74,2
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,45	80,20	66,2
2° anno apprendistato	—	93,40	85,15	71,2
AUSILIARI				
Specializzati	173,15	—	—	—
Qualificati	157 —	—	—	—
Comuni	148,65	—	—	—
Manovale comune	139 —	130,05	102,50	70,0
Apprendisti ausiliari	—	127,60	101 —	69,

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della II Zona: CREMA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	141,75	122,45	112,10	96,20
Qualificate	133,25	114,70	104,65	89,35
Comuni *A*)	126,10	108,45	99,25	84 —
Comuni *B*)	122,70	105,05	96,20	81,10
1° anno apprendistato	—	94,20	85,40	70,35
2° anno apprendistato	—	96,65	87,85	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	148,50	121,30	110,85	95,10
Qualificate	132,40	113,85	103,85	88,70
Comuni	125,85	108,20	99,10	83,90
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	186,25	181,15	—	—
Qualificati	167,65	162,70	—	—
Comuni	158,05	150,35	126 —	98,05
Donne				
Specializzate	143,90	124,75	114 —	98 —
Qualificate	135,75	117,25	106,90	91,55
Comuni *A*)	128,70	110,95	101,50	86,15
Comuni *B*)	123,60	105,95	96,90	81,55
1° anno apprendistato	—	91,70	82,85	67,85
2° anno apprendistato	—	94,10	85,30	70,25
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	184,90	179,75	—	—
Qualificati	170,65	165,65	145,45	—
Comuni	157,35	146,15	115,50	81 —
Donne				
Specializzate	145,60	126,40	116,05	100,20
Qualificate	134,95	116,45	106,50	91,35
Comuni *A*)	126,10	108,45	99,35	84,25
Comuni *B*)	125,55	107,90	99 —	83,95
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	183,25	178,15	157,55	—
Qualificati	167,30	162,30	142,05	—
Comuni	155,30	149 —	127,75	—
lavori vari	148,40	142,95	122,15	96,60
Donne				
Specializzate	143,85	124,70	117,35	—
Qualificate	133,15	114,60	106,70	—
Comuni	123,65	142,45	98,45	—
lavori vari	123,10	105,45	97,90	84,20
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	117,35	95,25	68,45
2° anno apprendistato	—	122,20	100,15	73,30
3° anno apprendistato	—	134,15	112,10	85,15
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,15	82,35	67,40
2° anno apprendistato	—	94,10	85,30	70,25
3° anno apprendistato	—	102,15	93,85	78,35
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	197,50	192,35	—	—
Qualificati	175 —	170 —	—	—
Comuni	157,25	146,85	116,05	81,35
Donne				
Specializzate	176,40	—	—	—
Qualificate	140,25	121,75	111,60	—
Comuni	125,70	108,05	97,95	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	187,20	182,10	—	—
Qualificati	171,70	166,80	—	—
Comuni	158,20	147,70	116,75	81,85
Donne				
Specializzate	147,70	128,60	182,10	—
Qualificate	13[illegible],95	119,60	109,45	—
Comuni	126,40	108,75	99,80	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	186,60	181,50	—	—
Qualificati	163,10	158,10	—	—
Donne				
Specializzate	146,70	127,55	117,80	—
Qualificate	131,[illegible]0	113,40	103,70	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	117,35	95,20	68,35
2° anno apprendistato	—	122,20	100,10	73,20
3° anno apprendistato	—	134,15	112,05	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,15	82,30	67,35
2° anno apprendistato	—	97,95	89,10	74,10
3° anno apprendistato	—	102,15	93,30	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	122,20	100,10	73,20
2° anno apprendistato	—	127,05	104,95	77,75
Donne				
1° anno apprendistato	—	94,10	85,25	70,15
2° anno apprendistato	—	98,95	90,10	75 —
AUSILIARI				
Specializzati	183,05	—	—	—
Qualificati	165,90	—	—	—
Comuni	157,15	—	—	—
Manovale comune	147 —	137,65	108,45	74 —
Apprendisti ausiliari	—	135,10	106,85	73,30

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della II Zona: SONDRIO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	135,30	117,35	107,50	92,50
Qualificate	127,55	110,10	100,50	87,10
Comuni *A*)	120,90	104,15	95,35	80,95
Comuni *B*)	117,50	100,75	92,30	78,05
1° anno apprendistato	—	89,95	81,50	67,35
2° anno apprendistato	—	92,40	83,95	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	134,05	116,15	106,30	91,45
Qualificate	126,75	109,30	99,70	86,45
Comuni	120,65	103,90	95,15	80,85
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	177,95	172,55	—	—
Qualificati	160,10	154,70	—	—
Comuni	150,90	142,90	120 —	94,05
Donne				
Specializzate	137,55	119,65	109,55	94,30
Qualificate	130,15	112,65	102,75	89,30
Comuni *A*)	123,40	106,65	97,60	83,05
Comuni *B*)	118,40	101,65	92,80	78,50
1° anno apprendistato	—	87,35	78,90	64,80
2° anno apprendistato	—	89,80	81,35	67,25
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	176,50	171,05	—	—
Qualificati	163,15	157,75	139 —	—
Comuni	150,20	158,75	109,55	77 —
Donne				
Specializzate	139,25	121,35	111,50	96,50
Qualificate	129,35	111,85	102,35	89,20
Comuni *A*)	120,90	104,15	95,45	82,15
Comuni *B*)	120,35	103,55	95,05	80,90
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	174,90	169,45	150,45	—
Qualificati	159,75	154,35	135,60	—
Comuni	148,25	141,55	121,80	-
Lavori vari	141,80	136 —	116,65	
Donne				
Specializzate	137,50	119,55	112,85	—
Qualificate	127,45	110 —	102,55	—
Comuni	118,45	101,70	94,55	—
Lavori vari	117,90	101,15	94 —	81,10
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	110,35	89,75	64,75
2° anno apprendistato	—	115,20	94,60	69,60
3° anno apprendistato	—	127,15	106,55	81,45
Donne				
1° anno apprendistato	—	86,85	78,45	64,30
2° anno apprendistato	—	89,80	81,35	67,25
3° anno apprendistato	—	97,85	89,45	75,35
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	189,15	183,70	—	—
Qualificati	167,50	162,10	—	—
Comuni	150,10	139,35	110 —	77,35
Donne				
Specializzate	170,10	—	—	—
Qualificate	134,60	117,10	107,40	—
Comuni	120,50	103,75	94,05	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	178,85	173,45	—	—
Qualificati	164,20	158,80	—	—
Comuni	151,05	140,25	110,70	77,85
Donne				
Specializzate	141,40	123,45	113,65	—
Qualificate	132,40	114,85	105,25	—
Comuni	121,20	104,45	95,90	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	178,30	172,90	—	—
Qualificati	155,55	150,15	—	—
Donne				
Specializzate	140,40	122,45	113,30	—
Qualificate	126,25	108,80	99,50	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	110,40	89,70	64,70
2° anno apprendistato	—	115,20	94,55	69,50
3° anno apprendistato	—	127,15	106,50	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	86,85	78,40	64,25
2° anno apprendistato	—	93,65	85,20	71,05
3° anno apprendistato	—	97,85	89,40	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	115,20	94,55	69,50
2° anno apprendistato	—	120,10	99,40	74,35
Donne				
1° anno apprendistato	—	89,80	81,30	67,10
2° anno apprendistato	—	94,65	86,15	72 —
AUSILIARI				
Specializzati	174,70	—	—	—
Qualificati	158,35	—	—	—
Comuni	150 —	—	—	—
Manovale comune	140,35	130,60	102,85	70,30
Apprendisti ausiliari	—	128,20	101,35	69,60

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della II Zona: VERBANIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	134,60	116,80	107,05	92,10
Qualificate	126,45	109,25	99,80	85,45
Comuni *A*)	119,90	103,35	94,70	80,40
Comuni *B*)	116,50	100 —	91,65	77,50
° anno apprendistato	—	89,15	80,85	66,75
° anno apprendistato	—	91,60	83,25	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	133,40	115,55	105,85	91 —
Qualificate	125,65	108,45	98,95	84,80
Comuni	119,60	103,10	94,50	80,30
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	176,60	171,90	—	—
Qualificati	158,90	154,30	—	—
Comuni	149,70	142,45	119,70	93,80
Donne				
Specializzate	136,85	119,10	109,10	93,90
Qualificate	129,05	111,80	102,05	87,70
Comuni *A*)	122,40	105,90	96,95	82,50
Comuni *B*)	117,40	100,90	92,15	77,95
1° anno apprendistato	—	86,55	78,25	64,25
2° anno apprendistato	—	89 —	80,70	66,65

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	175,15	170,50	—	—
Qualificati	161,95	157,80	138,75	—
Comuni	148,95	138,30	109,35	76,75
Donne				
Specializzate	138,55	120,80	117,05	96,10
Qualificate	128,25	110,95	101,65	87,55
Comuni *A*)	119,90	103,35	94,80	81,60
Comuni *B*)	119,30	102,80	94,40	80,35
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	173,55	168,85	150,10	—
Qualificati	158,55	153,90	135,35	—
Comuni	147 —	141,10	121,60	—
Lavori vari	140,80	135,75	116,55	92,80
Donne				
Specializzate	136,80	119,05	112,40	—
Qualificate	126,35	109,15	101,85	—
Comuni	117,45	100,95	93,90	—
Lavori vari	116,90	100,40	93,35	80,60

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	110,05	89,65	64,65
2° anno apprendistato	—	114,90	94,50	69,50
3° anno apprendistato	—	120,85	100,45	81,35
Donne				
1° anno apprendistato	—	86,05	77,80	63,75
2° anno apprendistato	—	89,—	80.70	66,65
3° anno apprendistato	—	97,10	88,80	74,75

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	187,75	183,10	—	—
Qualificati	166,25	161,65	—	—
Comuni	148,85	138,90	109,75	77,10
Donne				
Specializzate	169 40	—	—	—
Qualificate	133,50	116,25	106,70	—
Comuni	119,45	102,95	93,40	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	177,50	172,85	—	—
Qualificati	163 —	158,35	—	—
Comuni	149,85	139,75	110,50	77,55
Donne				
Specializzate	140,70	122,90	113,20	—
Qualificate	131,25	114 —	104,60	—
Comuni	120,15	103,60	95,20	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	139,65	121,90	112,85	—
Qualificati	125,15	108 —	98,80	—
Donne				
Specializzati	176,95	172,25	—	—
Qualificati	154,35	149,70	—	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	110,10	89,60	64,55
2° anno apprendistato	—	114,90	94,45	69,40
3° anno apprendistato	—	126,85	106,40	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	86,05	77,75	63,75
2° anno apprendistato	—	92,90	84,55	70,50
3° anno apprendistato	—	97,10	88,75	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	114,90	94,45	69,40
2° anno apprendistato	—	119,75	99,30	74,25
Donne				
1° anno apprendistato	—	89 —	80,65	66,55
2° anno apprendistato	—	93,85	85,50	71,45
AUSILIARI				
Specializzati	173,35	—	—	—
Qualificati	157,20	—	—	—
Comuni	148,80	—	—	—
Manovale comune	139,25	130,30	102,75	70,20
Apprendisti ausiliari	—	127,85	101,25	69,50

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona III: IMPERIA - BERGAMO - BRESCIA - GORIZIA - MONFALCONE SAVONA - TRENTO - VENEZIA - VERCELLI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	131,75	114,40	104,95	90,75
Qualificate	123,75	107 —	97,85	84,15
Comuni *A*)	117,30	101,20	92,85	79 —
Comuni *B*)	113,85	97,75	89,70	76,10
1° anno apprendistato	—	86,70	78,70	65,15
2° anno apprendistato	—	89,20	81,20	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	130,50	113,25	103,75	89,70
Qualificate	122,90	106,15	97 —	83,50
Comuni	117,05	100,95	92,70	78,90
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	173,20	168,75	—	—
Qualificati	155,85	151,45	—	—
Comuni	146,90	139,70	117,95	93,15
Donne				
Specializzate	134,05	116,80	106,95	92,65
Qualificate	126,35	109,65	100,20	86,35
Comuni *A*)	119,90	103,80	95,10	81,20
Comuni *B*)	114,75	98,65	90,20	76,55
1° anno apprendistato	—	84,10	76,10	62,50
2° anno apprendistato	—	86,55	78,55	65 —
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	171,90	167,45	—	-
Qualificati	158,95	154,50	136,95	—
Comuni	146,10	135,50	107,15	75,60
Donne				
Specializzate	135,75	118,55	109,10	94,85
Qualificate	125,25	108,85	99,80	86,20
Comuni *A*)	117,30	101,20	92,95	79,25
Comuni *B*)	116,75	100,65	92,60	78,95
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	170,20	165,75	148 —	—
Qualificati	155,50	151,05	133,50	—
Comuni	144,10	138,30	119,65	—
Lavori vari	138 —	133,10	114,65	91,95
Donne				
Specializzate	134 —	116,75	110,40	—
Qualificate	123,65	106,90	100 —	—
Comuni	115,40	99,30	92,65	—
Lavori vari	11[illegible],85	98,75	92,10	79,85

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	106,90	87,15	63,05
2° anno apprendistato	—	112 —	92,25	68,15
3° anno apprendistato	—	124,10	104,35	80,25
Donne				
1° anno apprendistato	—	[illegible],60	75,60	62 —
2° anno apprendistato	—	86,55	78,55	65 —
3° anno apprendistato	—	94,80	86,80	73,25
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	184,80	180,30	—	—
Qualificati	163,45	159 —	—	—
Comuni	146 —	136,15	107,65	75,95
Donne				
Specializzate	167,25	—	—	—
Qualificate	130,95	114,20	104,95	—
Comuni	116,90	100,80	92,70	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	174,30	169,85	—	—
Qualificati	160,10	155,65	—	—
Comuni	147,05	137,05	108,40	76,50
Donne				
Specializzate	137,95	120,75	111,25	—
Qualificate	128,70	111,95	102,75	—
Comuni	117,60	101,50	9?.40	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	173,75	169,30	—	—
Qualificati	151,25	146,85	—	—
Donne				
Specializzate	137,55	120,35	110,90	—
Qualificate	122,45	105,70	96,85	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	106,90	87,15	63,05
2° anno apprendistato	—	111,90	92,15	68,05
3° anno apprendistato	—	124,10	104,85	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	83,60	75,60	62 —
2° anno apprendistato	—	90,50	82,50	68,95
3° anno apprendistato	—	94,80	87 —	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	111,90	92,15	68,0
2° anno apprendistato	—	116,85	97,10	73 -
Donne				
1° anno apprendistato	—	86,55	78,55	65
2° anno apprendistato	—	91,55	83,55	69,9
AUSILIARI				
Specializzati	169,95	—	—	—
Qualificati	154,10	—	—	—
Comuni	145,90	—	—	—
Manovale comune	136,50	127,50	100,60	68,7
Apprendisti ausiliari	—	125,10	99,05	68,1

TABELLA N. 8

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della III Zona: BIELLA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	138,15	119,35	109,55	94,35
Qualificate	129,95	111,90	102,15	87,65
Comuni *A*)	123,05	105,80	96,95	82,25
Comuni *B*)	119,60	102,35	93,80	79,30
1° anno apprendistato	—	91,30	82,80	68,40
2° anno apprendistato	—	93,80	85,30	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	136,85	118,20	108,40	93,30
Qualificate	129,10	111 —	101,35	86,90
Comuni	122,80	105,55	96,80	82,15
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	181,10	176,25	—	—
Qualificati	163,05	158,35	—	—
Comuni	153,65	149,15	122 —	96,65
Donne				
Specializzate	140,45	121,75	111,60	96,25
Qualificate	132,55	114,45	104,50	89,85
Comuni *A*)	125,65	108,45	99,25	84,45
Comuni *B*)	120,55	103,25	94,35	79,80
1° anno apprendistato	—	88,70	80,20	65,75
2° anno apprendistato	—	91,15	82,65	68,25
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	179,80	175 —	—	—
Qualificati	166,10	161,40	142,45	—
Comuni	152,90	141,90	112,30	79,05
Donne				
Specializzate	142,15	123,45	113,65	98,50
Qualificate	131,70	113,65	104,10	89,70
Comuni *A*)	123,05	105,80	97,10	82,50
Comuni *B*)	122,50	105,25	96,70	82,20
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	178,15	173,35	154,20	—
Qualificati	162,70	158 —	139 —	—
Comuni	150,85	144,75	124,75	—
Lavori vari	144,40	139,10	119,35	95,05
Donne				
Specializzate	140,40	121,70	115 —	—
Qualificate	129,85	111,80	104,30	—
Comuni	121,20	103,95	96,75	—
Lavori vari	120,65	103,35	96,20	83,05

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	112,95	91,90	66,20
2° anno apprendistato	—	118 —	96,95	71,30
3° anno apprendistato	—	130,10	109,05	83,35
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,20	79,70	65,25
2° anno apprendistato	—	91,15	82,65	68,25
3° anno apprendistato	—	99,40	90,90	76,50
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	192,70	187,90	—	—
Qualificati	170,60	165,90	—	—
Comuni	152,80	142,55	112,75	79,40
Donne				
Specializzate	173,65	—	—	—
Qualificate	137,10	119,05	109,30	—
Comuni	122,65	105,40	96,80	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	182,25	177,45	—	—
Qualificati	167,30	162,60	—	—
Comuni	153,80	143,45	113,45	79,95
Donne				
Specializzate	144,35	125,65	115,90	—
Qualificate	134,80	116,75	107,05	—
Comuni	123,35	106,10	97,50	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	181,65	176,85	—	—
Qualificati	158,45	153,75	—	—
Donne				
Specializzate	143,90	125,25	115,50	—
Qualificate	128,65	110,55	101,20	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	112,95	91,90	66,20
2° anno apprendistato	—	117,90	96,85	71,15
3° anno apprendistato	—	130,10	109,05	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	88,20	79,70	65,25
2° anno apprendistato	—	95,10	86,60	72,20
3° anno apprendistato	—	99,40	90,90	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	117,90	96,85	71,15
2° anno apprendistato	—	122,85	101,80	76,15
Donne				
1° anno apprendistato	—	91,15	82,65	68,25
2° anno apprendistato	—	96,15	87,65	73,20
AUSILIARI				
Specializzati	177,90	—	—	—
Qualificati	161,25	—	—	—
Comuni	152,70	—	—	—
Manovale comune	142,90	133,60	105,35	71,95
Apprendisti ausiliari	—	131,10	103,80	71,20

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona IV: VERONA - LA SPEZIA - MANTOVA - PADOVA RAVENNA - VICENZA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	120,70	112,70	103,45	89,55
Qualificate	121,75	105,35	96,30	82,95
Comuni *A*)	115,15	99,50	91,25	77,70
Comuni *B*)	111,70	96,10	88,15	74,75
1° anno apprendistato	—	85,05	76,55	63,85
2° anno apprendistato	—	87,55	79 —	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	128,50	111,50	102,30	88,55
Qualificate	120,90	104,50	95,45	82,25
Comuni	114,90	99,25	91,10	77,60
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	170,70	165,50	—	—
Qualificati	153,40	148,15	—	—
Comuni	148,45	136,60	115,30	[illegible] 40
Donne				
Specializzate	132,05	115,10	105,55	91,50
Qualificate	124,30	108 —	98,65	85,15
Comuni *A*)	117,75	102,10	93,55	79,90
Comuni *B*)	112,65	97 —	88,65	75,20
1° anno apprendistato	—	82,40	73,90	61,20
2° anno apprendistato	—	84,90	76,40	63,70
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	169,45	164,20	—	—
Qualificati	156,50	151,20	134,30	—
Comuni	143,65	132,35	104,65	73,95
Donne				
Specializzate	133,75	116,80	107,55	93,70
Qualificate	123,50	107,10	98,30	85,05
Comuni *A*)	115,15	99,50	91,35	77,95
Comuni *B*)	114,60	98,95	90,40	77,65
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	167,75	162,55	145,50	—
Qualificati	153,05	147,80	130,85	—
Comuni	141,70	135,15	117,15	—
Lavori vari	135,45	129,85	112,10	90,10
Donne				
Specializzate	131,95	115 —	108,95	—
Qualificate	121,65	105,25	98,45	—
Comuni	113,30	97,55	91,05	—
Lavori vari	112,75	97 —	90,50	78,50

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria o alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	103,70	84,60	61,30
2° anno apprendistato	—	108,75	89,65	66,35
3° anno apprendistato	—	120,85	101,75	78,45
Donne				
1° anno apprendistato	—	81,90	73,40	60,70
2° anno apprendistato	—	84,90	76,40	63,70
3° anno apprendistato	—	93,15	84,65	71,95
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	182,35	177,15	—	—
Qualificati	160,95	155,70	—	—
Comuni	143,55	132,90	105,05	74,15
Donne				
Specializzate	165,25	—	—	—
Qualificate	128,95	112,55	103,40	—
Comuni	114,75	99,10	91,10	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	171,90	166,60	—	—
Qualificati	157,65	152,45	—	—
Comuni	144,60	133,80	105,80	74,70
Donne				
Specializzate	135,90	119 —	109,80	—
Qualificate	126,60	110,25	101,25	—
Comuni	115,45	99,85	91,85	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	171,25	166,05	—	—
Qualificati	148,80	143,55	—	—
Donne				
Specializzate	135,50	118,60	109,45	—
Qualificate	120,45	104,05	95,30	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	103,70	84,60	61,30
2° anno apprendistato	—	108,65	89,55	66,25
3° anno apprendistato	—	120,85	101,75	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	81,90	73,40	60,70
2° anno apprendistato	—	88,85	80,35	67,65
3° anno apprendistato	—	93,15	84,65	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	108,65	89,55	66,25
2° anno apprendistato	—	113,00	94,50	71,20
Donne				
1° anno apprendistato	—	84,90	76,40	63,70
2° anno apprendistato	—	89,85	81,35	68,65
AUSILIARI				
Specializzati	167,50	—	—	—
Qualificati	151,60	—	—	—
Comuni	143,45	—	—	—
Manovale comune	133,90	124,25	97,95	66,95
Apprendisti ausiliari	—	121,85	96,50	66,80

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona V: PARMA - ALESSANDRIA - BELLUNO - BOLOGNA - MODENA NAPOLI - PIACENZA - REGGIO EMILIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	126,60	121,95	101,25	91,80
Qualificate	118,60	114,45	93,85	84,15
Comuni *A*)	112 —	108,60	88,90	75,90
Comuni *B*)	108,55	105,15	85,75	72,95
1° anno apprendistato	—	94,10	74,75	61,95
2° anno apprendistato	—	96,60	77,25	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	125,35	120,75	99,95	90,70
Qualificate	117,70	113,60	93,05	83,45
Comuni	111,70	108,35	88,75	75,80
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	167,20	166,55	—	—
Qualificati	149,70	149,10	—	—
Comuni	140,60	137,30	112,90	89,75
Donne				
Specializzate	128,95	124,30	103,25	93,65
Qualificate	121,20	117,05	96,20	86,30
Comuni *A*)	114,55	111,15	91,20	78,05
Comuni *B*)	109,45	106,05	86,30	73,40
1° anno apprendistato	—	91,45	72,15	59,35
2° anno apprendistato	—	93,95	74,60	61,80
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	165,90	165,30	—	—
Qualificati	152,80	152,15	132,05	—
Comuni	139,80	133,05	102,15	72,25
Donne				
Specializzati	130,65	126 —	105,35	95,90
Qualificati	120,40	116,25	95,85	86,20
Comuni *A*)	112 —	108,60	89,05	76,10
Comuni *B*)	111,40	108,05	88,65	75,85
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	164,20	163,60	143,20	—
Qualificati	149,35	148,75	128,65	—
Comuni	137,85	135,85	114,65	—
Lavori vari	131,65	130,50	109,55	88,45
Donne				
Specializzate	128,90	124,25	106,70	—
Qualificati	118,50	114,35	96,05	—
Comuni	110,10	106,70	88,70	—
Lavori vari	109,55	106,15	88,15	76,65
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	104,35	82,05	59,65
2° anno apprendistato	—	109,40	87,10	64,70
3° anno apprendistato	—	121,50	99,20	76,80
Donne				
1° anno apprendistato	—	90,95	71,65	58,80
2° anno apprendistato	—	93,95	74,60	61,80
3° anno apprendistato	—	102,20	82,85	70,05
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	178,80	178,20	—	—
Qualificati	157,30	156,70	—	—
Comuni	139,70	133,60	102,60	72,55
Donne				
Specializzate	162,15	—	—	—
Qualificate	125,75	121,65	101 —	—
Comuni	111,55	108,20	88,75	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	168,30	167,70	—	—
Qualificati	153,95	153,35	—	—
Comuni	140,75	134,50	103,30	73,05
Donne				
Specializzate	132,85	128,25	107,50	—
Qualificate	123,45	119,35	98,80	—
Comuni	112,30	108,90	89,45	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	167,75	167,15	—	—
Qualificati	145,10	144,50	—	—
Donne				
Specializzate	132,45	127,75	107,15	—
Qualificate	117,25	113,15	92,90	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	104,35	82,05	59,65
2° anno apprendistato	—	109,30	87 —	64,60
3° anno apprendistato	—	121,50	99,20	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	90,95	71,65	58,80
2° anno apprendistato	—	97,90	78,55	65,75
3° anno apprendistato	—	102,20	82,85	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	109,30	87 —	64,60
2° anno apprendistato	—	114,25	92 —	69,55
Donne				
1° anno apprendistato	—	93,95	74,60	61,80
2° anno apprendistato	—	98,05	79,60	66,75
AUSILIARI				
Specializzati	163,95	—	—	—
Qualificati	147,90	—	—	—
Comuni	139,60	—	—	—
Manovale comune	130,05	124,90	95,40	65,30
Apprendisti ausiliari	—	122,50	93,95	64,65

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona VI: LUCCA - FORLÌ - GROSSETO - PISTOIA - UDINE

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	124,60	108,30	99,55	86,30
Qualificate	116,70	101 —	92,35	79,75
Comuni *A*)	109,25	94,50	86,75	74,05
Comuni *B*)	104,85	91,10	83,70	71,15
1° anno apprendistato	—	80,35	72,95	60,45
2° anno apprendistato	—	81,75	75,40	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	123,35	107,10	98,45	85,30
Qualificate	115,85	100,15	91,55	79,05
Comuni	110 —	94,25	86,60	73,95
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	164,45	160,45	—	—
Qualificati	147,35	143,25	—	—
Comuni	138,25	131,50	111,30	88,60
Donne				
Specializzate	126,85	110,65	101,60	88,25
Qualificate	119,25	103,50	94,60	82,55
Comuni *A*)	111,80	97,05	89,05	76,20
Comuni *B*)	106,75	92,05	84,25	71,65
1° anno apprendistato	—	77,75	70,35	57,90
2° anno apprendistato	—	80,20	72,80	60,35

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	163,05	159,05	—	—
Qualificati	150,25	146,30	130,35	—
Comuni	137,55	127,35	100,90	71,60
Donne				
Specializzate	128,60	112,35	103,60	90,35
Qualificate	118,45	102,70	94,20	81,75
Comuni *A*)	109,25	94,50	86 90	75,30
Comuni *B*)	108,70	93,95	86,50	74 —
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	161,40	157,40	141,35	—
Qualificati	146,90	142,90	126,95	—
Comuni	135,50	130,20	113,15	—
Lavori vari	129,55	125 —	108,05	87,20
Donne				
Specializzate	126,75	110,60	104,95	—
Qualificate	116,60	100,90	94,40	—
Comuni	106,80	92,10	86 —	—
Lavori vari	106,25	91,55	85,45	74,25
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla *graduazione*)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	99,30	81,15	59 —
2° anno apprendistato	—	104,20	86 —	63,90
3° anno apprendistato	—	116,15	97,95	75,75
Donne				
1° anno apprendistato	—	77,25	69,85	57,45
2° anno apprendistato	—	80,20	72,80	60,85
3° anno apprendistato	—	88,25	80,90	68,45

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	175,65	171,60	—	—
Qualificati	154,60	150,60	—	—
Comuni	137,45	127,90	101,85	71,90
Donne				
Specializzate	159,40	—	—	—
Qualificate	123,65	108 —	99,30	—
Comuni	108,85	94,10	85,50	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	165,40	161,35	—	—
Qualificati	151,35	147,35	—	—
Comuni	138,40	128,85	102 —	72,35
Donne				
Specializzate	130,70	114,45	105,75	—
Qualificate	121,45	105,70	97,10	—
Comuni	109,55	94,80	87,30	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	164,80	160,80	—	—
Qualificati	142,70	138,70	—	—
Donne				
Specializzate	129,70	113,45	105,40	—
Qualificate	115,35	99,70	91,35	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	99,35	81,10	58,95
2° anno apprendistato	—	104,20	85,95	63,80
3° anno apprendistato	—	116,15	97,90	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	77,25	69,85	57,40
2° anno apprendistato	—	83 —	76,65	64,20
3° anno apprendistato	—	88,25	80,85	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	104,20	85,95	63,80
2° anno apprendistato	—	109,05	90,80	68,65
Donne				
1° anno apprendistato	—	80,20	72,75	60,25
2° anno apprendistato	—	84,05	77,60	65,10
AUSILIARI				
Specializzati	161,20	—	—	—
Qualificati	145,45	—	—	—
Comuni	137,30	—	—	—
Manovale comune	128 —	119,45	94,15	64,5[illegible]
Apprendisti ausiliari	—	117,15	92,80	63,9[illegible]

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona VII: CUNEO - ANCONA - ASTI - FERRARA - PALERMO ROVIGO - SIENA - TREVISO

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	121,60	105,70	97,35	84,95
Qualificate	113,75	98,40	89,55	78,10
Comuni *A*)	107,30	92,70	85,05	72,85
Comuni *B*)	103,90	89,15	81,90	69,90
1° anno apprendistato	—	78,20	70,90	58,90
2° anno apprendistato	—	80,70	73,40	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	120,40	104,55	96,15	83,90
Qualificate	112,90	97,50	88,75	77,40
Comuni	107,05	92,45	84,90	72,75
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	160,25	156,70	—	—
Qualificati	143,50	139,85	—	—
Comuni	134,60	128,05	108,95	87,70
Donne				
Specializzate	123,95	108,15	99,45	86,80
Qualificate	116,35	101 —	91,90	80,30
Comuni *A*)	109,90	95,25	87,35	75 —
Comuni *B*)	104,80	90,15	82,45	70,35
1° anno apprendistato	—	75,60	68,30	56,30
2° anno apprendistato	—	78,05	70,75	58,75

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	159 —	155,35	—	—
Qualificati	146,60	142,05	128,20	—
Comuni	133,85	123,80	98,20	70,15
Donne				
Specializzate	125,65	109,85	101,50	89,10
Qualificate	115,50	100,20	91,55	80,20
Comuni *A*)	107,30	92,70	85,20	73,05
Comuni *B*)	106,75	92,15	84,80	72,80
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	157,35	153,70	138,75	—
Qualificati	143,15	139,50	124,80	—
Comuni	131,85	126,65	110,75	—
Lavori vari	125,85	121,50	105,50	85,85
Donne				
Specializzate	123,85	108,10	102,80	—
Qualificate	113,65	98,30	91,70	—
Comuni	105,40	90,80	84,85	—
Lavori vari	104,90	90,25	84,30	73,60

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	95,30	78 —	57,05
2° anno apprendistato	—	100,40	83,05	62,10
3° anno apprendistato	—	112,50	95,15	74,20
Donne				
1° anno apprendistato	—	75,05	67,80	55,80
2° anno apprendistato		78,05	70,75	58,75
3° anno apprendistato		86,30	79 —	67 —

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	171,90	168,25	—	—
Qualificati	151,05	147,45	—	—
Comuni	133,75	124,40	98,65	70,45
Donne				
Specializzate	157,15	—		—
Qualificate	120,95	105,55	96,65	—
Comuni	106,90	92,30	84,90	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	161,40	157,80	—	—
Qualificati	147,75	144,10	—	—
Comuni	134,75	125,30	99,35	70,95
Donne				
Specializzate	127,80	112,05	103,70	—
Qualificate	118,65	103,30	94,45	—
Comuni	107,60	93 —	85,60	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	160,85	157,25		—
Qualificati	138,90	135,25	—	—
Donne				
Specializzate	127,40	111,60	103,30	—
Qualificate	112,45	97,10	88,60	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	95,30	78 —	57,05
2° anno apprendistato	—	100,30	82,95	62 —
3° anno apprendistato	—	112,50	95,15	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	75,05	67,80	55,80
2° anno apprendistato	—	82 —	74,70	62,70
3° anno apprendistato	—	86,30	79 —	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	100,30	82,95	62 —
2° anno apprendistato	—	105,25	87,95	66,95
Donne				
1° anno apprendistato	—	78,05	70,75	58,75
2° anno apprendistato	—	83 —	75,75	63,75
AUSILIARI				
Specializzati	157,10	—	—	—
Qualificati	141,75	—	—	—
Comuni	133,65	—	—	—
Manovale comune	124,20	115,85	91,30	62,65
Apprendisti ausiliari		113,50	89,90	62,05

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona VIII: AREZZO - BARI - PERUGIA - TERNI - PESCARA SALERNO - TARANTO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	120,15	105,05	96,65	84,05
Qualificate	112,45	97,85	89,55	77,60
Comuni *A*)	106,05	92,15	84,60	72,45
Comuni *B*)	102,60	88,70	81,45	69,50
1° anno apprendistato	—	77,55	70,45	58,55
2° anno apprendistato	—	80,15	72,95	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	118,95	103,95	95,45	83 —
Qualificate	111,55	96,95	88,75	76,85
Comuni	105,80	91,90	84,45	72,35
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	158,70	155 —	—	—
Qualificati	142,10	138,40	—	—
Comuni	133,30	126,90	107,75	86,40
Donne				
Specializzate	122,50	107,45	98,80	85,95
Qualificate	115 —	100,45	91,90	79,80
Comuni *A*)	108,65	94,70	86,90	74,60
Comuni *B*)	103,50	89,60	82 —	69,95
1° anno apprendistato	—	75 —	67,85	55,95
2° anno apprendistato	—	77,50	70,30	58,40
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	157,45	153,75	—	—
Qualificati	145,15	141,50	126,60	—
Comuni	132,55	122,70	97,05	68,90
Donne				
Specializzate	124,25	109,25	100,80	88,25
Qualificate	114,20	99,65	91,45	79,70
Comuni *A*)	106,05	92,15	84,75	72,70
Comuni *B*)	105,50	91,60	83 —	72,40
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	155,70	152,05	137,15	—
Qualificati	141,75	138,05	123,15	—
Comuni	130,50	125,55	109,55	—
Lavori vari	124,60	120,40	104,60	85,15
Donne				
Specializzate	121,55	107,40	102,15	—
Qualificate	112,35	97,75	91,70	—
Comuni	104,20	90,25	84,40	—
Lavori vari	103,60	89,70	83,85	73,25

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	94,20	77,20	56,35
2° anno apprendistato	—	99,25	82,15	61,40
3° anno apprendistato	—	111,35	94,25	73,60
Donne				
1° anno apprendistato	—	74,50	67,35	55,45
2° anno apprendistato	—	77,50	70,30	58,40
3° anno apprendistato	—	85,75	78,55	66,65
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	170,30	166,60	—	—
Qualificati	149,65	145 95	—	—
Comuni	132,45	123,20	97,45	69,15
Donne				
Specializzate	155,70	—	—	—
Qualificate	119,60	105 —	96,65	—
Comuni	105,65	91,75	84,45	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	159,80	156,10	—	—
Qualificati	146,35	142,05	—	—
Comuni	133,45	124,15	98.15	6[illegible],70
Donne				
Specializzate	126,40	111,40	102,95	—
Qualificate	117,30	102,70	94,45	—
Comuni	106,35	92,45	85,15	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	159,25	155,55	—	—
Qualificati	137,50	133,80	—	—
Donne				
Specializzate	126 —	111 —	102,60	—
Qualificate	111,10	96,50	88,60	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	94,25	77,10	56,35
2° anno apprendistato	—	99,15	82,05	61,30
3° anno apprendistato	—	111,35	94,25	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	74,50	67,35	55,4[illegible]
2° anno apprendistato	—	81,45	74,25	62,33
3° anno apprendistato	—	85,75	78,55	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	99,15	82,05	61,3[illegible]
2° anno apprendistato	—	104,15	87 —	66,2[illegible]
Donne				
1° anno apprendistato	—	77,50	70,30	58,4[illegible]
2° anno apprendistato	—	82,45	75,25	63,4[illegible]
AUSILIARI				
Specializzati	155,45	—	—	—
Qualificati	140,30	—	—	—
Comuni	132,35	—	—	—
Manovale comune	122,90	114.65	90,30	61,[illegible]
Apprendisti ausiliari	—	1[illegible]	89 —	61,[illegible]

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra dell'VIII Zona: VALDARNO

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	123,30	107,65	98,80	85,60
Qualificate	115,50	100,45	91,80	79,15
Comuni *A*)	108,85	94,50	86,70	74 —
Comuni *B*)	105,45	91,10	83,65	71,10
1° anno apprendistato	—	80,35	72,90	60,40
2° anno apprendistato	—	82,75	75,35	—

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	122,15	106,45	97,70	84,55
Qualificate	114,65	99,05	91 —	78,45
Comuni	108,60	94,25	86,55	73,90
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	162,85	158,85	—	—
Qualificati	145,75	141,85	—	—
Comuni	136,90	130,25	110,05	87,40
Donne				
Specializzate	125,60	110,05	100,95	87,50
Qualificate	118,10	102,95	94,05	80,30
Comuni *A*)	111,35	97,05	89 —	76,15
Comuni *B*)	106,25	92,05	84,20	71,60
1° anno apprendistato	—	77,75	70,30	57,85
2° anno apprendistato	—	80,20	72,75	60,30

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	161,45	157,45	—	—
Qualificati	148,80	144,85	128,90	—
Comuni	136,20	126,15	99,70	70,40
Donne				
Specializzate	127,25	111,70	102,85	89,65
Qualificate	117,25	102,15	93,70	81,20
Comuni *A*)	108,85	94,50	86,85	75,25
Comuni *B*)	108,30	93,95	86,45	73,95
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	159,80	155,75	139,65	—
Qualificati	145,40	141,50	125,50	—
Comuni	134,15	129 —	111,95	—
Lavori vari	127,80	123,35	106,70	86,30
Donne				
Specializzate	125,55	110 —	104,25	—
Qualificate	115,40	100,35	93,90	—
Comuni	106,40	92,10	95,95	—
Lavori vari	105,85	91,56	85,40	74,20
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	97,75	79,85	58,10
2° anno apprendistato	—	102,60	84,70	62,95
3° anno apprendistato	—	114,55	96,75	74,80
Donne				
1° anno apprendistato	—	77,25	69,80	57,40
2° anno apprendistato	—	80,20	72,75	60,30
3° anno apprendistato	—	88,25	80,85	68,40

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	174,05	170,05	—	—
Qualificati	153,15	149,20	—	—
Comuni	136,10	126,70	100,10	70,70
Donne				
Specializzate	158,10	—	—	—
Qualificate	122,50	107,40	98,75	—
Comuni	108,45	94,10	85,45	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	163,75	159,75	—	—
Qualificati	149,85	145,90	—	—
Comuni	137,05	127,55	100,80	71,15
Donne				
Specializzate	129,45	118,85	105,05	—
Qualificate	120,30	105,20	96,60	—
Comuni	109,15	94,80	87,25	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	163,20	159,20	—	—
Qualificati	141,25	137,30	—	—
Donne				
Specializzate	128,45	112,85	104,70	—
Qualificate	114,20	99,10	90,80	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	97,75	79,80	58,05
2° anno apprendistato	—	102,60	84,65	62,85
3° anno apprendistato	—	114,55	96,60	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	77,25	69,80	57,85
2° anno apprendistato	—	84,05	76,60	64,15
3° anno apprendistato	—	88,25	80,80	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA GRADAUZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	102,60	84,65	62,85
2° anno apprendistato	—	107,45	89,50	67,75
Donne				
1° anno apprendistato	—	80,20	72,70	60,20
2° anno apprendistato	—	85,05	77,55	65,05
AUSILIARI				
Specializzati	159,60	—	—	—
Qualificati	144 —	—	—	—
Comuni	135,90	—	—	—
Manovale comune	126,25	117,85	92,85	63,60
Apprendisti ausiliari	—	115,50	91,40	62,95

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona IX: PESARO - CAGLIARI - CATANIA - FROSINONE - LECCE - MESSINA - RIETI - VITERBO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	114,75	100,70	92,50	80,50
Qualificate	107,35	93,75	85,70	74,40
Comuni *A*)	101 —	88,05	80,80	69,40
Comuni *B*)	97,60	84,65	77,70	66,50
1° anno apprendistato	—	73,80	66,95	55,80
2° anno apprendistato	—	76,25	69,40	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	113,65	99,75	91,35	79,55
Qualificate	106,55	92,95	84,90	73,75
Comuni	100,75	87,80	80,65	69,30
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	153,10	148,05	—	—
Qualificati	135,70	130,75	—	—
Comuni	127,25	119,80	101,95	81,70
Donne				
Specializzate	117,10	103,05	94,55	82,35
Qualificate	109,95	96,30	88,05	76,55
Comuni *A*)	103,50	90,55	82,95	71,55
Comuni *B*)	98,50	85,55	78,25	66,95
1° anno apprendistato	—	71,20	64,40	53,25
3° anno apprendistato	—	73,65	66,80	55,70
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	151,70	146,70	—	—
Qualificati	138,75	133,80	120,05	—
Comuni	126,55	115,75	91,60	64,65
Donne				
Specializzate	118,80	104,75	96,55	84,55
Qualificate	109,15	95,45	85,70	76,45
Comuni *A*)	101 —	88,05	80,95	70,60
Comuni *B*)	100,45	87,50	80,55	69,35
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	150,05	145,05	131,05	—
Qualificati	135,35	130,40	116,65	—
Comuni	124,55	118,60	103,85	—
Lavori vari	118,90	113,60	99,10	81,05
Donne				
Specializzate	117,05	103 —	97,90	—
Qualificate	107,25	93,65	87,85	—
Comuni	98,55	85,60	80,05	—
Lavori vari	98 —	85,05	79,50	69,55

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	Inferior 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	88 —	72,20	52,90
2° anno apprendistato	—	92,85	77,05	57,75
3° anno apprendistato	—	104,80	89 —	69,60
Donne				
1° anno apprendistato	—	70,75	63,90	52,75
2° anno apprendistato	—	73,65	66,80	55,70
3° anno apprendistato	—	81,75	74,90	63,80
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFIC				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	164,25	159,25	—	—
Qualificati	143,10	138,15	—	—
Comuni	126,45	116,30	91,95	64,95
Donne				
Specializzate	149,65	—	—	—
Qualificate	114,40	100,80	92,70	—
Comuni	100,60	87,65	79,55	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	154 —	149,05	—	—
Qualificati	139,80	134,85	—	—
Comuni	127,40	117,15	92,65	95,45
Donne				
Specializzate	120,95	106,85	98,70	—
Qualificate	112,20	98,55	90,55	—
Comuni	101,25	88,30	81,35	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	153,45	148,50	—	—
Qualificati	131,20	126,25	—	—
Donne				
Specializzate	119,95	105,85	98,35	—
Qualificate	106,10	92,50	84,75	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	88 —	72,20	52,80
2° anno apprendistato	—	92,85	77 —	57,65
3° anno apprendistato	—	104,80	88,95	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	70,75	63,90	52,70
2° anno apprendistato	—	78,55	70,65	57,50
3° anno apprendistato	—	81,75	74,85	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	92,85	77 —	57,65
2° anno apprendistato	—	97,70	81,85	62,50
Donne				
1° anno apprendistato	—	73,65	66,75	55,60
2° anno apprendistato	—	78,55	71,65	60,45
AUSILIARI				
Specializzati	149,85	—	—	—
Qualificati	134 —	—	—	—
Comuni	126,35	—	—	—
Manovale comune	117,25	108 —	85,20	58,30
Apprendisti ausiliari	—	105,75	83,85	57,75

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Situazione extra della IX Zona: ASCOLI PICENO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	116,70	102,40	93,15	80,80
Qualificate	108,20	94,40	86,40	74,80
Comuni *A*)	102 —	88,80	81,65	70 —
Comuni *B*)	98,60	85,40	78,55	67,10
1° anno apprendistato	—	74,60	67,80	56,40
2° anno apprendistato	—	77,05	70,20	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	115,50	100,35	92,05	79,85
Qualificate	107,30	93,60	85,60	74,15
Comuni	101,75	88,55	81,40	69,90
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	154,20	150,40	—	—
Qualificati	136,75	133,10	—	—
Comuni	128,20	122,10	[illegible]	82,75
Donne				
Specializzate	119 —	103,80	95,20	82,70
Qualificate	110,70	96,95	89,75	76,95
Comuni *A*)	104,55	91,30	83,95	72,15
Comuni *B*)	99,50	86,30	79,10	67,60
1° anno apprendistato	—	72,05	65,25	53,85
2° anno apprendistato	—	74,45	67,70	56,30
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI. DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	152,85	149,15	—	—
Qualificati	139,70	136,10	121,65	—
Comuni	127,45	118,05	93,20	65,75
Donne				
Specializzate	119,65	105,45	97,20	84,85
Qualificate	109,90	96,15	88,35	76,85
Comuni *A*)	102 —	88,80	81,75	71,80
Comuni *B*)	101,45	88,25	81,40	69,85
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	151,15	147,45	132,85	—
Qualificati	136,40	132,70	118,25	—
Comuni	125,45	120,85	105,45	—
Lavori vari	119,75	115,85	100,80	82,20
Donne				
Specializzate	118,95	103,75	98,55	—
Qualificate	108,10	94,30	88,55	—
Comuni	99,55	86,35	80,85	—
Lavori vari	99 —	85,80	80,30	70,20

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	90,20	73,85	54,05
2° anno apprendistato	—	95,95	78,70	58,90
3° anno apprendistato	—	107 —	90,65	70,75
Donne				
1° anno apprendistato	—	71,55	64,75	53,40
2° anno apprendistato	—	74,45	67,70	56,30
3° anno apprendistato	—	82,55	75,85	64,40
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	165,40	161,75	—	—
Qualificati	144,05	140,40	—	—
Comuni	127,35	118,55	95,60	66,05
Donne				
Specializzate	152,55	—	—	—
Qualificate	115,15	101,40	93,40	—
Comuni	101,60	88,40	80,45	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	155,10	151,45	—	—
Qualificati	140,80	137,20	—	—
Comuni	128,35	119,40	94,25	68,50
Donne				
Specializzate	122,80	108,65	99,35	—
Qualificate	112,95	99,20	91,25	—
Comuni	102,25	89,10	82,15	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	154,65	150,85	—	—
Qualificati	132,20	128,50	—	—
Donne				
Specializzate	121,80	107,55	99 —	—
Qualificate	109,85	93,10	85,45	—
APPRENDISTATO IN SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	90,20	73,85	53,95
2° anno apprendistato	—	95,05	78,65	58,80
3° anno apprendistato	—	107 —	90,60	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	71,55	64,75	53,35
2° anno apprendistato	—	78,20	71,55	60,15
3° anno apprendistato	—	82,55	75,70	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	95,05	78,65	58,80
2° anno apprendistato	—	99,95	83,65	63,70
Donne				
1° anno apprendistato	—	74,45	67,65	56,20
2° anno apprendistato	—	79,30	72,50	61,05
AUSILIARI				
Specializzati	150,95	—	—	—
Qualificati	134,95	—	—	—
Comuni	127,25	—	—	—
Manovale comune	118,10	110,20	86,85	59,55
Apprendisti ausiliari	—	108 —	85,50	58,90

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona X: FOGGIA - AVELLINO - BENEVENTO - CAMPOBASSO - CASERTA - CATANZARO - CHIETI - COSENZA - L'AQUILA - MACERATA - NUORO - SASSARI - TERAMO

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	110,45	96,90	89,20	78,10
Qualificate	102,90	89,90	82,30	71,95
Comuni *A*)	96,70	84,30	77,60	66,90
Comuni *B*)	93,25	80,85	74,40	64 —
1° anno apprendistato	—	60,80	63,45	53,05
2° anno apprendistato	—	72,30	65,90	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	109,30	95,80	88,15	77,10
Qualificate	102,05	89,05	81,50	71,20
Comuni	96,45	84,05	77,40	66,80
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	146,75	143,20	—	—
Qualificati	130,25	126,75	—	—
Comuni	121,65	115,55	98,70	79,85
Donne				
Specializzate	112,85	99,35	91,40	80,10
Qualificate	105,50	92,50	84,65	74,10
Comuni *A*)	99,25	86,85	79,85	69,10
Comuni *B*)	94,15	81,75	74,90	64,45
1° anno apprendistato	—	67,15	60,80	50,40
2° anno apprendistato	—	69,65	63,30	52,90
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	145 —	141,95	—	—
Qualificati	133,35	129,80	117,20	—
Comuni	119,90	110,60	87,40	62,30
Donne				
Specializzate	114,55	101,10	93,40	82,30
Qualificate	104,70	91,70	84,30	74 —
Comuni *A*)	96,70	84,30	77,65	67,15
Comuni *B*)	96,15	83,75	77,25	66,85
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	143,75	140,25	127,55	—
Qualificati	129,90	126,40	113,75	—
Comuni	118,85	114,25	100,60	—
Lavori vari	113,20	109,30	95,80	79,30
Donne				
Specializzate	112,80	99,30	94,75	—
Qualificate	102,80	89,80	84,45	—
Comuni	94,80	82,40	77,35	—
Lavori vari	94,25	81,85	76,75	67,75

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferior 16 ann
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	83,10	68,25	50,45
2° anno apprendistato	—	88,20	73,30	55,55
3° anno apprendistato	—	100,30	85,40	67,65
Donne				
1° anno apprendistato	—	66,65	60,30	49,90
2° anno apprendistato	—	69,65	63,30	52,90
3° anno apprendistato	—	77,90	71,55	61,15
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	156,85	153,30	—	—
Qualificati	136,65	133,10	—	—
Comuni	119,75	111,05	87,85	62,55
Donne				
Specializzate	146,05	—	—	—
Qualificate	110,10	97,05	89,45	—
Comuni	96,30	83,90	77,40	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	146,55	143,05	—	—
Qualificati	133,35	129,80	—	—
Comuni	120,85	111,05	88,50	63 —
Donne				
Specializzate	116,75	103,25	95,65	—
Qualificate	107,80	94,75	87,20	—
Comuni	97 —	84,60	78,10	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	145,95	142,50	—	—
Qualificati	124,70	121,20	—	—
Donne				
Specializzate	116,35	102,85	95,25	—
Qualificate	101,60	88,60	81,35	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	83,10	68,25	50,45
2° anno apprendistato	—	87,05	73,20	55,45
3° anno apprendistato	—	100,30	85,40	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	66,65	60,30	49,90
2° anno apprendistato	—	73,60	67,25	56,85
3° anno apprendistato	—	77,90	71,55	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	88,10	73,20	55,45
2° anno apprendistato	—	93,05	78,15	60,40
Donne				
1° anno apprendistato	—	69,65	63,30	52,9
2° anno apprendistato	—	74,60	68,25	57,8
AUSILIARI				
Specializzati	143,50	—	—	—
Qualificati	128,50	—	—	—
Comuni	120,70	—	—	—
Manovale comune	111,40	103,45	81,45	56,0
Apprendisti ausiliari	—	101,30	80,15	55,5

TABELLA N. 2

ETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI LLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona XI: POTENZA - AGRIGENTO - BRINDISI - LATINA - MATERA SIRACUSA - RAGUSA - TRAPANI

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
pecializzate	107,60	94,50	87,10	76,30
ualificate	100,35	87,75	80,40	70,20
omuni *A*)	94,25	82,20	75,70	65,25
omuni *B*)	90,85	78,80	72,60	62,40
1° anno apprendistato	—	68,05	61,85	51,70
2° anno apprendistato	—	70,45	64,30	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	106,50	93,45	86 —	75,35
Qualificate	99,50	86,80	79,60	69,55
Comuni	94 —	81,95	75,55	65,20
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	148,20	139,65	—	—
Qualificati	127,15	123,60	—	—
Comuni	118,80	112,70	96,45	78,30
Donr				
Specializzate	110 —	96,95	89,80	78,20
Qualificate	102,85	90,20	82,65	72,35
Comuni *A*)	96,80	84,75	77,65	67,45
Comuni *B*)	91,80	79,75	73,15	62,85
1° anno apprendistato	—	65,45	59,30	49,15
2° anno apprendistato	—	67,90	61,70	51,60
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	141,85	138,30	—	—
Qualificate	130,15	126,65	114,55	—
Comuni	118,05	108,70	86,05	61,35
Donne				
Specializzate	111,65	98,65	91,20	80,40
Qualificate	102,05	89,45	82,25	72,25
Comuni *A*)	94,25	82,20	75,85	66,50
Comuni *B*)	93,70	81,65	75,45	65,20
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	140,20	136,70	124,60	—
Qualificati	126,80	123,25	111,15	—
Comuni	116,15	111,45	98,30	—
vori vari	*110,55*	*106,55*	*93,50*	*77,5*
Donne				
Specializzate	109,95	96,85	92,60	—
Qualificate	100,25	87,65	82,45	—
Comuni	91,85	79,80	74,90	—
vori vari	91,25	79,20	74,35	65,45

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
APPRENDISTATO (comune alla soffieria e alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	80,90	66,60	49,35
2° anno apprendistato	—	85,75	71,50	54,20
3° anno apprendistato	—	97,70	83,45	66,05
Donne				
1° anno apprendistato	—	64,95	58,75	48,65
2° anno apprendistato	—	67,90	61,70	51,60
3° anno apprendistato	—	76 —	69,80	59,05
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	154,40	150,85	—	—
Qualificati	134,50	131 —	—	—
Comuni	117,95	109,15	86,45	61,60
Donne				
Specializzate	142,50	—	—	—
Qualificate	107,30	94,65	87,30	—
Comuni	93,85	81,80	74,35	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	144,10	140,65	—	—
Qualificati	131,25	127,70	—	—
Comuni	118,95	110 —	87,10	62,10
Donne				
Specializzate	118,80	100,80	93,40	—
Qualificate	105,10	92,45	85,20	—
Comuni	94,50	82,45	76,25	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	143,55	140,05	—	—
Qualificati	122,60	119,05	—	—
Donne				
Specializzate	112,80	99,80	93,05	—
Qualificate	99,05	86,35	79,45	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	80,95	66,55	49,25
2° anno apprendistato	—	85,75	71,45	54,10
3° anno apprendistato	—	97,70	83,35	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	64,95	58,75	48,60
2° anno apprendistato	—	71,75	65,55	55,40
3° anno apprendistato	—	76 —	69,75	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	85,75	71,45	54,10
2° anno apprendistato	—	90,60	76,30	58,95
Donne				
1° anno apprendistato	—	67,90	61,65	51,50
2° anno apprendistato	—	72,75	66,50	56,35
AUSILIARI				
Specializzati	139,95	—	—	—
Qualificati	125,40	—	—	—
Comuni	117,90	—	—	—
Manovale comune	108,70	100,85	79,50	54,75
Apprendisti ausiliari	—	98,70	78,20	54,20

TABELLA N. 2

RETRIBUZIONI MINIME ORARIE UNIFICATE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE - SIRINGHE - TERMOMETRI ED APPARECCHI SCIENTIFICI

Zona XII: CALTANISSETTA - ENNA - REGGIO CALABRIA

QUALIFICHE	Super. 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE FIALE				
FIALETTISTE				
Donne				
Specializzate	102,15	90,10	83 —	73,10
Qualificate	95,25	83,55	76,60	67,30
Comuni A)	89,55	78,25	72,15	62,45
Comuni B)	86,15	74,85	69,05	59,60
1° anno apprendistato	—	64,05	58,25	48,85
2° anno apprendistato	—	66,45	60,70	—
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE				
SOFFIERIA				
Donne				
Specializzate	101,10	89,05	81,05	72,15
Qualificate	94,45	82,65	75,80	66,50
Comuni	89,30	78 —	71,95	62,35
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	135,85	133,20	—	—
Qualificati	120,75	118 —	—	—
Comuni	112,75	107,30	92,25	75,75
Donne				
Specializzate	104,55	92,50	85,20	75,05
Qualificate	97,85	86,05	78,90	69,40
Comuni A)	92,10	80,80	74,35	64,60
Comuni B)	87,05	75,80	69,55	60,05
1° anno apprendistato	—	61,50	55,70	46,30
2° anno apprendistato	—	63,95	58,10	48,75
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	134,50	131,80	—	—
Qualificati	123,70	121,05	110,15	—
Comuni	112,05	103,30	81,90	58,75
Donne				
Specializzate	106,20	94,15	87,10	77,20
Qualificate	97 —	85,25	78,50	69,30
Comuni A)	89,55	78,25	72,25	63,70
Comuni B)	89 —	77,70	71,85	62,40
TARATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	132,90	130,15	119,40	—
Qualificati	120,35	117,65	106,75	—
Comuni	110 —	106,10	94,15	—
Lavori vari	105 —	101,60	89,60	74,85
Donne				
Specializzate	104,50	92,45	88,50	—
Qualificate	95,15	83,45	78,60	—
Comuni	87,10	75,85	71,35	—
Lavori vari	80,55	75,25	70,75	62,65
APPRENDISTATO (comune alla soffieria o alla graduazione)				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	76 —	62,70	46,70
2° anno apprendistato	—	80,85	67,60	51,60
3° anno apprendistato	—	92,80	79,55	63,45
Donne				
1° anno apprendistato	—	61 —	55,25	45,80
2° anno apprendistato	—	63,95	58,10	48,75
3° anno apprendistato	—	72 —	66,20	56,85
ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI				
SOFFIERIA				
Uomini				
Specializzati	147,10	144,40	—	—
Qualificati	128,10	125,35	—	—
Comuni	111,95	103,75	82,25	59 —
Donne				
Specializzate	137,05	—	—	—
Qualificate	102,30	90,55	83,55	—
Comuni	89,15	77,85	70,80	—
SMERIGLIATURA				
Uomini				
Specializzati	136,85	134,15	—	—
Qualificati	124,80	122,10	—	—
Comuni	112,90	104,60	82,90	59,50
Donne				
Specializzate	108,40	96,30	89,30	—
Qualificate	100,10	88,35	81,40	—
Comuni	89,85	78,55	72,65	—
GRADUAZIONE				
Uomini				
Specializzati	136,30	133,60	—	—
Qualificati	116,20	113,45	—	—
Donne				
Specializzate	107,30	95,25	89 —	—
Qualificate	94 —	82,20	75,65	—
APPRENDISTATO DI SOFFIERIA				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	76 —	62,65	46,60
2° anno apprendistato	—	80,85	67,55	51,50
3° anno apprendistato	—	92,80	79,50	—
Donne				
1° anno apprendistato	—	61 —	55,20	45,80
2° anno apprendistato	—	67,80	61,95	52,60
3° anno apprendistato	—	72 —	66,15	—
APPRENDISTATO DI SMERIGLIATURA E GRADUAZIONE				
Uomini				
1° anno apprendistato	—	80,85	67,55	51,50
2° anno apprendistato	—	85,70	72,40	56,35
Donne				
1° anno apprendistato	—	63,95	58,05	48,65
2° anno apprendistato	—	68,80	62,90	53,50
AUSILIARI				
Specializzati	132,70	—	—	—
Qualificati	118,95	—	—	—
Comuni	111,85	—	—	—
Manovale comune	102,15	95,90	75,60	52,10
Apprendisti ausiliari	—	93,75	74,30	51,60

TABELLA N. 3

TABELLE DELLE NUOVE PAGHE MINIME MENSILI

CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE. — UOMINI

ZONE	1ª Categoria		Superiore 21 anni	2ª Categoria		18-19 anni
	Superiore 21 anni	Inferiore 21 anni		20-21 anni	19-20 anni	
Zona 0: Milano	61.200	53.610	46.490	43.690	42.610	39.720
Torino	59.970	52.470	45.590	42.830	41.760	38.920
Genova	59.480	52.050	45.210	42.460	41.440	38.600
Zona 1ª: Como, Firenze Roma	[illegible].210	51.840	44.990	42.290	41.220	38.440
Situazione extra: Varese	59.860	52.370	45.470	43.770	41.660	38.820
Zona 2ª	57.290	50.120	43.550	40.910	3[illegible]	37.200
Situazione extra: Crema	60.660	53.120	46.070	43.310	42.240	39.350
Sondrio	58.890	51.570	44.780	42.030	41.010	38.220
Trieste	57.660	50.500	43.820	41.170	40.150	37.420
Verbania	58.190	50.920	44.190	41.540	40.470	37.750
Zona 3ª	56.320	49.260	42.800	40.150	39.130	36.560
Situazione extra: Biella	59.860	52.370	45.470	42.730	41.660	38.870
Zona 4ª	55.360	48.410	42.050	39.450	38.490	35.930
Zona 5ª	53.860	47.120	40.930	38.440	37.480	34.960
Zona 6ª	53.380	46.690	40.550	38.070	37.150	34.640
Zona 7ª	52.250	45.670	39.740	37.260	36.350	33.940
Zona 8ª	51.290	44.820	38.990	36.560	35.710	33.300
Situazione extra: Valdarno	52.840	46.210	40.180	37.750	36.780	34.310
Zona 9ª	50.270	43.900	37.710	35.380	34.530	32.220
Situazione extra: Ascoli Piceno	50.590	44.220	37.970	35.600	34.740	32.440
Zona 10ª	48.940	42.730	36.580	34.310	33.510	31.270
Zona 11ª	47.650	41.600	35.460	33.240	32.440	30.300
Zona 12ª	45.390	39.620	33.800	31.640	30.880	28.910

CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE. — DONNE

ZONE	1ª Categoria		Superiore 21 anni	2ª Categoria		18-19 anni
	Superiore 21 anni	Inferiore 21 anni		20-21 anni	19-20 anni	
Zona 0: Milano	52.600	45.230	39.990	36.930	33.190	31.100
Torino	51.530	44.330	39.190	36.190	32.550	30.460
Genova	51.100	43.940	38.870	35.860	32.280	30.200
Zona 1ª: Como, Firenze, Roma	50.890	43.790	38.700	35.710	32.120	30.080
Situazione extra: Varese	51.410	44.210	39.080	36.080	32.440	30.400
Zona 2ª	49.220	42.340	37.420	34.530	31.050	29.060
Situazione extra: Crema	52.110	44.810	29.620	36.560	32.920	30.780
Sondrio	50.610	43.520	38.490	35.490	31.950	29.930
Trieste	49.540	42.610	37.690	34.740	31.270	29.280
Verbania	49.970	42.990	38.010	35.060	31.530	29.550
Zona 3ª	48.360	41.590	36.780	33.890	30.510	28.580
Situazione extra: Biella	51.410	44.220	39.080	36.070	32.440	30.400
Zona 4ª	47.560	40.900	36.130	33.290	29.980	28.050
Zona 5ª	46.270	39.770	35.170	32.390	29.180	27.290
Zona 6ª	45.850	39.450	34.850	32.070	28.910	27.090
Zona 7ª	44.880	38.600	34.160	31.420	28.260	26.490
Zona 8ª	44.080	37.840	33.510	30.780	27.730	26.010
Situazione extra: Valdarno	45.420	39.020	34.530	31.800	28.640	26.820
Zona 9ª	43.160	37.090	32.440	29.760	26.820	25.150
Situazione extra: Ascoli Piceno	43.430	37.310	32.650	29.080	27.030	25.320
Zona 10ª	42.040	36.080	31.480	28.850	26.010	24.400
Zona 11ª	40.920	35.120	30.510	27.940	25.210	23.600
Zona 12ª	38.990	33.450	29.060	26.540	23.980	22.480

TABELLA N. 4

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI. — UOMINI

ZONE	1ª Cat.	2ª Categoria		3ª Categoria *A*						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20–21 anni	19–20 anni	18–19 anni	17–18 anni	16–17 anni	Inf. 16 anni
Zona 0: Milano	82.[illegible]30	62.700	53.980	46.020	44.000	42.090	39.130	34.080	31.340	26.250
Torino	80.670	61.420	52.910	45.960	43.680	42.130	38.320	33.450	30.690	25.760
Genova	79.970	60.930	52.480	45.590	43.360	41.760	38.000	33.180	30.420	25.560
Zona 1ª: Como, Firenze Roma	79.6[illegible]	60.670	52.260	45.420	43.150	41.590	37.840	33.010	30.820	25.440
Situazione extra: Varese	80.[illegible]	61.800	52.800	45.850	43.630	42.030	38.270	33.340	30.640	25.710
Zona 2ª	76.070	58.680	50.500	43.920	41.760	40.210	36.610	31.940	29.300	24.590
Situazione extra: Crema	81.580	62.110	53.500	46.490	44.220	42.610	38.750	33.820	31.020	26.040
Sondrio	79.170	60.340	51.940	45.150	42.940	41.390	37.620	32.860	30.150	25.290
Trieste	77.500	59.060	50.870	44.190	42.030	40.520	36.820	32.160	29.520	24.750
Verbania	78.200	59.600	51.810	44.620	42.400	40.840	37.190	32.430	29.780	24.960
Zona 3ª	75.630	57.660	49.640	43.170	41.010	39.570	35.970	31.360	28.820	24.220
Situazione extra: Biella	80.460	61.090	52.800	45.840	43.630	42.030	38.270	33.340	30.640	25.710
Zona 4ª	74.780	56.860	48.890	42.530	40.420	38.970	34.390	30.930	28.400	23.840
Zona 5ª	73.980	55.950	48.150	41.620	39.570	38.120	34.680	30.290	27.750	23.350
Zona 6ª	72.640	55.140	47.450	41.140	39.080	37.690	34.250	29.910	27.430	23.090
Zona 7ª	72.210	54.560	46.970	40.390	38.380	37.000	33.610	29.370	26.940	22.660
Zona 8ª	70.820	53.540	46.060	39.640	37.630	36.300	32.960	28.790	26.410	22.230
Situazione extra: Valdarno	73.060	55.200	47.500	40.870	38.820	37.420	34.030	29.700	27.260	22.930
Zona 9ª	68.510	51.780	44.510	38.000	36.130	34.850	31.670	27.660	25.390	21.380
Situazione extra: Ascoli Piceno	69.000	52.150	44.830	38.350	36.400	35.110	31.890	27.880	25.560	21.530
Zona 10ª	67.930	50.860	43.690	37.230	35.280	34.040	30.930	27.020	24.750	20.900
Zona 11ª	66.420	49.680	42.740	36.370	34.530	33.290	30.240	26.430	24.220	20.410
Zona 12ª	63.640	47.750	41.070	34.880	33.090	31.900	28.950	25.360	23.200	19.560

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI. — UOMINI

ZONE	3ª Categoria *B*						
	Sup. 21 anni	20–21 anni	19–20 anni	18–19 anni	17–18 anni	16–17 anni	Inferiore 16 anni
Zona 0: Milano	39.420	37.340	56.320	33.660	28.790	26.820	21.780
Torino	38.620	36.580	35.570	32.960	28.250	26.280	21.300
Genova	38.300	36.270	35.300	32.700	27.980	26.070	21.100
Zona 1ª: Como, Firenze, Roma	38.140	36.100	35.140	32.590	27.880	25.960	21.080
Situazione extra: Varese	38.570	36.480	35.510	32.910	28.150	26.220	21.300
Zona 2ª	36.900	34.930	33.960	31.470	26.970	25.100	20.390
Situazione extra: Crema	39.050	37.020	36.000	33.340	28.560	26.600	21.560
Sondrio	37.920	35.890	34.930	32.380	27.720	25.800	20.930
Trieste	37.120	35.140	34.180	31.690	27.130	25.270	20.490
Verbania	37.500	35.460	34.500	31.950	27.400	25.470	20.710
Zona 3ª	36.260	34.280	33.370	30.930	26.480	24.670	20.010
Situazione extra: Biella	38.570	36.480	35.510	32.910	28.200	26.220	21.300
Zona 4ª	35.680	33.750	32.850	30.400	26.060	24.250	19.700
Zona 5ª	34.930	33.060	32.140	29.800	25.520	23.770	19.320
Zona 6ª	34.440	32.570	31.710	29.370	25.140	23.380	19.050
Zona 7ª	33.860	31.980	31.120	28.840	24.710	23.010	18.670
Zona 8ª	33.210	31.390	30.540	28.250	24.240	22.530	18.350
Situazione extra: Valdarno	34.230	32.360	31.500	29.170	24.980	23.280	18.890
Zona 9ª	31.920	30.150	29.350	27.180	23.320	21.680	17.650
Situazione extra: Ascoli Piceno	32.140	30.370	29.570	27.350	23.490	21.830	17.770
Zona 10ª	31.020	29.300	28.500	26.380	22.620	21.030	17.120
Zona 11ª	30.150	28.450	27.700	25.630	21.990	20.440	16.640
Zona 12ª	28.820	27.210	26.460	24.440	21.[illegible]	19.540	15.950

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI. — DONNE

ZONE	1ª Cat.	2ª Categoria		3ª Categoria *A*						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 ann	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
Zona 0: Milano	82.330	53.880	46.010	40.370	37.750	34.260	31.350	28.990	26.680	24.050
Torino	80.670	52.800	45.100	39.570	37.000	33.620	30.700	28.410	26.140	23.570
Genova	79.970	52.380	44.720	39.240	36.670	33.350	30.430	28.190	25.930	23.350
Zona 1ª: Como, Firenze Roma	79.650	52.160	44.570	39.090	36.510	33.190	30.330	28.020	25.820	23.250
Situazione extra: Varese	80.460	52.640	44.990	39.450	36.880	33.510	30.600	28.340	26.090	23.520
Zona 2ª	76.970	50.390	43.070	37.300	35.330	32.120	29.310	27.120	24.960	22.500
Situazione extra: Crema	81.580	53.400	45.640	40.000	37.420	33.990	31.030	28.720	26.410	23.840
Sondrio	72.170	51.840	44.300	38.870	36.350	33.020	30.160	27.870	25.660	23.140
Trieste	77.500	50.770	43.330	38.070	35.550	32.340	29.530	27.340	25.120	22.660
Verbania	78.200	51.190	43.700	38.380	35.860	32.600	29.790	27.540	25.340	22.820
Zona 3ª	75.630	49.540	42.320	37.150	34.690	31.530	28.780	26.640	24.540	22.120
Situazione extra: Biella	80.460	52.700	44.990	39.510	36.880	33.510	30.650	28.340	26.090	23.520
Zona 4ª	74.780	48.840	41.680	36.620	34.210	31.100	28.410	26.260	24.160	21.800
Zona 5ª	73.980	48.040	41.030	35.810	33.460	30.460	27.760	25.720	23.620	21.320
Zona 6ª	72.640	47.600	40.440	35.440	33.000	30.080	27.440	25.400	23.350	21.050
Zona 7ª	72.210	46.910	40.010	34.790	32.490	29.550	26.950	24.920	22.930	20.680
Zona 8ª	70.820	46.000	39.260	34.160	31.850	28.960	26.420	24.500	22.500	20.300
Situazione extra: Valdarno	73.060	47.450	40.490	35.170	32.870	29.870	27.270	25.240	23.200	20.950
Zona 9ª	68.610	44.510	37.920	32.820	30.620	27.830	25.400	23.530	21.580	19.500
Situazione extra: Ascoli Piceno	69.000	47.770	38.190	33.020	30.830	28.050	25.570	23.680	21.750	19.660
Zona 10ª	67.930	43.700	37.280	32.020	29.870	27.190	24.760	22.990	21.110	19.020
Zona 11ª	66.420	42.690	46.420	31.320	29.230	26.600	24.220	22.460	20.630	18.640
Zona 12ª	63.640	41.020	34.980	30.030	27.990	25.530	23.210	21.540	19.760	17.840

TABELLA STIPENDI IMPIEGATI. — DONNE

ZONE	3ª Categoria *B*						
	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inferiore 16 anni
Zona 0: Milano	33.910	32.090	30.220	26.560	24.360	22.860	20.240
Torino	33.210	31.440	29.570	26.020	23.880	22.380	19.820
Genova	32.940	31.170	29.350	25.810	23.720	22.220	19.750
Zona 1ª: Como, Fireuze, Roma	32.780	31.020	29.250	25.700	23.610	22.110	19.600
Situazione extra: Varese	33.160	31.340	29.520	25.970	23.830	22.330	19.750
Zona 2ª	31.710	30.000	28.230	24.850	22.810	21.370	18.900
Situazione extra: Crema	33.590	31.770	29.950	26.300	24.150	22.650	20.020
Sondrio	32.620	30.850	29.030	25.550	23.460	22.010	19.490
Trieste	31.920	30.220	28.450	25.010	22.970	21.520	19.060
Verbania	32.190	30.480	28.710	25.220	23.190	21.740	19.220
Zona 3ª	31.170	29.470	27.750	24.410	22.440	20.990	18.580
Situazione extra: Biella	33.160	31.340	29.520	25.970	23.830	22.330	19.750
Zona 4ª	30.700	28.980	27.320	24.000	22.060	20.670	18.310
Zona 5ª	30.050	28.400	26.730	23.510	21.640	20.240	17.930
Zona 6ª	29.620	28.010	26.360	23.190	21.310	19.970	17.660
Zona 7ª	29.080	27.480	25.930	22.760	20.940	19.600	17.350
Zona 8ª	28.550	26.940	25.390	22.330	20.560	19.220	17.030
Situazione extra: Valdarno	29.470	27.800	26.190	23.030	21.150	19.820	17.560
Zona 9ª	27.430	25.930	24.420	21.470	19.750	18.480	16.380
Situazione extra: Ascoli Piceno	27.640	26.000	24.590	21.570	19.870	18.580	16.490
Zona 10ª	26.680	25.180	23.730	20.830	19.170	17.930	15.910
Zona 11ª	25.930	24.420	23.040	20.240	18.640	17.460	15.470
Zona 12ª	24.750	23.350	22.020	19.330	17.830	16.650	14.770

ALLEGATO

TABELLA INTEGRATIVA DEL CONCORDATO NAZIONALE SALARIALE 28 LUGLIO 1959

A) QUALIFICHE OPERAIE DELLA LAVORAZIONE DI FLACONI, FIALE, TUBETTI E SIMILI.

Fialettiste:

Specializzate: lavoranti di fialoni o fiale a cannello saldato o a spalla soffiata.

Qualificate: lavoranti di fiale a mano complete strozzate, colli di tubetti a pinza da cc. 1 a cc. 10, lavoranti di fiale complete a macchina (con la consuetudinaria tolleranza in uso).

Comuni:

a) lavoranti a mano di parti staccate di fiale e di fiale liscie complete; addette alla stampigliatura di fiale, flaconi e simili;

b) addette alla lavatura del vetro, calibratrici, confezionatrici e altre mansioni.

1° *anno di apprendistato*.

2° *anno di apprendistato*.

In considerazione del diverso sforzo compiuto dalle operaie nelle lavorazioni dei diversi tipi di fiala, si conviene di applicare un premio in percentuale sulla retribuzione minima unificata nella misura del:

1 % per le fiale di capacità cc. 2;
1,35 % per le fiale di capacità cc. 3;
1,85 % per le fiale di capacità cc. 5;
2,85 % per le fiale di capacità cc. 10.

B) QUALIFICHE OPERAIE PER LA LAVORAZIONE DELLE SIRINGHE.

Soffieria:

Specializzate: siringhe di capacità superiore a cc. 10 e siringhe per insulina - tiratura punte di vetro - montaggio punte di metallo - lavorazione pistoni vuoti e pieni.

Qualificate: siringhe di tipo non superiore a cc. 10 - tiratura punte di vetro - montaggio punte di metallo - lavorazioni pistoni vuoti e pieni - pantografiste - saldatrici con leghe metalliche.

Comuni: lavorazione orlo - taglio vetro - calibratrici - addette alla tranciatura e piegatura ferro - pulitura siringhe - selezionatrici siringhe finite.

Smerigliatura (uomini):

Specializzati;
Qualificati;
Comuni.

Specializzate: (donne) adattamento del pistone al cilindro.

Qualificate: spoltigliatrici cilindri - sgrossatrici cilindri - smerigliatura coni.

Comuni: sgrossatura pistoni - mo[illegible] a pistoni e punte.

1° *anno apprendistato*.

2° *anno apprendistato*.

Confezionatrici, addette a lavori vari e di pulizia.

C) QUALIFICHE OPERAIE PER LE LAVORAZIONI DI TERMOMETRI, DENSIMETRI E SIMILI.

Soffieria:

Specializzati: sono quelli che sono capaci di produrre a regola d'arte qualsiasi tipo di termometro e densimetro con riempitura e regolazione.

Qualificati: sono gli operai che eseguono termometri e densimetri comuni con riempitura e regolazione semplice.

Comuni: sono gli operai che eseguono le altre operazioni preparatorie e sussidiarie alla fiamma.

Taratura e graduazione:

Specializzati: sono gli operai capaci di effettuare la taratura di un termometro campione.

Qualificati: sono gli operai che sanno fare la taratura di precisione a più o meno di mezza linea di divisione.

Comuni: sono gli operai capaci di effettuare la taratura di termometri comuni.

Lavori vari: operai che eseguono lavori preliminari o di rifinitura (montaggio compreso), non alla fiamma nè alla taratura o graduazione, che precedono o seguono la lavorazione degli apparecchi di misura.

Apprendistato (comune alla soffieria e alla graduazione):

1° anno apprendistato;
2° anno apprendistato;
3° anno apprendistato.

D) QUALIFICHE OPERAIE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEGLI APPARECCHI SCIENTIFICI.

Soffieria:

Specializzati;
Qualificati;
Comuni.

Smerigliatura:

Specializzati;
Qualificati;
Comuni.

Graduazione:

Specializzati;
Qualificati.

Apprendistato di soffieria:

1° anno apprendistato;
2° anno apprendistato;
3° anno apprendistato.

Apprendistato di smerigliatura e graduazione:

1° anno apprendistato;
2° anno apprendistato.

E) COMUNI ALLE CATEGORIE SOPRA ELENCATE.

Ausiliari:

Specializzati;
Qualificati;
Manovali specializzati;
Manovali comuni.

Apprendisti ausiliari.

Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa - custodia:

Autisti - Motociclisti - Infermieri;
Fattorini - Portieri - Custodi - Guardie notturne

Visti il concordato e l'allegato che precedono
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 450 (8151631) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.